

## Discussione del disegno di legge: Sulla cittadinanza

Prima tornata di martedì 4 giugno 1912

*Presidenza del Vice-Presidente Girardi*

---

PRESIDENTE. — L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Sulla cittadinanza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

*(Non è presente).*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

GRIPPO. — Onorevoli colleghi, sono lontano dal pensiero di fare un discorso. Farò soltanto poche considerazioni d'indole generale, riservandomi poi, se sarà il caso, di farne altre sui singoli articoli.

La legge sulla cittadinanza, a mio modo di vedere, ha un'importanza più politica che giuridica; ed ha un'importanza prevalentemente politica perchè i vari sistemi che tutt'ora vigono negli Stati europei e non europei, sono determinati da condizioni, da necessità o da pregiudizi politici. Perchè? Perchè il concetto fondamentale che può o deve determinare il criterio della cittadinanza, della legge, cioè, della norma del *ius sanguinis* o del suolo, varia a seconda del bisogno che si ha di acquistare masse di immigranti o no.

Questo disegno di legge è stato accompagnato da due relazioni veramente notevoli, importanti, e che fanno onore al Senato e alla Camera. Qui ordinariamente molti lodano i relatori; io lo faccio qualche volta, non sempre, ed ho avuto spesso il dubbio che non avessero letto le relazioni anche quelli che ne parlavano e che lodavano i relatori, perchè cadevano in tali inesattezze, o discutevano con tale vivacità, talvolta con tale acredine, da far supporre che non avessero letto le relazioni, perchè altrimenti avrebbero veduto che il loro pensiero era anche quello della Commissione.

Ora nella relazione dell'onorevole senatore Polacco, giureconsulto di alto valore, predomina, ed è naturale, il concetto giuridico sul po-

litico; nella relazione del collega Alfredo Baccelli, che risente dell'ambiente diverso, si può dire che predomini invece, e gliene do lode, il pensiero politico sul giuridico, poichè egli ha dovuto tener conto delle condizioni politiche che possono determinare un indirizzo piuttosto che un altro nell'ordinamento giuridico della cittadinanza.

Come ho detto e come è del resto mio antico pensiero, nella legge sulla cittadinanza deve avere molto valore e forse predominare il concetto politico sul giuridico. Molti anni fa, quando mi occupavo dell'insegnamento di materie di diritto pubblico, trattavo della cittadinanza nel corso di diritto costituzionale come diritto pubblico interno; infatti in alcuni paesi, per esempio, nel Belgio, si tratta della cittadinanza nella Costituzione.

La cittadinanza è materia di diritto pubblico e non di puro ordinamento giuridico, perchè da essa dipendono non solo rapporti di diritto privato, non solo la costituzione e il regolamento della famiglia, ma la costituzione, si può dire, della massa dei cittadini che formano la Nazione e lo Stato; e secondo una diversa conformazione e un diverso regolamento del modo di acquistare, di perdere e di riacquistare la cittadinanza si può avere uno spostamento tale (soprattutto in quegli Stati dove le correnti d'emigrazione hanno grande influenza sulle condizioni sociali e politiche del paese) da poter determinare una diversa configurazione nella vita politica dello Stato.

Ma io voglio discendere anche ad una dimostrazione più diretta. Spesso (sono da molti anni in quest'aula e posso affermarlo) nella discussione generale inopportunosamente si fa l'esame degli articoli, ed a proposito degli articoli si torna invece nella discussione generale. Si dimentica che la discussione generale dovrebbe essere quella che nel sistema inglese è la prima lettura, che da noi non ha mai potuto prender piede, nella quale si deve guardare ai concetti fondamentali del disegno di legge senza discendere alle disposizioni singole, ai particolari.

Ora la dimostrazione che la legge sulla cittadinanza ha un valore essenzialmente politico oltre che giuridico, può farsi studiando i punti fondamentali della legge stessa.

E tali punti fondamentali sono i seguenti: 1° deve esservi un'unica cittadinanza o può aversi una doppia cittadinanza? 2° la norma per la cittadinanza deve essere il vincolo del sangue, il principio così detto di nazionalità personale, o la connessione col suolo, 3° quali sono le norme che devono regolare l'acquisto, la perdita e il ricupero della cittadinanza?

Ognuna di queste tre proposizioni è intimamente connessa con necessità, ragioni, convenienze politiche e fino a un certo punto, come ho già detto, con diversa veduta di interessi politici, onde mi pare

in certo qual modo una illusione il credere che si possa addivenire fra i vari Stati ad una legislazione uniforme.

Certo in materia di cittadinanza, per evitare conflitti di legislazione che turbano la condizione dei rapporti dei singoli cittadini, o nazionali o stranieri, sarebbe da consigliare, da incoraggiare una tendenza a quegli accordi internazionali che potessero menare ad una certa conformità di legislazione.

Ma questo che s'è tentato, e credo si riesca ad ottenere nel campo del diritto privato e specialmente nel campo del diritto commerciale e marittimo, dove la conformità delle legislazioni si va lentamente costituendo per comunanza di interessi e per evitare conflitti (come avviene nei casi di Società, di cambiali, di urto di navi, ed in tutti i rapporti commerciali che si stabiliscono tra Stato e Stato, tra cittadino e cittadino), è difficile che avvenga in materia di cittadinanza, perchè, come ho detto, vi sono interessi, necessità e condizioni diverse fra Stato e Stato, per cui l'avvicinamento, non dico il raggiungimento, di una uniformità di legislazione in tutti gli Stati diventa difficile, se non impossibile.

Darò in proposito un esempio, per cui sarà agevole di entrare nel cuore stesso della questione.

Noi abbiamo certamente un interesse gravissimo a che le grandi correnti della emigrazione italiana, specialmente nell'America del Sud, non siano arrestate, e non siano messe in una condizione difficilissima col mantenere ai cittadini italiani la nazionalità mentre quegli Stati vogliono che chi si trova colà diventi cittadino del luogo, altrimenti dicono: voi non potete godere dei benefici della permanenza nel nostro Stato, rimanendo poi estranei a tutta la vita politica ed amministrativa di esso.

Quale è la conseguenza? Richiamo l'attenzione tanto dei due ministri, degli affari esteri e della grazia e giustizia, quanto dell'onorevole relatore, su questo punto, che mi pare meriti di essere ben esaminato.

Noi ci troviamo in una situazione contraddittoria, perchè mentre diciamo che bisogna facilitare agli Italiani che risiedono negli Stati specialmente dell'America del Sud, la partecipazione alla vita politica ed alla vita amministrativa, dall'altra parte vogliamo mantenere il sentimento di italianità, vogliamo cercare di non perdere questa grande massa di italiani che vanno nell'America del Sud.

Riflettiamo un po' alla conseguenza immediata. Sarà anche fatale, sarà necessario scegliere tra le due vie. Ma la conseguenza è questa, che il giorno in cui una grande massa di italiani è emigrata nel Sud dell'America, in quegli Stati dove diciamo che debbono partecipare alla vita politica ed amministrativa, è vano sperare che tor-

nino ad essere italiani e ritornino in patria. Se sono lì da anni e vogliono rimanervi, è per lo meno ardito sperare che la prima, e peggio ancora la seconda generazione, resti col pensiero del ritorno in patria. Diventeranno essenzialmente stranieri e resteranno tali.

In una geniale discussione, avvenuta qui sotto il Ministero Tittoni, il nostro collega Enrico Ferri, il cui ingegno e la cui parola sono sempre una bella dimostrazione di quello che sia e valga la Camera presente (e questo serva di risposta a quelli che rimpiangono altri tempi ai quali io pure partecipai, perchè sono qui da 22 anni) l'onorevole Ferri disse fra l'altro una frase vivace ma vera: Andai in America del Sud per scoprire l'America e scoprii l'Italia! Fu come Colombo che andò per trovare le Indie, e trovò un'altra terra che fu poi l'America!

L'onorevole Ferri aveva ragione, poichè egli disse ciò nel senso che, andato nell'America del Sud, facendo il giro dell'Argentina e del Brasile per conoscere le condizioni di quegli Stati, finì per trovare una seconda Italia, l'Italia degli emigrati, che da molti anni erano lì e che conservavano ancora legami di sentimento e di affetto per la patria; ma fece una constatazione a cui egli non dava molta importanza, o almeno nell'orbita delle sue vedute non le dava l'importanza che le do io, cioè, che i figli degli italiani rimasti italiani avevano nomi argentini, parlavano la lingua dell'Argentina, la spagnuola, e non l'italiana.

Ora che cosa significa questo? E grave perchè vuol dire che la prima generazione, non la seconda, degl'italiani rimasti italiani è quasi perduta, anzi se rimane in quei paesi, è perduta completamente. Ora questa è la contraddizione che io rilevo e su cui ho richiamato la vostra attenzione. Da una parte diciamo: bisogna favorire la tendenza degli italiani all'estero a partecipare alla vita politica e alla vita amministrativa, di quegli Stati ove si trovano magari assumendo la nazionalità straniera, salvo a facilitare il ricupero della nostra; d'altra parte, mentre facciamo questo, mentre spingiamo, incoraggiamo le grandi correnti emigratorie ad assumere la nazionalità straniera, ci preoccupiamo della conseguenza inevitabile che tutta una massa di cittadini, dopo una generazione, sarà completamente perduta per noi, e dovremmo considerare sempre come cittadini italiani gli emigrati senza pensiero di ritorno.

Almeno per ora, data la necessità o anche soltanto l'utilità non trascurabile di queste grandi correnti emigratorie verso terre che hanno con noi tanta affinità di razza, di lingua, di costumi e di sentimenti, volentieri accetterei ed accetto il concetto che traspare dalle due relazioni, e specialmente dall'ultima, pregevole, dell'onorevole Baccelli, di incoraggiare, per quanto si può e nei limiti in cui si può, questa trasfusione di sangue italiano, diciamo così, nei paesi del

Sud-America, salvo a ricuperare o tentare di ricuperare, con grandi facilitazioni per il riacquisto della cittadinanza, tutta quella massa di cittadini italiani che, per un dato numero di anni, non vogliono o non possono tornare.

Ma non dobbiamo farci illusioni. I figli di questi italiani possono poi ridiventare sudditi italiani alla prima occasione e con molta facilità; ma anche se non vorranno ridiventarlo non mi preoccupo di questa che mi pare una inevitabile necessità, della perdita cioè della prima o anche della seconda generazione, perchè ho un'idea nella quale potranno anche consentire molti colleghi, e credo che, date le condizioni dell'esuberante popolazione italiana, data la necessità di queste grandi emigrazioni, che continueranno, val meglio avere in quegli Stati una trasfusione di elementi italiani che partecipino alla vita politica ed amministrativa di essi, e che possano far valere non solo il legame storico e il legame dell'origine italiana, ma portino anche negli organismi politici ed amministrativi stranieri quella conformità di vedute e di tradizioni, che può essere di grande utilità per noi nelle competizioni che si svolgono fra i vari Stati europei che mirano ad acquistare influenza nelle regioni del Sud-America.

Ha accennato l'onorevole nostro relatore, e si è accennato anche in altri scritti, alla lotta inevitabile di concorrenza che si fanno i vari Stati.

Supponiamo che un altro Stato miri ad ottenere dai paesi verso cui sono avviate grandi correnti di nostri emigranti, favori e privilegi commerciali, doganali e via dicendo; orbene qualora in questi paesi partecipassero alla vita pubblica molti elementi di origine italiana, potrebbe sperarsi che nelle competizioni, prevalesse l'antico legame e che non si concedessero preferenze ad altri Stati, a danno dell'Italia.

Cosicchè, concreto e sintetizzo il mio pensiero, appunto per non abusare del vostro tempo; quando noi siamo costretti a scegliere tra le due vie, o facilitare e, per lo meno, non ostacolare il conseguimento dei diritti politici ed amministrativi per parte degli emigranti nostri negli altri Stati, o sperare che la prima o la seconda generazione tornino in Italia, io, vista la necessità delle cose, preferisco che si segua la prima via, e che si cerchi di avere questa indiretta partecipazione degli elementi nazionali nella vita e nella politica straniera, perchè il vantaggio che se ne potrà cavare sarà immediato, diretto, concreto, assai più utile della vana o, almeno, lontana speranza del riacquisto per parte dell'Italia delle generazioni successive a quella che ha emigrato, generazioni che sono composte di individui divenuti cittadini dello Stato straniero.

E passo ad un altro ordine di considerazioni.

Vi è un fenomeno che è stato rilevato in varie pubblicazioni, e che

mi ha assai rattristato. Il figlio dell'italiano emigrato nel Brasile e specialmente nell'Argentina, cerca di nascondere di essere figlio di italiano e desidera di essere chiamato argentino.

Io stesso ho potuto vedere recentemente giovanetti e bambine, venuti col padre da Buenos-Aires, che, non solo avevano nomi corrispondenti alla lingua spagnola, non solo conversavano tra loro in spagnuolo, ma, benchè i genitori avessero conservato la nazionalità italiana, tenevano a dire che erano argentini.

Io rimasi sorpreso e domandai al padre spiegazioni. La risposta non me la volle dare franca, ma dal modo come parlò, compresi che, nelle scuole, i bambini degli italiani preferivano di essere considerati e trattati come argentini.

Io credo che ciò abbia potuto essere effetto di un lungo periodo di depressione dello Stato italiano per cui non eravamo molto stimati all'estero (*Commenti*), perchè non si apprezzavano le grandi qualità della nazione italiana, i grandi progressi che l'Italia aveva fatti in questo cinquantennio, non si apprezzava la vera importanza di uno Stato come il nostro, anche di fronte a Stati, egualmente civili, ma più arroganti.

Io spero, ho grande fiducia anzi, che uno degli effetti di questo grandioso, meraviglioso risveglio del sentimento nazionale, che ha portato negli ultimi tempi a modificare la nostra situazione di fronte all'Europa, debba anche avere la sua ripercussione al di là dell'Oceano, e che il nostro Paese debba essere tenuto in una considerazione maggiore di quella in cui è stato tenuto finora. (*Approvazioni*).

Devo però notare un altro fenomeno che invece è confortante. Molti credevano che nessun vincolo di affetto legasse più all'Italia coloro i quali avevano emigrato da parecchi anni e che se ne erano andati, come suol dirsi non come rondinelle intenzionate di tornare, ma col proponimento di rimanere all'estero. Invece l'onorevole Ferri, in quel suo bellissimo ed anche grazioso discorso, racconta di una conversazione avuta con un italiano che, dopo tanti anni che stava in America, non ebbe altro pensiero che di domandargli delle vicende politiche, e della possibilità che un nostro ex-collega aveva di tornare alla Camera, e non sapeva neppure chi fosse il sindaco del luogo.

Ora, se pure non possiamo fare molto assegnamento sulla efficacia del desiderio di ritornare in patria, possiamo invece sperare che, modificando la legge sulla cittadinanza, facilitando specialmente la soluzione della questione del servizio militare, che preoccupa molti e non li fa tornare in Italia, si possa raggiungere nei limiti del possibile il risultato, che può essere forse un po' contraddittorio, di mantenere i vincoli delle grandi masse emigratorie con la madre patria, ma contemporaneamente di facilitare ai nostri connazionali la desiderata partecipazione alla vita amministrativa e politica del paese in cui si trovano.

Ed io non esito a dichiararmi, non solo favorevole al disegno di legge, ma desideroso che esso al più presto possibile diventi legge.

I cardini sui quali esso si impernia sono tre, e di questi il primo è quello di escludere la possibilità di una doppia cittadinanza.

Come ricorda il relatore, lo Scialoja autorevolmente dimostrò quello che io, con autorità molto minore, già cercai di dimostrare in occasione di un congresso a Napoli (ed il relatore mi fa l'onore di ricordare la mia opinione), che cioè non si può per legge codificare uno stato di contraddizione, una doppia nazionalità.

Una doppia nazionalità è un assurdo politico ed un assurdo giuridico. Esso significa un complesso di rapporti, di condizioni di stato, di condizioni di famiglia, di rapporti politici assolutamente contraddittori. Si può ben supporre una contraddizione inevitabile di fatto e di diritto: noi diciamo: l'italiano che va all'estero, non perde la nazionalità italiana se non quando dichiara di voler essere nazionale di quell'altro Stato: se non quando egli rinunzi alla nazionalità italiana: ma lo Stato nel quale egli si reca, può dichiarare, alla sua volta, che lo straniero il quale vi permane per un certo tempo, diventa cittadino di quel paese, o che il nato da straniero sul suolo nazionale è nazionale. Ed allora la doppia nazionalità diventa una conseguenza inevitabile del dissidio fra le due legislazioni.

Onde finchè non si arriva, ed è difficile arrivarci per ora, ad una conformità di legislazioni, la duplicità di nazionalità può essere una conseguenza della diversità di leggi sulla cittadinanza. Ma noi non possiamo sanzionare questo stato di cose, non possiamo ammettere che l'italiano resti italiano e contemporaneamente diventi straniero o membro di uno Stato straniero; dobbiamo anzi mantenere il nostro punto di vista politico e giuridico, e per quanto può dipendere da noi dobbiamo cercare di eliminare le conseguenze di questa contraddizione di situazione, sia col non togliere al nazionale in Italia quello che può essere il suo stato, sia facilitando in ogni caso il ricupero della nazionalità.

L'altro principio fondamentale del disegno di legge, che io accetto completamente e che viene anche dalle nostre tradizioni (e dico tradizioni, per quanto riguarda il concetto del codice civile italiano, che già rimonta al 1865), fu scolpito con una frase dal Pisanelli: lo Stato libero non può volere che cittadini liberi, ossia liberi figli. Il principio, come dico, è questo: non si diventa cittadini di uno Stato in cui non si è nati, se non per effetto di una chiara ed esplicita manifestazione di volontà.

Fu atto di sopraffazione di alcune repubbliche del Sud-America quello di dire, come è avvenuto in qualche momento rivoluzionario: io Stato dichiaro cittadini del Paraguay o dell'Uruguay tutti quelli che si trovano qui, anche se non vogliono esserlo.

Queste sono sopraffazioni, e la nostra magistratura, chiamata a dirimere qualche conflitto, le ha rilevate e condannate. Una notevolissima sentenza emanata dalla Corte di cassazione di Napoli, in una causa nella quale ebbi parte, dichiarò che questi decreti non avevano valore di fronte al nostro diritto pubblico interno, e che non si perdeva la cittadinanza per atto di Governo straniero, che proclamava la necessaria aggregazione degli emigrati e di coloro che permanevano nei loro rispettivi Stati, se non vi fosse stata una esplicita manifestazione di assenso da parte del cittadino italiano.

Ora il secondo principio fondamentale del disegno di legge, che accetto completamente, è appunto questo: la condizione della libertà come concetto di assoluta modernità, in opposizione ai criteri che sono prevalsi fino al medio evo ed anche dopo negli Stati che avevano un principio territoriale prevalente sulla volontà del cittadini. Quindi, fondamentalmente, la cittadinanza, o per acquisto, o per riacquisto, deve essere la conseguenza di un atto cosciente, volontario del cittadino.

Ma a questo principio si riannoda l'altro, che è pure informatore del disegno di legge: che non soltanto il fatto di essere nato sul suolo nazionale, ma, principalmente e fondamentalmente, il rapporto del sangue deve essere la causa determinante dell'attribuzione della cittadinanza nei rapporti dei figli del cittadino. E, conseguentemente, il rapporto di territorialità non deve venire che come surrogato, in caso in cui non soccorra il rapporto del *ius sanguinis*.

Il figlio di padre italiano, non lo potete considerare che come italiano. Se ignoto è il padre ed è nota la madre, non potete considerarlo che come figlio di italiano. Ma se non è noto nè l'uno nè l'altro genitore, allora non vi è che una sola soluzione, quella di ricorrere al luogo di nascita e quindi il rapporto di territorialità, che non deve essere il rapporto che regoli la condizione di stato, deve aver valore come elemento sussidiario, perchè non si può ammettere che vi siano uomini senza patria.

Il terzo principio è quello della unità della famiglia. Ed anche qui il disegno di legge adotta un criterio che non può non essere accolto completamente, salvo qualche attenuazione di natura assolutamente secondaria.

L'unità della famiglia importa che non vi possa essere nella famiglia il marito che abbia una nazionalità, la moglie che ne abbia un'altra ed i figli che ne abbiano una terza.

L'unità della famiglia, secondo il concetto italiano prevalso anche nel codice civile in contraddizione con legislazioni di altri Stati o con legislazioni precedenti, è questo: che il marito determina la nazionalità della famiglia. La famiglia, come ente etico e giuridico, non può avere che un'unica nazionalità; questa si riflette sulla moglie, sicchè

poi viene l'altra conseguenza, che qualche volta può sembrare anche aspra, che il mutamento di nazionalità del marito porti il mutamento di nazionalità della moglie e dei figli; ma si tratta di conseguenze inevitabili di fronte all'unità di stato, di nazionalità della famiglia, che può essere attenuata in qualche caso: come, per esempio nel caso della separazione personale.

Io forse dissentirei da una disposizione del disegno di legge, e sarei molto più largo nel rispettare la nazionalità della moglie separata dal marito: perchè oltre che la separazione, di per sè, costituisce uno scioglimento parziale del vincolo della famiglia, d'altra parte, il mutamento di nazionalità potrebbe essere un mezzo, pel marito, di tiranneggiare la moglie da cui si separa. (*Commenti*).

Vi è il temperamento della necessità, della comunione della residenza nello stesso Stato. Ma questa questione ha un'importanza molto secondaria. Ad ogni modo, non si può non tener fermo il concetto fondamentale: che l'unità della famiglia importa necessariamente la unità di stato, nei rapporti politici e giuridici e, conseguentemente, l'unità di nazionalità, tanto pel padre, quanto pei figli; tanto pel marito, quanto per la moglie. Quindi, la conseguenza che lo straniero che sposa l'italiana, fa sì che questa diventi straniera; viceversa, l'italiano che sposi la straniera, la rende italiana.

Invece, come si sa, in Inghilterra, fino al 1870, era prevalsa una regola diversa: la inglese rimaneva inglese, anche sposando un italiano; la italiana che sposava un inglese, diventava inglese.

Ma questa è una soluzione superata: perchè, ormai, tutti gli Stati convengono che la donna la quale sposi uno straniero, diventi straniera; e viceversa la straniera che sposi il nazionale, diventi nazionale.

Ora, dico, questi sono i tre punti fondamentali a cui si rannoda la materia della cittadinanza, che è oggetto di questo disegno di legge; unità, e non molteplicità, della nazionalità; prevalenza del principio del sangue e non della territorialità; unità familiare; ed essi possono essere accettati per i limiti d'una discussione generale.

Come ho detto fin dal primo momento, mi pare che ciò basti per tranquillare tutti sull'accettazione completa del disegno di legge.

Non rimane che un'ultima proposizione, dopo della quale avrò finito d'annoiarvi, riservandomi qualche osservazione sugli articoli; ed è quella che riguarda l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza.

Come ho accennato, e come ricorda il cortese relatore, quando queste questioni erano un po' più vive e forse v'erano anche dissensi maggiori, in un congresso a Napoli, io fui uno dei pochi (od almeno ebbi un po' più d'energia degli altri) a rinnegare quella che era la tendenza anche del codice italiano, cioè di non favorire l'acquisto della cittadinanza a favore di chi dimorasse nel Regno, per lo esercizio d'istituti commerciali ed industriali: perchè nel codice è detto che la

permanenza nello Stato a scopo industriale o commerciale non dà la presunzione d'accettazione della nazionalità, e non facilita l'acquisto di essa.

Ora, dicevo, questo è un errore; siamo in un periodo di trasformazione (sono passati molti anni da quel tempo; sono passati, credo, quindici anni); noi dobbiamo abbandonare questi pregiudizi o queste preoccupazioni che prevalsero nel Codice Napoleone.

Perchè Napoleone aveva concetti feudali in questa questione: i francesi dovevano rimaner sempre francesi e si dovevano chiudere le porte a quelli che potevano diventare francesi.

Noi, invece, dobbiamo aprire le porte a tutti quelli a cui si può aprirle, sempre con le debite cautele, affinchè non vengano poi talune importazioni non opportune. Ma, nelle condizioni presenti degli Stati moderni, l'aver creato grandi stabilimenti industriali e commerciali, deve essere un titolo di lode, che faciliti lo acquisto della cittadinanza. Se permene in Italia, per dieci anni, un industriale straniero, io gli facilito la via per diventare nazionale. Tanto meglio, se vengono in Italia stranieri, e portano impianti commerciali ed industriali, e se partecipano alla vita del paese. Forse un dubbio avrei sulla formula (ma non vengo a questi particolari); ed invece di dire: si siano resi notevoli servigi all'Italia soltanto, direi notevoli servizi anche commerciali o industriali, ma la formula del disegno di legge può pure accettarsi in via di applicazione, tanto più che, tolta la necessità della legge, dato il diritto di accordare la cittadinanza per atto di Governo e sentito il parere del Consiglio di Stato, la cosa è più facile.

S'immagini uno che abbia creato un grande stabilimento industriale, che stia in Italia da dieci anni e che dia da vivere ad una massa di operai; ma chi non riconoscerà come derivanti da costui quei tali vantaggi di cui parla l'articolo del disegno di legge?

Io dicevo dunque che noi non possiamo impedire, anzi dobbiamo favorire questa corrente; dobbiamo facilitare il ricupero della nazionalità perchè quando si sa che non si deve attraversare una lunga serie di pratiche, di spese, per ricuperare la nazionalità, tanto più facilmente si può avere un ritorno in Patria di coloro che sono andati a cercar fortuna all'estero e l'hanno trovata ed hanno acquistata un'agiatazza della quale naturalmente il paese approfitta.

Questi sono i tre criteri fondamentali sui quali poggia il disegno di legge, che io, per quanto poteva, ho dimostrato che deve essere accettato, appunto per i suoi concetti informativi, cioè, quello di facilitare l'acquisto della cittadinanza a stranieri; di facilitarla, sia per gli organi che devono provvedere, sia per le condizioni per le quali si deve conseguire, ed infine di facilitare grandemente il ricupero della nazionalità a tutti gli italiani che l'avessero perduta per la necessità di aggregarsi agli Stati dove si sono trasferiti, o per altre ragioni loro

personali, o per interesse di lavoro assolutamente inevitabile e giustificato.

Pertanto credo che, senza entrare in particolari dei quali discorreremo a suo tempo, non possa cadere dubbio che, nella discussione generale del disegno di legge, il nostro voto debba essere completamente favorevole.

Io vorrei solamente richiamare l'attenzione dei ministri e dell'onorevole relatore ora, perchè potrebbe sfuggirmi poi, oppure potrei non trovarmi presente alla discussione degli articoli, sull'articolo 15 del progetto in cui è detto:

« È equiparato al territorio del Regno per gli effetti della presente legge il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano ».

Ora questo articolo mi ha destato una certa preoccupazione, perchè noi creiamo, se questo articolo passerà, l'equiparazione delle Colonie al suolo italiano per tutti gli effetti della legge. Ora con la frase: agli effetti delle leggi in rapporto ai vincoli di sangue, voi vi potete trovare di fronte a razze, a organismi, a tradizioni diverse; vi potete trovare di fronte ad un complesso di questioni che mi paiono grandemente pregiudicate da una disposizione generale.

È vero che si dice « salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano », ma questo significa che poi con le leggi speciali bisognerà ordinare *ex novo* tutto quello che si è fatto in via di massima con questo articolo. (*Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri fa segni negativi*).

Onorevole sottosegretario di Stato, non dia alle mie parole un valore diverso di quello che è nel mio pensiero; non voglio dire che si abbia a respingere assolutamente l'articolo; verrei meno alla promessa di non entrare nell'esame dei singoli articoli.

Io non voglio dire che questo articolo, così come è formulato, ammetta un principio errato, nè io lo combatto. Non sarebbe, come ho detto, il momento di discuterlo, ma rilevo soltanto la gravità delle conseguenze di esso se non se ne limitano la portata e gli effetti. Dico dunque che fin da ora ho voluto rilevare questi miei dubbi e questi miei scrupoli perchè questo articolo mi preoccupa un po'. Epperò dobbiamo dargli quel significato di una dichiarazione, la quale va poi modificata o distrutta dagli ordinamenti speciali di ciascuna colonia. I quali ordinamenti dovranno contemplare la materia della cittadinanza volta per volta, rifacendo tutto il lavoro che ha fatto la legge nei rapporti sia dell'acquisto sia della perdita e del ricupero della cittadinanza. Compito un po' difficile, che forse si potrebbe evitare, se questo articolo lasciasse impregiudicata la questione del regolamento della cittadinanza nelle rispettive colonie, secondo le varie condizioni delle colonie stesse.

Non ho che un'ultima parola da dire e chiedo scusa di avere intrattenuto la Camera più di quanto mi ero proposto. Io credo che veramente sia una necessità di approvare con urgenza questa legge che è stata esaminata con tanta cura e tanta diligenza dal Senato, ed approvarla come omaggio doveroso a tutta quella grande massa di italiani che vanno all'estero, che sono ancora in una condizione giuridicamente e politicamente disagiata di fronte alla nostra legislazione vigente.

Abbiamo un caso recentissimo, il quale per quanto dolorosamente ci abbia sorpreso, pure ci richiama a provvedere. Abbiamo il fatto ultimo gravissimo della espulsione di tutti gli italiani dall'Oriente. Molte e molte migliaia d'italiani tornano in Italia cacciati dalla condotta aspra e guerresca....

*Una voce.* Barbara.

GRIPPO... della Turchia; vengono in Italia, e molti di questi si troveranno a dovere e voler profittare della legge, se la legge sarà immediatamente approvata. E probabilmente... (*Movimenti del deputato Fusinato*).

L'amico Fusinato, che è molto competente, pare che abbia dei dubbi...

FUSINATO. — Sono già italiani.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. — Sono tutti italiani. Anzi li vogliono forzare a cambiare nazionalità, ma invano. Non l'hanno voluta cambiare, e ciò fa onore al nome italiano.

GRIPPO — Sta bene e me ne compiaccio. Però ho letto che molti di questi figli d'italiani parlano il francese, non l'italiano.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. — È un'altra questione. Però non hanno voluto cambiare la coscienza e la nazionalità italiana.

GRIPPO — Questo, onorevole sottosegretario di Stato, dimostra che non m'ingannavo quando dicevo che il sentimento d'italianità che è rimasto in tutti gli emigrati dimoranti negli Stati del Sud-America e in Oriente, è un vincolo permanente che onora grandemente il sentimento nostro e il sentimento italiano di razza, che dovrà certamente risollevarsi dopo queste magnifiche manifestazioni, reali non poetiche, non astratte, del valore italiano.

E questo valore dovunque manifestatosi recentemente, nelle industrie e nei commerci e nella guerra, (*Bravo!*) servirà a rinsaldare sempre più questo sentimento. Ma noi che dobbiamo essere grati a tutti quegli italiani, che hanno mantenuto vivo questo sentimento malgrado l'abbassamento politico in cui si era, dobbiamo loro rendere anche noi un tributo non poetico, non solo a parole, ma reale. E il tri-

buto che ad essi si può dare, senza parlare d'altri, è questa legge, la quale viene a facilitare per tutte le vie la condizione di questi italiani che sono all'estero.

E tengo a notare anche un'altra cosa, che può grandemente onorare questa nostra seconda Italia, a notare, cioè, che, mentre molti avevano il dubbio, ed alcuni specialmente stranieri, l'enunciavano con ironia, che il giorno in cui noi avessimo avuto bisogno dei giovani che si trovavano all'estero, essi sarebbero stati sordi alla voce della patria, invece sono tornati ed hanno dato al mondo questo magnifico spettacolo di patriottismo, spontaneamente, senza eccitazioni, senza nessuna delle coercizioni che la legge dava come arma allo Stato. Il che dimostra che il sentimento di nazionalità non è un astratto sentimento che accompagna l'italiano all'estero, ma un sentimento vivo, efficace e potente, che lo porta a tutte le conseguenze, anche le più aspre; che non è, come dicevo, un puro vincolo di sentimentalità storica o di ricordi, ma un vincolo reale, pratico ed efficiente.

Credo che la Camera, approvando il disegno di legge, già studiato con tanta cura e con tanto amore e approvato dal Senato, adempierà ad un debito di riconoscenza verso tutti questi italiani che con i fatti, e non solo con le parole, hanno dimostrato di essere meritevoli che noi li consideriamo come figli e come fratelli, come già li abbiamo considerati fino ad oggi. E non ho altro da dire. (*Vivissime, generali approvazioni. — L'onorevole ministro guardasigilli, l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri e molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI — Onorevoli colleghi! consentitemi brevissime considerazioni obbligate al tema, anche perchè, avendo questo disegno di legge una tal quale attinenza, e non direi poca, col nostro problema della emigrazione, ebbi già precedentemente ad occuparmene; e questo mi giustifica se anche io vi infliggo un po' del mio dire.

Anzitutto devo rendere omaggio alle considerazioni elevate che il nostro maestro (parlo per mio conto), che ha preso per primo la parola, ha fatto in ordine ai principî che governano questo disegno di legge, principî giusti e ispirati a quella sapienza, della quale ci furono maestri i nostri predecessori.

Parlo del concetto informatore della nazionalità e della cittadinanza, concetto il quale, come diceva molto saviamente l'egregio oratore che mi ha preceduto, ha preso la sua ispirazione più da concetti politici che da concetti giuridici e si informa a quel principio sacrosanto e fermo che è la base di ogni nazionalità e di ogni cittadinanza, cioè, sull'*ius sanguinis*, contrapposto all'*ius territorii* o *ius loci*.

Non posso dimenticare quanto l'illustre Mancini, maestro nella

materia, diceva: « la cittadinanza deriva dalla razza e questa, e non il territorio, costituisce il precipuo elemento della nazionalità ».

E ancora « Il principio di nazionalità sovrasta all'altro quanto l'uomo alla natura esteriore, lo spirito alla materia. L'uomo nasce membro di una famiglia, la nazione è un aggregato di famiglie; egli è cittadino col padre suo, ma il luogo dove nasce dove domicilia e dimora non hanno valore ».

Tanto è vero che il nostro codice, anche precedentemente all'attuale disposto di legge, con i suoi statuti personali, accompagna i cittadini, anche fuori del territorio. Dunque è l'*ius sanguinis*, che predomina e che stabilisce la base della cittadinanza e della nazionalità.

Non per questo non si deve avere considerazione anche dell'*ius loci* e dell'*ius territorii*, i quali vengono in sussidio, quando la condizione dell'uomo è tale che egli non abbia nessuna patria. Allora dobbiamo ricorrere all'esperienza, che ci viene dall'*ius territorii*.

Dunque plaudiamo a questo disegno di legge che allarga la sfera della cittadinanza e della nazionalità, allargando le facoltà comprensive, direi così, di questo attributo, ed estendendolo in modo, che nessuno dei cittadini possa trovarsi sul nostro territorio senza aver assunto una qualità, relativamente alla posizione politica del nostro paese. Questo è il primo concetto, che mi incoraggia a dare il mio voto alla presente legge.

Ma, si dice: noi ci troviamo di fronte a dei casi, che meritano seriamente la nostra attenzione. Si potrà adottare il sistema, patrocinato da taluno, della doppia cittadinanza. Quale condizione è fatta ai nostri emigranti all'estero, che per il fatto di essere colà, o di esservi nati, debbono subire questa cittadinanza per le leggi nazionali? Io non credo che il legislatore italiano debba preoccuparsi troppo di questa condizione di cose.

Credo che vi siano fenomeni che valga meglio osservare, secondare, per vedere di trarne le conseguenze, senza pretendere di disciplinarli, perchè questo sarebbe uno scopo assolutamente irraggiungibile. Ciascun Stato è padrone di governare come crede i cittadini, che colà nascono, o colà si trovano, e quindi noi, come diceva egregiamente l'ottimo oratore, che mi ha preceduto, non possiamo che facilitarne il più che sia possibile il ritorno di questa nostra gente, che va all'estero, ispirata e costretta dal sentimento onesto, plausibile e lodevolissimo di migliorare la propria condizione economica.

Noi dobbiamo facilitare questo ritorno nello Stato, questo ricupero della cittadinanza, che io vorrei riconoscere come non mai perduta; e disciplinare la materia in modo, che il fatto solo del ritorno ed il fatto di una dichiarazione, non di voler riprendere la cittadinanza, ma di volersi fermare presso di noi, debba far sì che questa cittadinanza rimasta sospesa riprenda vigore, e venga riacquistata dal nostro concittadino, che è tornato in patria.

Ogni formalità che noi possiamo suggerire od ordinare ad un cittadino, perchè sia obbligato a domandare ciò che egli, secondo me, ritiene di non aver mai perduto, è un onere che offende la sensibilità e la dignità del cittadino; ragione per cui non vorrei che nella legge fossero consegnate discipline procedurali, all'infuori del fatto determinato dal ritorno, e, più che dalla dichiarazione, dall'essenza della dimora, dalla residenza in paese.

Sono certo che noi non possiamo pretendere di recuperare tutti quelli che vanno all'estero. Ci sono di quelli che vi si insediano, più che per altro, per ragioni di affari, e sono attaccati là per questo motivo, più che per altre considerazioni.

Ho avuto occasione, e ne ho sempre frequentemente, di conoscere i sentimenti di questa nostra gente, e so che molti tornerebbero volentieri. Sarà anche un mezzo secolo, un secolo, che le loro famiglie si trovano all'estero, ma il desiderio della patria si mantiene ancora vivo in loro, e ce lo dimostra il fatto che, di quando in quando li vediamo tornare, sia pure per breve ora, in Italia, secondo che la condizione delle cose e dei loro affari lo consente; ma lo spirito italico non li abbandona, il sentimento della patria, ripeto, è in loro vivissimo.

Certo è che, nel rinnovarsi e nel riprodursi della famiglia, ci sono di quelli che restano là, che si immobilizzano nel nuovo territorio, ma questi sono inconvenienti, ai quali non possiamo riparare, e che bisogna subire.

Ho sentito dall'ottimo oratore che mi ha preceduto narrare della penosa impressione avuta, perchè, specialmente nell'Argentina, accade che, principalmente nei ragazzi, nei bambini, si sta divulgando quasi un sentimento di rinascimento e di vergogna a confessarsi italiani, e preferiscono di essere chiamati argentini.

Ora io credo che questi sieno fenomeni contingenti, temporanei, passeggeri.

Come ho già detto, ho sentito molti di coloro che bazzicano, e non poco, per le Americhe, e vi restano per anni, ed io son certo che, se voi poteste confrontare l'idea che essi avevano del nostro paese, dopo i disastri disgraziatamente avuti in tempi passati in Africa, con quella che essi hanno oggi, in seguito ai fatti gloriosi delle nostre truppe, ai successi che abbiamo oggi ottenuti sullo stesso territorio africano, vedreste la grande differenza che corre. Io ho avuto occasione di constatare in queste conversazioni come la notizia di questi fatti, delle vittorie nostre in Africa, abbia all'estero tale un'eco di simpatia e di plauso, da non potersi immaginare, mentre nel passato noi vi eravamo completamente screditati.

Allora, quando si parlava di italiani, si diceva: Cosa volete parlare d'italiani, che sono stati battuti perfino dagli abissini?

Eravamo screditati a tal punto che non fa meraviglia se nelle scuole, nei giuochi, sulle piazze, nelle loro conversazioni questi bambini, la cui mente è fresca e si plasma come cera molle, riportassero quella impressione e la ripetessero.

Ma, se, al giorno d'oggi, noi sentissimo quegli stessi bambini, se al giorno d'oggi, noi avessimo qui l'eco di quello che di noi si dice all'estero, ci accorgeremmo che la condizione del sentimento al riguardo dell'Italia, in quei paesi, è molto mutata, e che l'Italia ha guadagnato molto, che il nostro prestigio all'estero è sensibilmente accresciuto, e ce ne dobbiamo gloriare, e dobbiamo essere riconoscenti a quei nostri fratelli, che tanto hanno contribuito a rialzare questo prestigio.

Dunque sono fenomeni passeggeri, che non possono avere un'influenza continuativa. Ma facilitiamo, come ripetevo e ripeto volentieri, a questi nostri concittadini il ritorno.

Nessun onere, nessun obbligo: il fatto stesso del ritorno valga di per sè.

E poichè noi siamo in materia di facilitazioni, vorrei osservare qualche cosa che richiama l'attenzione agli articoli 7 e 8, mi pare, di cui poi si ha la sintesi, se così mi fosse permesso di dire, nell'articolo 9.

Noi sappiamo che vi sono paesi i quali, per il fatto della nascita nei loro territori, non solo affibbiano la cittadinanza *iure territorii*, *iure soli*, ma obbligano anche al servizio militare.

Ora, noi avevamo ottenuto che questa gente la quale ha dovuto prestare forzatamente, per le condizioni fatte dalla legge del luogo, il servizio militare, non fosse più obbligata, ritornando in patria, a prestare il servizio militare presso di noi. E la cosa era stata consegnata in una disposizione precisa della legge del 1910, mi pare all'articolo 33.

Questa condizione di cose è mantenuta, mi sembra, dalle nuove disposizioni, perchè l'articolo 9, se non erro, ribadisce la condizione di fatto acquisita in forza della legge del 1910. Ma vi è una considerazione però nell'articolo 8 al comma 3, che mi ha sollevato un dubbio.

Dice il comma 3: « chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio, perde la cittadinanza ».

Ora, io faccio un po' il caso pratico. Un Tizio è all'Argentina o al Cile, per esempio. Capita l'età nella quale è chiamato a prestare il servizio militare e deve prestare questo servizio. Credete voi che il Governo italiano possa in questa condizione di cose richiamare il militare che è là, che presta servizio?

*Una voce* — Se presta servizio volontariamente!...

CAVAGNARI — Ma, volontariamente qui non è detto, mi pare!...

Ora io dico, siccome questo Tizio fa un servizio a corso forzoso, chiamiamolo così (*ilarietà*), siccome fa un servizio obbligatorio, credete voi di potergli imporre di abbandonare il servizio, per ritornare in Italia? Allora voi lo fate diventare disertore in quel paese, nel quale non potrà più ritornare. E qui voi gli concederete, gli restituirate anzi, quella cittadinanza che, secondo me, non aveva perduto, perchè il fatto di aver assunto un servizio all'estero, in forza di una legge che lo impone, non può causare perdite di sorta ai nostri concittadini, anche quando, essendo in servizio militare, non potessero corrispondere ad una intimazione nostra, con la quale vorremmo che abbandonassero quel servizio.

A dir la verità non ho ben compreso questa disposizione, che mi pare contenga una contraddizione con ciò che dispone la legge del 1910; ma, ad ogni modo, ne riparlerò nella discussione degli articoli, a meno che il relatore, che ci ha offerto una relazione così preziosa, non voglia prima illuminarmi su questo punto.

E non avrei altro da aggiungere, anche perchè mi riservo, se sarà il caso, di fare qualche osservazione sugli articoli.

Non mi rimane che rallegrarmi di questa nuova tappa verso ciò che dovrebbe essere sancito da un codice internazionale. In questo campo l'Italia fu esempio di civiltà; con l'articolo 3 del codice civile essa ha offerto un pegno di solidarietà sociale, di fraternità, concedendo agli stranieri tutti i diritti civili. E, se una cosa vi è da deplorare, è che, all'infuori dei nostri vicini, i quali però si sono riparati dietro la reciprocità, presso gli altri popoli, questo nostro principio non abbia trovato accoglienza. Poco importa però che la profezia del Pisanelli, come osserva il relatore, non si sia in questo punto avverata; il principio è tale che farà cammino.

Non solo nel campo del diritto marittimo e commerciale sarebbe desiderabile ottenere la unificazione di certi principi giuridici, i quali debbono oltrepassare tutte le frontiere, in nome dell'equità, dell'onestà dei criteri, su cui sono basate, ma sarebbe bene ottenerla anche nel campo della cittadinanza, perchè ciò faciliterebbe di molto la posizione delle diverse nazionalità, raggiungendosi così quella finalità che fu il pensiero costante dei nostri maggiori, dal Mancini al Mamiani, ed a tanti altri.

E non potrei chiuder meglio il mio dire che augurandomi che all'Aja, dove così di frequente si adunano i rappresentanti delle potenze, ma dove una volta osservai (e lo dico senza mancare di riverenza) che si andava facendo passeggiar per la medesima non ~~se~~ quali animali (*si ride*) poichè si parlava molto e si concludeva poco; i nostri rappresentanti, in nome dell'umanità e della civiltà, vogliano

patrocinar questa idea della unificazione dei codici, come avviamento ad una nuova èra di pace e di solidarietà fraterna dei popoli. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

GALLO — Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come è noto, vien sottoposto al nostro esame dopo di avere formato oggetto di una ampia ed elevata discussione nell'altro ramo del Parlamento, ed io prendo a parlare dopo che due oratori, l'uno specialista, l'onorevole Grippo, l'altro generico, l'onorevole Cavagnari, hanno portato il contributo delle loro osservazioni nella discussione del disegno di legge medesimo in questa sede.

Ora io penso che, se è sempre utile quando si tratta di disegni di legge che già abbiano ottenuto il suffragio dal Senato, e in ispecie di disegni di legge che riguardano riforme di diritto privato, il rian- dare al dibattito a cui essi diedero luogo in quel Consesso, perchè molto è da apprendere dalle discussioni che si svolgono nell'aula se- rena di Palazzo Madama; non meno utile, e certo più pratico è il seguire gli oratori che ci hanno preceduto, perchè così si evita la ri- petizione di giudizi e di obiezioni, su cui dapprima ci si era fermati, ma che poi, alla luce della discussione, sono apparsi infondati od erronei.

Così, appunto perchè sono rimasto perfettamente convinto delle ragioni addotte in Senato dall'onorevole ministro, dall'onorevole rela- tore dell'Ufficio centrale e dall'autore del progetto, onorevole Scialoja, sulla questione della doppia cittadinanza, nulla dirò in ordine alla questione medesima, se non per approvare che concetti così vecchi e da lungo tempo superati non abbiano trovato posto in questo disegno di legge.

Così, ancora, nulla ripeterò, per non deturparlo, di quanto è stato detto con tanta maggiore autorità dall'onorevole Grippo.

Tuttavia, io credo che su due punti i dubbj non siano stati di- leguati; epperò su di essi insisterò. Se essi non riusciranno di grande interesse, non voglia la Camera darne colpa a me; ma voglia, piut- tosto, tener conto del mio desiderio, della mia buona intenzione di non ripetere cose già dette.

Ma prima di venire alla discussione di questi due punti, mi si consenta di esprimere una parola di lode all'onorevole ministro per aver mantenuto e fatto suo questo progetto e una parola di lode all'onorevole Alfredo Baccelli, associandomi in ciò a quanto ha detto l'onorevole Grippo, per l'ammiratissima sua relazione, che viene ad arricchire la letteratura parlamentare di questi ultimi tempi.

L'utilità di una legge organica in materia di cittadinanza, che è stata rilevata dall'onorevole Grippo con speciale riguardo al lato

politico dell'istituto stesso, è dimostrata pienamente io credo, dallo stato della legislazione vigente, legislazione tutta frammentaria e in taluni punti anche contraddittoria. Chi voglia oggi conoscere le norme regolatrici della cittadinanza nel nostro diritto deve fare ricorso a tre leggi: al codice civile, alla legge sull'emigrazione e alla legge sulla cittadinanza del 1906, proposta dall'onorevole Sonnino.

Non è un caso isolato nella nostra legislazione questo che un istituto giuridico, regolato in origine dal codice civile, sia stato in seguito modificato da una legge speciale, di guisa che le norme regolatrici dell'istituto stesso siano andate frazionate fra il codice civile e la legge speciale; ma nel caso della cittadinanza, credo che vi sia qualche cosa di più grave e di più enorme della frammentarietà delle disposizioni regolatrici.

Noi abbiamo veduto entrare in vigore la legge sull'emigrazione, la quale, fra l'altro, in contrasto con le disposizioni del codice civile, non ammetteva la perdita della cittadinanza da parte di chi assuma un impiego all'estero senza il consenso dello Stato italiano; e ciò per il concetto nobilissimo che lo Stato, piuttosto che avversare, debba desiderare che i propri cittadini siano chiamati all'estero a funzioni pubbliche, perchè così la nostra emigrazione assume ad un carattere più civile, perchè così gli emigranti nostri vengono a rappresentare veramente una forza politica e intellettuale e sono posti in grado di fare maggiore onore al nome italiano.

Orbene, mentre con la legge della emigrazione si veniva ad abolire quella causa di perdita della cittadinanza, e quindi si veniva implicitamente ad abolire anche il numero 3 dell'articolo 11 del nostro codice civile; rimaneva in vita il numero 3 dell'articolo 13 del codice stesso, che non ammette il riacquisto della cittadinanza da parte di chi conservi un impiego all'estero.

E non si creda che si tratti di dissonanza che risulti, diciamo così, solo sulla carta; si tratta, invece, di una illogicità grave, che ha avuto effetti certamente non buoni in taluni giudizi rimasti memorabili.

Non ho, infatti, che a ricordare una sentenza della Corte di cassazione di Roma, la quale annullò una sentenza della Corte di appello solo perchè questa aveva avuto il torto di applicare il diritto vigente.

Evidentemente la Corte di cassazione aveva giudicato alla stregua del numero 3 dell'articolo 11 del codice civile, mentre la Corte d'appello aveva applicato la legge sulla emigrazione, che il numero 3 dell'articolo 11 del codice civile aveva abolito!

A me pare, dunque, che non occorra dimostrare quanto l'unificazione delle norme regolatrici della cittadinanza riesca utile; epperò credo che non si debbano lesinare le lodi all'onorevole ministro, non solo per aver fatto suo il progetto Scialoja, ma anche per aver fatto

in modo, con la sua autorità parlamentare, che il disegno di legge venisse portato presto alla discussione del Parlamento.

E vengo alle due osservazioni, che avevo in animo di fare.

La prima riguarda una questione di metodo, circa la formazione della legge fondamentale.

Notava un illustre cultore del diritto civile che non vi era ragione alcuna, dovendosi procedere a regolare l'istituto della cittadinanza, di sottrarre al codice civile l'istituto medesimo, per farne oggetto di una legge speciale.

Io convergo nell'opinione del senatore Chironi, che espresse appunto questo concetto in Senato, e non già perchè non voglia che si attenti all'integrità del codice civile (al quale riguardo dirò anzi in seguito qualche cosa), ma perchè non riesco a vedere la ragione pratica per la quale, dovendosi disciplinare l'istituto della cittadinanza, che forma già oggetto di un titolo, del primo titolo del nostro codice civile, si debba lasciarlo fuori del codice.

Prescindo dalla questione dell'importanza maggiore o minore del diritto di cittadinanza. Lascio quindi da parte la questione se dal diritto di cittadinanza, come dice l'onorevole Baccelli nella lucidissima sua relazione, derivino tutte le conseguenze di diritto pubblico e privato che più interessano la collettività od i singoli: ovvero se, come disse l'onorevole Scialoja in Senato, una gran parte del contenuto del diritto della cittadinanza sia andato perduto dopo che le legislazioni moderne hanno ammesso al godimento di molti diritti civili anche gli stranieri.

E metto da parte anche la questione, su cui insistette l'onorevole Scialoja stesso, circa il minor rispetto che l'italiano debba al codice civile in confronto al rispetto che il francese deve al codice Napoleone, in quanto il codice Napoleone fu opera originaria, mentre il codice civile nostro è opera derivata.

La questione va posta, secondo me, in termini differenti. E certo che, presto o tardi, si dovrà addivenire ad altre e molte riforme di istituti di diritto privato, perchè nessuno più riconosce nel diritto quel carattere assoluto che gli veniva attribuito dall'idealismo metafisico; ma tutti sentiamo invece, che ad ogni novità nello assetto economico della società debba corrispondere un diverso indirizzo della legislazione.

Ma io mi domando: vorremmo noi lasciare che anche il codice civile diventi semplicemente un ricordo e che, con leggi e leggine speciali, si provveda a modificare altri istituti? Sono già innanzi al Senato altri due disegni di legge, che riguardano riforme di diritto privato: l'uno sulla trascrizione e l'altro sulla filiazione naturale.

Orbene, anche questi disegni di legge rimarranno fuori del codice?

L'argomento che fu portato a sostegno della opportunità di prov-

vedere a questa riforma con una legge speciale, è questo: poichè il numero degli articoli del titolo del codice civile nel quale si tratta della cittadinanza, non corrisponde perfettamente al numero degli articoli che verrebbero a costituire questa nuova legge, non si possono gli articoli di questa legge trasportare nel codice senza alterare la numerazione tradizionale del codice stesso.

Ora l'argomento non mi sembra convincente. In primo luogo, si può rispettare la numerazione tradizionale sol che si aggiunga al numero degli articoli le indicazioni *bis*, *ter*, *quater*, ecc., come si è fatto in tante altre leggi e senza inconvenienti di sorta.

In secondo luogo, poi, io credo che, più del numero tradizionale, ciò che interessa rispettare è il principio della codificazione, che è gloria nostra, e che, se qualche cosa vi sia da conservare, sia precisamente il *sistema* del nostro diritto civile; e poichè il codice rispetta il sistema, ed il sistema nel nostro diritto si apre appunto con l'istituto fondamentale della cittadinanza, dello stato dei cittadini, non vedo la ragione per la quale questo istituto si debba sottrarre al nostro codice e debba formare oggetto di una legge speciale. Io mi auguro, perciò, che l'onorevole ministro vorrà fare in modo che le disposizioni di questa nuova legge vengano incorporate nel codice civile.

L'altra osservazione riguarda la rinuncia tacita alla cittadinanza. Come ha detto testè l'onorevole Grippo, questo disegno di legge, come, in genere, tutta la legislazione vigente nella stessa materia, poggia su un principio di piena libertà, tanto che è ammessa la rinuncia alla cittadinanza. Ma io credo che ancora meglio rispettato sarebbe quel principio, se fosse ammessa nel disegno di legge anche la rinuncia tacita: naturalmente in casi eccezionalissimi, ben determinati e precisati, come, per esempio, cito l'esempio del Fiore, che leggevo ieri sera, del cittadino italiano che abbia abbandonato il proprio domicilio ed abbia stabilito il domicilio elettivo all'estero, per un periodo ininterrotto di dieci o venti anni. Non faccio proposte concrete, perchè è desiderio di tutti che questa legge non sia modificata e non torni al Senato; mi limito a pregare l'onorevole ministro di volere studiare se non sia il caso di provvedere in questo senso.

Ma giacchè sono a parlare, consenta la Camera, se non la ho troppo infastidita (*No! No!*) che aggiunga poche altre parole, rivolte più specialmente all'onorevole ministro in tema non strettamente attinente a questo disegno di legge sulla cittadinanza, ma che mi vengono suggerite dal fatto stesso della discussione del disegno medesimo.

Nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1910-11, l'onorevole Fani, allora guardasigilli, ci fece conoscere, dirò così, ufficialmente, che la Commissione per la riforma del diritto privato, istituita nel 1906 e disciolta poi dall'onorevole Scialoja nel 1910, per essere ricostituita in modo diverso, era

venuta nella conclusione che tre istituti giuridici meritassero più urgente riforma e precisamente: la cittadinanza, la filiazione naturale e la trascrizione, e che, per questi tre temi, la Commissione stessa aveva formulato tre schemi di disegni di legge, i quali poi, dall'onorevole Scialoja, erano stati presentati al Senato.

Ora non è il caso di vedere se la Commissione colpi nel segno dando la preferenza ai tre argomenti, che ho ricordati. A me preme, soprattutto, di constatare che la Commissione per la riforma del diritto privato rispose, sin dai primi anni (a differenza di moltissime altre Commissioni del genere) agli intendimenti del ministro proponente ed alle aspettative del paese, e di augurarmi che quella iniziativa non vada perduta. Certo, con la presentazione di questi tre disegni di legge, non si può dire sia esaurito il campo vastissimo delle riforme del diritto privato, che nessuno più considera, come dicevo poc'anzi, come una rocca inespugnabile, per quanto il contrasto degli interessi di classe e le tendenze conservatrici del diritto costituito ritardino e rendano estremamente difficile qualsiasi emenda di essi.

Ma vi sono istituti giuridici sui quali l'efficacia del rinnovamento degli studi morali, politici e sociali si è fatta già largamente sentire.

Ricordo che un nostro eminente giurista diceva che, come noi non ci accorgiamo dell'aria se non quando non possiamo respirare, così non ci accorgiamo dell'esistenza del diritto se non quando esso non risponde più ai nostri bisogni. Ora io dico: se il rinnovamento degli studi morali ha indotto alla presentazione di un disegno di legge sulla filiazione naturale; se l'efficacia de' nuovi studi politici ci ha condotto alla presentazione di questo ottimo disegno di legge sulla cittadinanza; su ciò, che sulla trasformazione di altri istituti giuridici possa il rinnovamento della scienza più nuova, la sociale, nulla è stato ancora definito.

Onde io prenderei occasione da questa discussione per pregare l'onorevole ministro affinchè l'iniziativa della nomina di quella Commissione del diritto privato, iniziativa dovuta ad un suo predecessore, onorevole Finocchiaro-Aprile, la cui memoria so che le è carissima, non vada perduta. So bene che l'attività di tutti i guardasigilli è stata per lunghi anni assorbita dalla riforma giudiziaria e dalla agitazione della classe interessata.

Ma ora, per fortuna, di tutti, non meno dei magistrati che del pubblico, pare che anche questa gironda sia per tacere, perchè il Parlamento si appressa a discutere il nuovo ordinamento giudiziario.

Volga ora, onorevole ministro, la sua attività, che è così feconda, ad un campo più nobile, le sorrida una meta più alta ed avvicini il diritto alla vita. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

FUSINATO — Desidero di esporre io pure alcune considerazioni, assai succinte, d'indole generale, su questo disegno di legge. Non vorrei portare una nota troppo diversa da quella degli altri miei colleghi, dichiarando di non avere per esso uno straordinario entusiasmo. E si badi che, accanto a questa mia dichiarazione, ne voglio subito aggiungere un'altra, e cioè la mia ammirazione per i giuristi eminenti che hanno contribuito alla redazione del progetto: da Vittorio Scialoja, anzitutto che l'ha elaborato, all'attuale ministro della giustizia che l'ha accettato e strenuamente difeso; da Vittorio Polacco che ne fu, al Senato, sapientissimo ed arguto relatore, al nostro collega Baccelli che ne ha accolto e sostenuto le conclusioni in una relazione veramente e sotto ogni punto di vista pregevolissima. Ma non è, assolutamente, colpa degli uomini. È la materia stessa che rende, non dico difficile, ma impossibile di fare in Italia una buona legge sulla cittadinanza.

In verità, le condizioni infinitamente svariate, in cui si svolge il nostro grande fenomeno dell'emigrazione, influiscono e debbono influire in maniera altrettanto svariata sul regolamento del vincolo giuridico che deve unire gli emigrati alla loro terra d'origine.

È impossibile contenere in una legge generale tutte queste innumerevoli forme. Le regole che si addicono all'individuo che isolatamente emigra, non possono essere convenienti per governare l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza in relazione a quelle centinaia di migliaia di italiani che, oltre il mare ed oltre i monti, in mezzo a genti straniere hanno creato una nuova grande Italia fuori d'Italia.

Ancora: le condizioni morali, politiche, giuridiche, per esempio, delle nostre grandi colonie nell'America del Sud, sono profondamente diverse dalle condizioni dei grandi nuclei italiani dell'America del Nord; e le une e le altre poi sono tutt'altra cosa delle nostre colonie in Levante.

È impossibile che una legge, la quale non può procedere che per precetti generali, dia soluzione generale e soddisfacente a queste multiformi situazioni di fatto, che domandano diverse soluzioni di diritto.

Ben so che le disposizioni del nostro codice civile, fatto in una epoca in cui le nostre grandi emigrazioni transoceaniche può dirsi che ancora non esistessero, sono quanto mai deficienti.

Ma non si è abbastanza rilevato che, nella realtà, avvengono e sono avvenuti una quantità di accomodamenti di fatto, di adattamenti, di taciti compromessi, in virtù dei quali si è creata una situazione di cose più che tollerabile.

Avviene infatti, da un lato, che l'acquisto, da parte di tanti nostri italiani, della cittadinanza straniera, rimane quasi sempre ignorato

in Italia; cosicchè, quando essi ritornano fra noi, sono sempre considerati come italiani; dall'altra parte, è raro il caso che i nati da italiani all'estero siano regolarmente iscritti nei registri del nostro stato civile.

Si aggiungano le istruzioni, che saggiamente il Ministero degli affari esteri dà agli agenti consolari e diplomatici, di non applicare con severità eccessiva i principî del codice civile relativi alla perdita della cittadinanza, e le tendenze egualmente lodevoli della giurisprudenza; al quale proposito l'onorevole Grippo ha testè opportunamente ricordato come la nostra magistratura non applichi la disposizione del codice civile, concernente la perdita della cittadinanza, ai casi di cittadinanza imposta da leggi straniere senza la volontà dell'individuo; e si avranno così le vere ragioni per le quali, ripeto, nonostante le deficienze della legge, si è creata una condizione di cose più che tollerabile, la quale non dà luogo, in pratica, a gravi inconvenienti nè a gravi lagnanze; e tutti i conflitti irriducibili, tutte le difficoltà insuperabili che dovrebbero essere la conseguenza logica delle leggi e che si temono e si suppongono da chi studia il codice a tavolino, nella pratica non si verificano, e vengono felicemente superate dalla virtù dei fatti.

Questa medesima situazione, credetemelo, onorevoli colleghi, rimarrà anche dopo questa legge; la quale lascerà le cose su per giù come sono; e sarà bene che così sia; perchè se la legge volesse essa direttamente affrontare quelle difficoltà e per virtù propria risolverle, non vi riuscirebbe mai.

Del resto non disconosco tutte le ragioni, già in parte accennate dai colleghi che mi hanno preceduto, per dimostrare la convenienza della legge; e io ben volentieri la legge accolgo: ma non vorrei che sulla sua pratica importanza si concepissero speranze eccessive; e vi chiedo facoltà di esporvi, in ordine ad essa, alcuni apprezzamenti che ne toccano più il lato, dirò così, politico che quello strettamente giuridico, e che riguardano appunto i suoi rapporti con i bisogni, i desideri ed i voti di coloro che più vi hanno diretto interesse, e cioè i nostri connazionali che vivono all'estero.

Non che io reclami per essi il diritto di farla essi questa legge; e neanche credo che i loro interessi, per quanto importanti, debbano premere e vincere tutti gli altri; ma credo che debbano essere presi nella più seria considerazione, e, per quanto è possibile, soddisfatti.

Or gli Italiani all'estero hanno avuto occasione di manifestare, con forme precise e solenni, questi loro desideri e bisogni, nei due Congressi che si sono tenuti qui a Roma, nel 1908 e nel 1911. E si conceda a me di essere qui in certo modo l'interprete di quei voti, adempiendo, con ciò vorrei quasi dire ad un dovere professionale, avendo avuto l'onore di essere il presidente di una Sezione e il presidente generale del secondo di quei due memorabili Convegni.

Ora se io volessi riassumere la voce che viene a noi legislatori, tutta concorde, da quei Congressi, la esporrei così:

« Voi dovete rinunciare (ci dicono quei nostri fratelli che vivono all'estero) a risolvere con le vecchie formule giuridiche i problemi nuovissimi che in ordine alla cittadinanza ha fatto sorgere il nuovo e grande fenomeno dell'emigrazione italiana per la quale un sesto della nostra popolazione vive fuori d'Italia, per la quale, ogni anno, un milione di nostri lavoratori parte e ritorna solcando e risolvendo il mare.

« Ricordatevi (essi ci dicono) che non per diletto noi abbiamo abbandonato la nostra terra, ma per cercare all'aspro problema della vita una soluzione men dura di quella che ci era consentita in patria; fate che, almeno, le patrie leggi non ci rendano ancor più difficile quella lotta; non impediteci, quando la necessità ce lo imponga, di procurarci, nel paese dove viviamo, gli strumenti politici e giuridici che sono necessari per poter più efficacemente combattere nella dura battaglia; e non malediteci se lo facciamo; non create un conflitto acuto e pericoloso fra i doveri che ci vorrebbe imporre una rigida legge e le necessità della nostra vita nuova; e se, costretti da una dolorosa necessità, noi acquistiamo la cittadinanza locale non consideratelo come un atto contrario alla patria; e forniteci piuttosto il mezzo per poter poi ritornare di nuovo e tutti interi all'Italia quando cessi quella situazione. Ciò che a voi, ciò che a noi preme, è di tenerci uniti alla patria; e quello che occorre a tal fine, soprattutto, è di conservare vivo, con tutti i mezzi, nel nostro cuore e nel nostro spirito, il sentimento e il carattere italiano, l'amore e la coscienza della patria lontana; non date troppa importanza a ciò che in molti casi si riduce per noi ad un mero simbolo giuridico, ad una vana ombra, quando non diviene un penoso imbarazzo.

« E quanto ai figli di noi italiani, nati in America, accettate una situazione che non è nè in nostro, nè in vostro potere di modificare.

« Certamente sarebbe infinitamente meglio che non fosse così; ma è così: essi, nati in un paese straniero, dove debbono e vogliono vivere, vogliono anche appartenere ad esso.

« Oh, se bastasse una dichiarazione della nostra legge per tenerli a noi avvinti di fatto e di diritto! Ma a questo vano tentativo, d'imporre una cittadinanza che essi non vogliono, non dà all'Italia un soldato di più, e le dà invece molti cuori di meno. Esso crea una situazione per la quale a questi figli d'italiani rimangono aperti tutti i paesi del mondo, meno proprio l'Italia, dove non possono recarsi senza essere costretti agli obblighi militari, e dove invece è da credere che a preferenza di ogni altro paese i genitori li manderebbero, ad istruirsi e a educarsi.

« E, mentre, pertanto, il nostro interesse ci deve spingere a far sì che si concili l'inevitabile acquisto della cittadinanza straniera con

l'affetto per la patria dei genitori e degli avi, veniamo invece ad escludere i mezzi più utili onde quell'affetto dovrebbe alimentarsi, e rendiamo ad essi spiacente la patria italiana che si rappresenta come una imposizione ritenuta ingiusta, come una minaccia di doveri e di pene, anzichè come una sorgente di diritti, di sentimenti e di protezioni ».

Questa, onorevoli colleghi, se io ben la ho compresa e se ben la ho riferita, è la voce che gli Italiani da ogni parte del mondo ci inviano. E uno dei compiti più gravi di quei due Congressi che ho ricordato, fu appunto quello di conciliare questi sentimenti e questi bisogni con tante altre e diverse esigenze, che pure hanno diritto di considerazione, e di trovare una adatta formula giuridica che li soddisfacesse. Le discussioni che a tale proposito ebbero luogo, non avrebbero potuto essere più interessanti, più appassionante e istruttive.

Fu esclusa la prima soluzione che era stata proposta, sulla base della cosiddetta doppia nazionalità: una espressione infelice che copre un concetto giuridicamente errato, ma una tendenza a mio giudizio giusta; e dopo molte discussioni si giunse infine a una formula di conciliazione, la quale ebbe l'approvazione unanime di tutto il Congresso, nel quale non soltanto erano rappresentati gli italiani all'estero, ma altresì molti e insigni italiani residenti in Italia.

In quale considerazione sono stati tenuti da questo disegno di legge i voti così espressi dai convegni degli italiani all'estero? Troppo poca, mi si conceda di dirlo; ed è proprio questa la mia maggiore lagnanza, ed è a ciò che si riferisce la preghiera che io rivolgo al Governo e alla Commissione.

Questo disegno di legge, pure così pregevole sotto tanti punti di vista, troppo insufficientemente provvede alla tutela e alla soddisfazione dei giusti bisogni dei nostri connazionali che vivono all'estero. Esso anzi, sotto un certo punto di vista, sembra collocarsi in una tendenza contraria, e segna quasi un regresso.

Dovrò riservarmi alla discussione degli articoli di meglio dimostrare queste mie affermazioni, perchè mi avvedo che l'ora incalza. Basterà che io ricordi adesso tre punti, che cito a sussidio e dimostrazione delle mie parole: 1° la abrogazione dell'articolo 36 della legge 31 gennaio 1901, che dava speciali facilitazioni per la concessione della cittadinanza agli italiani residenti all'estero e la cui scomparsa (come lo stesso onorevole relatore lealmente riconosce) rappresenta un regresso; 2° l'articolo 7 del disegno di legge, il quale non soltanto non accoglie il voto espresso dagli italiani all'estero nei loro congressi, del quale io mi son fatto interprete presentando un apposito emendamento, ma va ancora più indietro di ciò che l'originario disegno di legge Scialoja pur concedeva, e che io, come minimo di concessione, sarei disposto ad accettare, se non potessi ottenere di più; 3° per ciò che riguarda il riacquisto della cittadinanza (che è la parte più pra-

tica del disegno di legge), rilevo che mentre in un altro disegno di legge presentato dal Governo il 12 marzo 1910, dal titolo «Provvedimenti riguardanti l'emigrazione» si conteneva un articolo, 35-*bis*, che consentiva il riacquisto della cittadinanza a chiunque rientrasse nel Regno (domandando, per altro, bisogna dirlo, una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza straniera), nell'attuale disegno di legge si richiede invece, per chi ha perduta la cittadinanza italiana per acquisto di cittadinanza straniera, la residenza per due anni nel Regno.

Io confido che il Governo non vorrà rifiutarsi ad accogliere qualche equa modificazione, nell'ordine di idee da me manifestato.

Ho sentito esprimere la preoccupazione di dovere eventualmente rimandare il disegno di legge al Senato. Ma non saprei perchè ciò dovrebbe trattenerci dal cooperare, invece, con l'altro ramo del Parlamento, perchè la legge risulti quanto migliore si possa.

Questo disegno di legge, già lo dissi, non rappresenta nessuna urgenza immediata. E si tratta, d'altronde, di modificare una legge fondamentale del diritto pubblico e del privato; nessuna cautela può essere eccessiva e nessuna ponderazione esagerata.

Ricordiamo altresì che sei milioni d'italiani viventi all'estero attendono questa legge, e guardano ad essa. Anche dal punto di vista politico, non sarebbe bene mostrare che in così poco conto furono tenuti i loro voti e i loro desideri.

Vedo qui presente il ministro degli esteri; ed io spero di avere a tale fine il suo consenso e la sua cooperazione preziosa. Mi affidano anche le nobili parole che egli pronunciava, ora è giusto un anno, nel suo discorso bellissimo all'inaugurazione del secondo Congresso degli italiani all'estero: «Il Governo ed il Parlamento aspettano (egli diceva) dai vostri dibattiti valido sussidio di proposte efficaci, dettate dalla vostra esperienza pratica».

Alcune non gravi modificazioni saranno sufficienti per dare bastante soddisfazione a quei voti. Il Governo non vorrà opporsi ad accoglierli; e sarà, allora, con compiacimento completo che potrò dare anche il mio voto a questo disegno di legge. (*Vivissime approvazioni* — *Congratulazioni*).

## Seguito della discussione del disegno di legge: Sulla cittadinanza

Prima tornata di venerdì 7 giugno 1912

Presidenza del Vice-Presidente Girardi

PRESIDENTE — L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali, intese a definire i conflitti, che sorgono fra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati, dove predomina il *ius loci* ».

CABRINI — Non nutrendo un'eccessiva simpatia per le discussioni accademiche, mi sono iscritto per fare, più che altro, una dichiarazione di voto, o, meglio, di non voto: una dichiarazione d'astensione motivata.

E strano che una riforma, la quale riguarda un così poliedrico problema quale è quello della cittadinanza, venga innanzi alla Camera nelle condizioni in cui viene questo disegno di legge.

Tutti ricordiamo come in Senato la riforma suscitasse uno dei più nobili dibattiti: il Senato occupò parecchie sedute nella discussione generale e in quella degli articoli, discussione nudrita dai più insigni giuristi di quell'Assemblea.

Da noi, invece, la riforma arriva in questa fine di stagione, strozzata in una specie di pregiudiziale raccomandata così dalla relazione del Governo, come dalla relazione della Commissione: La Camera discuta, ma non modifichi; nessuna modificazione, perchè si renderebbe inevitabile il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Ben comprendo che vi siano leggi alle quali, in certi momenti della storia, in certi frangenti parlamentari, occorra conferire carattere d'improrogabilità; ma, francamente, io ho cercato invano nella relazione dell'onorevole ministro, nella relazione del mio amico onorevole Baccelli, nei discorsi pronunciati nella precedente seduta anti-meridiana, la ragione, un'ombra di ragione, realmente capace di giustificare una tale urgenza. Ho cercato invano!

Vorreste voi forse invocare la disposizione contenuta nell'ultimo articolo per cui la legge dovrebbe andare in vigore col primo luglio 1912? Certo meglio era che il progetto di legge fosse venuto innanzi alla Camera, come era andato davanti al Senato, senza un termine inciso in un dato giorno del calendario, bensì con la solita forma: Tanti mesi dopo... con quel che segue. Ma quante altre volte il Parlamento, trovatosi dinanzi a disposizioni come questa, ha superato la difficoltà semplicemente spostando il termine? Io non vedo quale rovina d'interessi provocheremmo se dovessimo sostituire alla frase: «la legge andrà in vigore col primo luglio 1912», un'altra che, per esempio, così suonasse: «la legge andrà in vigore col primo gennaio 1913»: oppure — e sarebbe anche più corretto: «La legge andrà in vigore tanti mesi dopo la sua approvazione».

Ho sentito parlare di riforma attesa, con ansia, da imponenti masse di nostri connazionali! Non facciamo, di grazia, della letteratura. Come si è vissuto cinquant'anni col vecchio regime, mi pare che sei mesi più o sei mesi meno non siano tal cosa da poter pregiudicare le sorti della nostra emigrazione. Anche perchè mi pare alquanto artificioso e retorico questo rappresentare al nostro pensiero le grandi masse di emigrati rimpatrianti alle prese con difficoltà insormontabili per il ricupero della cittadinanza.

La riforma, diciamolo, non si presenta con alcun carattere di urgenza; talchè quando uno degli oratori ha cercato di invocare un fatto concreto (l'onorevole Grippo, per esempio, che l'altro giorno ci procurò così squisito diletto intellettuale con quel suo lucido e fluido discorso), ha citato un fatto inconcludente: si riferì, cioè, ai ventimila italiani cacciati dalla Turchia, i quali per altro non hanno mai perduto la cittadinanza, tanto che la patria loro riapre le braccia senza bisogno di infrangere alcuna disposizione di legge.

Si aggiunga che la riforma è una riforma parziale, dichiarata tale dallo stesso illustre presentatore del disegno di legge, onorevole Scialoja, dichiarata tale dall'eminente uomo che in Senato riferì e difese con tanto calore e con tanto interesse il disegno di legge, l'onorevole Polacco.

Del che è così convinto anche l'onorevole relatore, che scrive: «Sarebbe, per altro, illusione il credere che a tutti i gravi inconvenienti che oggi si riscontrano ponga riparo l'approvazione del presente disegno di legge. Alcuno certo ne rimuoverà; ma altri, e forse i maggiori, rimarranno».

Ciò constatato, parmi malagevole impresa arrivare alla conclusione della urgenza per mettere noi in condizione di rispondere semplicemente col sì o col no alla proposta del Governo e del Senato; o di sparare a polvere, abbandonandoci ad una discussione teorica, improduttiva.

Certo, anche così circoscritto, il disegno di legge contiene disposizioni interessanti: sarebbe settario, sarebbe anzi puerile, ridicolo il negarlo: ma data appunto l'importanza di alcune disposizioni, dato appunto l'addentellato che esse offrono a proposte di emendamenti e di sviluppi; data altresì la deferenza che dobbiamo agli uomini illustri che hanno creato e condotto tra noi il progetto, mi pare proprio che dovremmo tutti rifiutarci di rispondere a monosillabi, oppure a fare dei discorsi unicamente per affaticare i nostri collaboratori della stenografia.

E c'è un'altra considerazione che dovrebbe consigliare Commissione e Governo ad abbandonar la pregiudiziale del non modificare: ed è questa.

Nell'altro ramo del Parlamento la discussione fu alimentata specialmente da eminenti giureconsulti: qui sarebbe opportuno che potessero largamente discutere, con la possibilità di arrivare a delle modificazioni, coloro che vivono in mezzo alla realtà della vita vissuta.

In un punto della sua nitida relazione, l'onorevole Scialoja rappresentava così i due aspetti del problema disciplinato: « Due aspetti sostanzialmente diversi del rapporto che la legge è destinata a governare, uno individuale e l'altro collettivo, vogliono essere tenuti costantemente presenti, in guisa che nelle disposizioni della legge trovino la loro più adeguata disciplina giuridica tanto il fatto del singolo che si comporta e si muove secondo lo stimolo dei suoi interessi e sentimenti particolari, quanto il fatto di queste grandi masse che vanno e vengono ed agiscono, secondo l'impulso di forze economiche e sociali di cui subiscono l'impressione non solo, ma il legislatore deve sotto entrambi questi aspetti possibilmente tener conto di una grande varietà di principi e di norme tanto diverse quanto sono diverse le condizioni dei paesi dove si recano le correnti della nostra emigrazione europea e transoceanica ».

E qui magistralmente scolpito il concetto della riforma; son qui rappresentati i fenomeni a cui essa si riferisce: talchè balza dalle parole dell'autore del disegno di legge la dimostrazione che ad una discussione simile sarebbe opportuno partecipassero gli uomini della scienza e quelli della esperienza pratica, la quale può imporre soluzioni repugnanti a certe formule giuridiche.

Entrando nel merito, dichiaro che non mi stupisco affatto di vedere rifiutato e dal disegno di legge dell'onorevole Scialoja, dalla relazione Polacco, dal voto del Senato e dalla relazione del nostro collega Baccelli e dalla vostra, onorevole guardasigilli, la soluzione della doppia cittadinanza.

Confesso che chiunque vive in mezzo alle correnti di emigrazione e ne conosca da vicino i bisogni, la prima volta che sente parlare di

doppia cittadinanza si trova irresistibilmente tratto a simpatizzare per essa che si presenta come soluzione a caratteri semplici e suggestivi; ma è anche certo però che, esaminata da vicino la questione, pure cercando e frugando nelle pagine dei più illustri e fervidi fautori della doppia cittadinanza, non si riesce a trovare ciò che occorre per far tacere dubbi e preoccupazioni.

Io ho studiato con grande cura, e con tutta la deferenza dovuta a così egregie persone, le pubblicazioni dell'insigne Buzzatti e gli studi del Samama, ho seguito, insieme con altri colleghi, le discussioni fattesi al primo e al secondo Congresso degli italiani all'estero sull'argomento; ma, ripeto, per quanto l'idea della doppia cittadinanza si presentasse anche a me con caratteri seducenti, ho continuato e continuo a non sentirmi tranquillo nè nei riflessi del cittadino appartenente a due nazioni nè in quelli del paese di origine e del paese di immigrazione: eccetto che non si tratti di una cittadinanza viva parallela a una cittadinanza dormiente o sospesa: nel qual caso proprio non vedo la utilità della combinazione.

Senza contare poi che anche i più appassionati fautori della doppia cittadinanza ne circoscrivono l'importanza a una parte sola della nostra emigrazione, affermando, come il Buzzatti affermò, che la riforma gioverebbe solo a una parte delle nostre correnti emigratorie, a quelle che si dirigono all'America latina, la doppia cittadinanza non venendo chiesta per le nostre correnti avviate ai paesi di Europa così densi di popolazione nè per quelli che si dirigono agli Stati Uniti dell'America del Nord.

Ad ogni modo sta aperta dinanzi a noi una strada, segnata con segno sicuro dai relatori del Senato e della Camera, ed a rendere evidente la quale io mi sono permesso di presentare il testè letto ordine del giorno, su cui dirò fra poco brevissime parole.

Però, anche non accogliendo il concetto della doppia cittadinanza, mi pare che si potrebbe fare un passo oltre la troppo timida linea segnata dall'articolo 8 e a correggere la quale, se non avessimo l'entrave di quella tale pregiudiziale, basterebbe accogliere l'emendamento dell'onorevole Fusinato.

Questo articolo 8 segna una linea, la quale è indubbiamente più timida di quella che era stata segnata dallo Scialoja. Nella sua relazione al Senato l'onorevole Polacco scolpisce nettamente le due tesi estremiste. Dice una tesi: uno Stato, che ha dei propri cittadini i quali vanno all'estero, non deve per nessuna ragione e in nessun tempo considerarli perduti: essi gli devono appartenere sempre: e devono appartenergli anche i figli ancorchè nati su suolo straniero, sotto qualsiasi legislazione. Italiani a qualunque costo, dunque! Così la italianità diventa una specie di camicia di Nesso che nessuno deve levarsi di dosso... con quanto profitto della nazione francamente non so.

Pare a me che una nazione abbia bisogno di cittadini, i quali sentano il desiderio prepotente di appartenerele; non di condannati ad una nazionalità.

Contro tale tesi estremista si accampa l'altra, che afferma doversi abbandonare senz'altro al suo destino l'emigrato o il di lui nato in terra dove domina il *ius loci*, sino al giorno in cui egli faccia atto di **volontà per ridiventare italiano**.

Dichiaro subito che a questa seconda mi accosto fiducioso; poichè penso che, o la forza di attrazione del paese nostro è tale da agire potentemente nel campo del sentimento e degli interessi materiali, e gli emigrati e i loro nati ritorneranno a noi spontaneamente; o son più forti le suggestioni del paese di immigrazione, e contro esse si infrangerà ogni artificio di legge, e questa riduce la cittadinanza a una **specie di laccio da gettarsi al collo di gente che fugge**.

L'onorevole Scialoja, ripeto, aveva segnato una linea di mezzo tra le due tesi estreme, proponendo che i figli degli italiani, nati in quei paesi dove domina il *ius loci*, fossero considerati cittadini italiani fino al ventunesimo anno; arrivato al quale il nato di nostra gente in una di quelle terre, automaticamente perderebbe la cittadinanza nostra, salvo ch'ei facesse un atto di volontà per dire: io restar voglio italiano, ed **alla protezione delle leggi italiane mi affido**.

Il Senato invece ha voluto spostare la linea intermedia, quasi equidistante; e l'ha spinta verso la soluzione nazionalista, stabilendo che a ventun'anno il nato di nostra gente debba, per perdere la cittadinanza italiana, dichiarare di ciò volere.

L'opzione verrebbe indirizzata in senso opposto: il che esporrà indubbiamente una quantità di nostri emigranti, le cui condizioni intellettuali sono quelle che tutti sanno (dopo parecchi giorni di apologia del cittadino analfabeta, possiamo permetterci di accennare alle deficienze e alle debolezze dell'egregio personaggio?) li esporrà a subire le conseguenze di una formalità trascurata o ignorata.

Ho cercato, attraverso alla relazione e nelle discussioni del Senato, ragioni persuasive di tale modificazione, ma, francamente, di persuasive non ne ho trovate affatto. Talchè mi resta questa impressione non lieta nell'animo: che voi vi proponiate di fondare la conservazione **dell'italianità, sulla ignoranza**. Al qual proposito vi devo ricordare le fiere proposte del nostro Parlamento allorquando il Brasile, col decreto 15 dicembre 1889, affermò che trascorsi due anni ogni straniero immigrato nel Brasile sarebbe stato incorporato nella nazione brasiliana qualora non avesse fatto atto di dichiarazione di volere continuare ad appartenere al proprio paese. Indubbiamente il Brasile speculava sopra l'ignoranza degli immigrati nelle sue terre, prevedendo che un certo numero di questi non avrebbe saputo o potuto fare tale dichiarazione.

Un brasiliano *malgré lui*, passi; ma un italiano!...

Vero è che l'eminente relatore del Senato accenna a ripari, scrivendo: « Sarà questione di provvedimenti speciali, forse di varia portata, a seconda dei paesi esteri in cui un cittadino italiano si trova, provvedimenti da prendersi con altre leggi e che non è il caso di introdurre in questa, destinata a regolare la cittadinanza in generale e non già i molteplici e svariati suoi effetti ».

Non è che in una opportuna nota, che l'egregio relatore richiama uno dei voti più importanti del Congresso degli italiani all'estero, il seguente ordine del giorno del commendatore Chicco:

« Il Congresso, pur riconoscendo che le questioni relative al reclutamento militare debbono essere regolate anzitutto secondo le supreme esigenze della difesa della patria, presenta, per quanto siano compatibili con tali esigenze, la seguente proposta: che i figli degli italiani nati e domiciliati in paesi in cui la cittadinanza è imposta per il solo fatto della nascita, siano prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

Tutto ciò è però nel campo delle ipotesi: e mentre oggi ci si offriva una felice occasione di discutere, con l'intervento del ministro della guerra, questa parte della riforma, in così stretta relazione con le disposizioni che stiamo esaminando, resta invece nella sua asprezza il capoverso ultimo dell'articolo 8, che dice così:

« La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salvo le facilitazioni concesse dalle leggi speciali ».

Ho detto con intenzione che avrei desiderato una larga discussione anche per farvi intervenire il ministro della guerra; perchè parmi giunta l'ora di risollevarne una questione alla quale, ripeto, dato il carattere accademico della discussione nostra, oggi soltanto accenno: l'opportunità di attenuare il carattere di favoritismo di classe impresso nelle disposizioni contenute nell'articolo 33 della nostra legge sull'emigrazione, riguardanti il servizio militare.

Lietissimo della disposizione del comma 2 dell'articolo 33, che disciplina le dispense provvisorie dal presentarsi alle armi; mi compiaccio della disposizione al comma 4 dello stesso articolo sui permessi di rimpatrio per due mesi; e anche sono contento che i ministri della guerra e della marina possano, caso per caso, e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovano di compiere un regolare corso di studi. Ma io avrei voluto qui il ministro della guerra, e una discussione più ampia, per domandare se sia giunto il momento di allargare queste facilitazioni poichè di esse possono giovare non già i figli del grosso della nostra emigrazione, ma i figli di quella parte privilegiata di essa i quali vengano in Italia per compiere gli studi. Per i figli degli emigranti proletari altre disposizioni si rendono doverose!

La chiave di volta di questo progetto è l'articolo 9, articolo che disciplina il ricupero della cittadinanza. Premetto una dichiarazione: credo il ricupero reso assai più frequente e assai più agevole dall'opera delle cose, dalla evoluzione dello strumento di trasporto, che non dall'opera delle leggi.

Una sinonimia nella nostra letteratura di emigrazione è stata rivoluzionata da questa evoluzione dello strumento del trasporto: quella tra « emigrazione temporanea » e « emigrazione continentale »; quella tra « emigrazione transoceanica » ed « emigrazione permanente ». Oggi non più: la rapidità dei trasporti ha rivoluzionato questi termini; e, come leggevo in questi giorni in una delle più dotte e interessanti pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione, lo studio del Beneduce sui rimpatri (1), si va verificando un lento ma graduale ed irresistibile trasformarsi di una parte dell'emigrazione permanente in temporanea anche attraverso gli oceani.

Dai dati raccolti dal Beneduce, integrati con quelli della Commissione di emigrazione del Governo degli Stati Uniti, emerge che l'ottanta per cento dei nostri emigrati agli Stati Uniti rimpatria dopo essere stato all'estero meno di cinque anni; e trascuro di accennare al fenomeno dell'emigrazione al Plata, dove la nostra gente, con la sua mirabile energia, riesce a ritrovare l'estate mentre l'inverno ha arrestato il lavoro sui campi della patria.

Malgrado ciò, indubbiamente, l'articolo 9 ha la sua importanza, e l'altro giorno fui molto preoccupato ascoltando l'amico onorevole Fusinato affermare che con esso va distrutta una delle agevolazioni della legge sugli emigranti; e mi associi con tutto il cuore alla sua critica contro l'obbligo dei due anni di residenza per il ricupero della cittadinanza.

Consultata però la discussione svoltasi al Senato, m'imbattei in una analoga osservazione fatta dal senatore Garofalo, che provocò una chiara risposta da parte del relatore Polacco; risposta che io mi attendo di sentire anche dal relatore onorevole Baccelli e dal guardasigilli: che cioè l'obbligo di due anni non è una condizione *sine qua non*, ma piuttosto una maggior facilitazione.

Il comma 2° dell'articolo 9 stabilisce esplicitamente che « chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene e provi di aver rinunciato allo impegno o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno della rinuncia la propria residenza nel regno ».

(1) « Saggio di statistica dei rimpatriati dalle Americhe » (con due cartogrammi) elaborato dal Dott. A. BENEDEUCE, in *Bollettino dell'Emigrazione*, anno 1911, n. 11. (N. d. C.).

E il comma 3 soggiunge « dopo due anni di residenza nel regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera ».

Su questo punto così importante amo leggere le parole del senatore Polacco in risposta al Garofalo: « Basta la dichiarazione da parte dell'interessato di abdicare alla cittadinanza estera e il fatto che egli entro l'anno torni ad avere le residenza nel regno. Ma poi per ulteriore agevolezza si è detto che, se costui si trova a risiedere da due anni fra noi anche se non ha emessa la dichiarazione, questo fatto della residenza sia da considerare tanto eloquente da surrogare la dichiarazione mancante. È un'agevolezza ulteriore dunque che abbiamo accordato ammettendo la dichiarazione espressa di rinuncia alla cittadinanza straniera ed insieme la virtù del tacito consenso come ad essa equipollente ».

Tuttavia a me pare che — pur lasciando il disegno di legge così com'è — pure accettando ciò che l'articolo dei provvedimenti Tittoni non prescriveva (articolo stralciato in vista di questo disegno di legge) e cioè, che il Governo italiano possa rifiutare il recupero della cittadinanza al rimpatriato che rifiene indegno per avere, ad esempio, fatto all'estero la spia, mi pare che ci si potrebbe avvicinare al recupero automatico della cittadinanza — stabilendo nel regolamento l'obbligo da parte dell'impiegato del comune, innanzi al quale si presenti il rimpatriato per fare le sue dichiarazioni di residenza, di soccorrere a quella che potrebbe essere l'ignoranza o la dimenticanza dell'emigrato, provocandone la dichiarazione insieme a quella di residenza.

Così facendo si potrebbe rendere anche più largo il numero di coloro che automaticamente, alla tedesca, si troverebbero rivestiti del diritto di cittadinanza.

DANEO — È automatico anche da noi.

CABRINI — Quasi automatico, scusi: ma quel periodo di tempo...

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — È necessario per dimostrare che egli ha desiderio di risiedere in patria.

CABRINI — È questo che non è sufficiente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti* — Si sostituisce alla domanda il fatto della residenza.

CABRINI — Il legislatore, preoccupato dell'interesse del nostro paese, non deve mettere termini: quando l'emigrante torna in patria, nell'atto stesso in cui fa dichiarazione di residenza nel suo comune, dichiara anche di diventare cittadino italiano, pur restando nel Governo il diritto di negargli la cittadinanza se....

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — È chiaro.

CABRINI — Non è chiaro abbastanza.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — È il caso del numero 1 e del numero 2.

CABRINI — Credo di conoscere da vicino gli emigranti; tengo perciò conto delle loro condizioni intellettuali e osservo che molto gioverebbero ai funzionari del comune, perchè nel momento in cui ricevono la dichiarazione di residenza, facciano presente ai rimpatriati la disposizione sul ricupero.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti* — E questione di regolamento.

CABRINI — D'accordo; e l'ho dichiarato. Non vi chiedo una disposizione di legge, ma un impegno per il regolamento.

Ora giustifico anche con due parole il mio ordine del giorno. In uno dei Congressi degli italiani all'estero, su proposta del senatore Polacco (il quale seguì con grande amore la discussione del secondo, ma non credette di parteciparvi, perchè la sua grande correttezza gli impose molta riservatezza nella sua qualità di relatore del disegno di legge), su proposta Polacco veniva approvato il seguente ordine del giorno: « Il Congresso, riconosciuta la necessità di una legge la quale provveda sul diritto di cittadinanza, considerando poi la varietà di aspetti che assume e gli interessi che genera l'emigrazione a seconda dei paesi a cui è diretta e dei particolari conflitti che sorgono a tale riguardo fra le disposizioni della legislazione nostra e quella degli Stati d'America, dell'Impero britannico e di altri dove il *ius soli* predomina, fa voti che tali conflitti si definiscano per via di convenzioni internazionali, per escludere che si possano nell'avvenire adottare criteri vari da paese a paese, e per ammettere eventualmente e disciplinare in dette convenzioni il fenomeno della cittadinanza ».

Tali convenzioni non sono che poche. Il senatore Scialoja le richiama in una nota alla sua relazione: quella del 1868 col Nicaragua; del 1873 con Costarica; del 1888 col Messico e del 1890 con la Bolivia.

Con l'ordine del giorno proposto domando semplicemente che la Camera, aderendo all'ordine d'idee propugnate anche dall'onorevole Baccelli, esprima il voto che il Governo approfitti di ogni circostanza favorevole per moltiplicare questi rapporti internazionali di convenzioni in merito ai diritti di cittadinanza.

Chiudo, onorevoli colleghi, rinnovando una dichiarazione ed esprimendo un augurio.

La dichiarazione è questa: se permarrà, da parte del Governo e della Commissione, la pregiudiziale del non modificare, io non voterò contro, perchè ciò sarebbe contrario al giudizio che reco su talune disposizioni, ma mi asterrò dal voto, intendendo con ciò, per l'oggi e per l'avvenire, di significare il desiderio mio e di altri molti che riforme simili, di tanta importanza, non vengano in queste condizioni e con queste strozzature alla Camera.

Insieme con la dichiarazione di voto, un augurio; augurio che mi si leva dall'animo, ricordando l'ultima parte del mirabile discorso del nostro eminente collega Grippo, il quale affermava che ad elevare la nostra gente all'estero nella estimazione dei popoli che li ospitano e ad accrescere nella nostra gente emigrata il sentimento di affetto e di fierezza, varrà indubbiamente la vittoriosa affermazione presente delle nostre armi.

Ciò egli augurava; ed io, associandomi all'augurio, lo completo affermando che questo avverrà indubbiamente ove l'Italia, e in ciò tutti dobbiamo convenire, riesca a continuare lo sviluppo di quella sua magnifica ascensione che, iniziata dopo il 1900 con le libertà popolari, le quali fanno apprezzare alle nostre plebi il paese dove esse assurgono a dignità del popolo, si è svolta attraverso alle riforme nel campo della istruzione, degli orari, dei salari; in tutto quanto il campo della vita sociale.

Sono doloramente veri gli episodi, come quello accennato dall'onorevole collega Grippo, che ci diceva tutta la mortificazione dell'animo suo di patriota, quando ebbe a constatare, poche settimane fa, che figli nati da nostra gente in Argentina avevano perduto ogni simpatia e ogni affetto per l'Italia; che la origine italiana anzi nascondevano!

Potrei narrare altri episodi altrettanto dolorosi; potrei dire che, soprattutto nell'emigrazione nostra negli Stati del Nord-America, un senso di mortificazione prende giovinetti nati dalla nostra gente e istruiti da quello Stato, vedendo analfabeti il loro padre e la loro madre: perchè quei giovanetti non possono andar fieri di un paese che ha mandato i loro genitori in quelle condizioni di incoltura per il mondo!

Pochi giorni or sono ebbi l'onore di una conversazione con uno dei più eminenti nostri connazionali, da molti anni professionista in New-York. Gli mostrai il primo fascicolo della nuova serie dell'*Annuario statistico italiano*, sottolineando i mirabili progressi del paese espressi dalle cifre e dalle curve: le magnifiche conquiste dell'Italia industriale, dell'Italia agricola, dell'Italia del lavoro, in questo ultimo decennio. Egli mi disse queste parole: « Ah, se di questo lavoro si potesse fare un estratto e diffonderlo in inglese a migliaia e migliaia di copie nell'America del Nord, come varrebbe più di tanti discorsi e di tante leggi ad elevare nel concetto dei nord-americani la nostra patria! ».

Tali parole, onorevoli colleghi, mi pare che esprimano un grande ammonimento! (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRÉSIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO — Onorevoli colleghi, noi discutiamo e ci apprestiamo a votare la legge più importante per uno Stato, la legge che riguarda la cittadinanza, che è base ed origine di tutti i diritti civili e politici. E ci apprestiamo a votarla, dopo che questa legge è stata preceduta da un

lavoro legislativo veramente accurato, dopo la splendida relazione ed i discorsi in Senato dell'illustre professore Polacco, i quali, da soli, basterebbero a costituire una letteratura giuridica sulla cittadinanza e, dopo la pregevole relazione dell'egregio collega Alfredo Baccelli, che è veramente un gioiello letterario e giuridico.

Se non che, in questa relazione, me lo permetta l'amico Baccelli, c'è una preoccupazione troppo grande, la quale ha fatto piegare il suo ingegno di giurista a transazioni, veramente incredibili.

Il collega Baccelli è stato, troppo, preoccupato dall'idea che la legge si debba votare come ci è giunta dal Senato, senza ritocchi, senza modificazioni perchè non debba tornarvi ancora una volta. Si facciano — egli dice — tutte le discussioni che si vogliano, quasi noi fossimo qui chiamati a fare delle sedute puramente accademiche, ma senza toccare una parola, senza modificare un articolo, senza aggiungere una disposizione. E così è giunto fino al punto di cadere in una contraddizione stridente, perchè, mentre egli stesso nota le deficienze che presenta, in certi punti, il disegno di legge, e di fronte all'articolo 17, che abroga tutte le leggi precedenti, arriva alla conseguenza strana di sostenere che il Governo, nel dettare le norme di applicazione della legge, potrà emendare quelle disposizioni che, oggi, noi non dobbiamo modificare, ed integrare le deficienze che nel disegno stesso egli riscontra e riconosce.

Ma vi ha di peggio. Egli giunge persino a sostenere che, il magistrato, il quale dovrà giudicare in base a questa legge, si potrà giovare delle dichiarazioni del tale senatore, del tale deputato o del tale ministro per decidere cosa contraria o diversa da quello che la legge, nel suo testo, apertamente dispone.

Per queste ragioni mi sono indotto a prendere la parola in questa discussione.

Io ritengo che noi dobbiamo discutere, liberamente e senza vincoli, questa legge per approvare quanto ha fatto il Senato, se lo riteniamo giusto, per emendarla e migliorarla dove possano riscontrarsi delle deficienze o dei difetti.

Se ci sono disposizioni, che hanno bisogno di un ritocco, si emendino. Se si deve aggiungere od integrare una delle norme che esso contiene, si aggiunga o si integri.

Non sovvertiamo i principî, affidando al Governo di emendare o modificare quello che noi abbiamo votato.

Con la speranza, quindi, che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno recedere dall'idea di non toccare questo disegno, mi permetterò brevi osservazioni su quelle disposizioni, che ne costituiscono la spina dorsale.

Esso, come è stato avvertito nella relazione, come fu ripetuto dal relatore del Senato onorevole Polacco, parte da un principio fondamen-

tale: la cittadinanza deve essere unica, perchè *nemo duarum civitatum civis esse potest*.

Due cittadinanze non si possono ammettere, non si debbono ammettere; sarebbe, si è detto, un mostro giuridico. E per questo principio io non posso che lodare il disegno di legge.

Del resto l'Italia, che ha nelle disposizioni preliminari del suo codice civile gli articoli 6 a 10, in cui il genio di Pasquale Stanislao Mancini seppe formulare i principî più liberali e più evoluti del diritto delle genti; l'Italia, che, secondo si è detto, volle, con essi, codificare una legislazione ideale, perchè non poteva imporre quei principî agli altri Stati; l'Italia non poteva assolutamente, pur migliorando la legge sulla cittadinanza, rinnegare i principî che essa stessa aveva codificato, dimostrando, ancora una volta, di essere maestra del diritto a tutto il mondo civile.

Ora, mentre il relatore del Senato assicurava che la doppia cittadinanza era stata completamente bandita, che « di questa figura non era rimasta nemmeno l'ombra » curando financo « di evitare che la doppia cittadinanza, sia pure di straforo, ricomparisse »; mentre il relatore della nostra Commissione ciò ripete, ricordando, in una pagina densa di sapienza giuridica, gli insegnamenti dei più illustri scrittori di diritto, da Cicerone ai nostri giorni, io trovo in questa legge l'articolo 7 che non mi persuade, e che proprio fa a cozzo con il principio fondamentale della legge sull'unica cittadinanza, sull'unica nazionalità. È un articolo, che io potrei ammettere e giustificare in qualunque codice del mondo, ma in Italia, dove abbiamo codificato nelle disposizioni preliminari del codice civile, quelle norme di diritto internazionale, che formano un patrimonio giuridico, glorioso ed intangibile, non è possibile giustificarlo.

L'articolo comincia colle parole: « Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali.... »

E non c'era neppure bisogno di quelle parole, giacchè, se ci sono speciali trattati internazionali, le disposizioni generali cadono.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — No, i trattati internazionali non possono andare contro le leggi.

DI STEFANO — Adagio!... Ella intende accennare all'articolo 12 delle disposizioni preliminari del codice civile, ma non a proposito. I trattati internazionali non possono violare le leggi di ordine pubblico; ma le disposizioni dei trattati internazionali nei rapporti reciproci tra le nazioni, sempre entro i confini del nostro diritto pubblico, valgono a stabilire tutte quelle norme, che si credono meglio atte a disciplinare le reciproche relazioni.

Seguo pertanto, la lettura delle disposizioni:

«...il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dall'

quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana... ».

Dunque in base a questo articolo 7, ci sarà un individuo, che, per le leggi dello Stato, in cui nasce, è ritenuto suo cittadino e che noi al tempo stesso, per una semplice presunzione, riteniamo cittadino italiano.

Ora quale sarà la condizione di questo individuo? Egli avrà due nazionalità ad un tempo, quella del paese in cui è nato, che è la nazionalità di cui risentirà gli effetti, e la nazionalità italiana, che sarà semplicemente, presuntiva ed ideale. Giacchè, onorevoli colleghi, la cittadinanza italiana rappresenterà quel tale diritto in potenza, per cui il senatore Polacco osservava: *Non val la pena di creare un morto!* Quale sarà intanto, il beneficio che questo individuo ritrarrà dalla cittadinanza presunta di fronte alla cittadinanza effettiva? (*Commenti*).

Consideriamo questo individuo nella sua minore età. Anche minorenni, esso è un soggetto capace di diritti e quindi capace di trasmetterli ad altri.

Orbene, noi, con l'articolo 7 abbiamo creato un conflitto permanente nella condizione giuridica di questo presunto cittadino italiano.

Di fronte alla disposizione dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari al Codice civile, secondo cui lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla loro legge nazionale; di fronte all'articolo 7 pel quale « i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario »; di fronte all'articolo 8, in base a cui « le successioni legittime e testamentarie, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino »; di fronte all'articolo 9, che, nel suo capoverso, prescrive che « la sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti », questo individuo, avente, allo stesso tempo, due nazionalità, si troverà in un perenne contrasto. Noi abbiamo creato un conflitto per cui non si saprà mai in qual caso e fino a qual punto i suoi atti saranno validi ed efficaci e secondo quale legge dovranno essere regolati perchè, mentre noi rigarderemo questi atti alla stregua delle nostre leggi, nello Stato in cui egli è nato e di cui egli è considerato cittadino i suoi atti saranno valutati alla stregua di quella legge.

Supponiamo che questo individuo muoia e lasci dei mobili (consideriamo per ora il caso della minore età), noi vorremmo regolare la successione di essi, in base all'articolo 7 delle disposizioni preliminari del codice, colla nostra legge. E se egli avesse fatto delle disposizioni testamentarie, noi le vorremmo regolate dalla nostra legge. Ma, frattanto, i giudici della nazione, in cui è nato, avranno tutto il diritto di dichia-

raro cittadino di quel paese e ne regoleranno i beni e le disposizioni a norma delle loro leggi, senza che la nostra legge possa, in alcun modo, avere efficacia.

Si dirà: ma questo può avvenire in qualunque caso di conflitto internazionale.

E, fino ad un certo punto, è vero che ciò avviene in qualunque caso di conflitto internazionale. Ma noi, che facciamo una legge sulla cittadinanza e che non possiamo dimenticare i principi fondamentali codificati nelle disposizioni preliminari del codice civile, e precisamente nell'art. 7, non possiamo giustamente, giuridicamente, logicamente, derogarli con la presente legge. (*Benissimo!*).

Ma, onorevole ministro, andiamo pure avanti nella lettura di questa disposizione in cui si è pensato di aver codificato un correttivo che non esiste.

In questo articolo si soggiunge: «ma divenuto maggiorenne od emancipato può rinunciare».

E se mai non vi rinuncia, onorevole ministro, quale sarà la condizione di questo individuo emancipato o maggiorenne? Resterà, nello stesso tempo, cittadino dello Stato che lo considera tale, perchè nato in quel paese, e cittadino italiano per la nostra legge; giacchè, data la disposizione dell'articolo settimo, non è assolutamente possibile altra soluzione.

Voi, onorevole relatore, avete notato altri difetti dell'articolo 7, ma non li avete notati tutti; perchè non avete notato che questo articolo 7 viene precisamente in urto col concetto fondamentale dell'unica nazionalità, dell'unica cittadinanza, che è il pernio di questa legge.

Facciamo, onorevole ministro, una legge che faciliti allo straniero l'acquisto della cittadinanza e che faciliti al cittadino, che la perde, di poterla riacquistare; ma non mettiamo in questo disegno di legge, che è il più importante che una nazione possa votare, un'articolo, il quale contraddice non solo al principio fondamentale di questo stesso disegno di legge, ma anche ai principi fondamentali, che noi abbiamo codificato nelle disposizioni preliminari del codice civile, che rimangono, anche oggi, dopo cinquant'anni le disposizioni più ardite, più liberali, più conformi alle alte idealità del diritto delle genti.

Io accetterei in questa parte, l'articolo proposto dall'egregio collega Fusinato, che nella precedente seduta ci offerse un vero godimento intellettuale, quando, come egli disse, volle sfiorare gli argomenti principali relativi a questa legge. Egli, nella sua mente di giurista e di competente nelle materie di diritto internazionale, non poteva, assolutamente, accettare le disposizioni dell'articolo 7, che viene a rinnegare ogni sano principio di diritto, viene ad infrangere il principio dell'unica cittadinanza, dell'unica nazionalità. (*Approvazioni*).

Ciò premesso, concedetemi, onorevoli colleghi, che, brevemente, mi

occupi delle disposizioni fondamentali di questo disegno di legge, di quelle, cioè, che riguardano l'acquisto, la perdita, il riacquisto della cittadinanza.

L'egregio nostro collega Baccelli, in ordine all'articolo 4, relativo all'acquisto della cittadinanza, ebbe a notare che esso contiene una norma più generosa di quella della legge sull'emigrazione e dell'articolo 10 del nostro codice civile.

Egli nota le deficienze di quest'articolo e soggiunge: « a tale inconveniente vedremo in seguito, come possa ripararsi, senza modificare « il testo della legge ». E segue dicendo che colui il quale « deve applicare questa legge e che deve prima intenderla ed interpretarla, deve « considerare l'articolo unicamente come direzione indicativa per simili casi, e non mai come tirannica ed irrazionale norma, senza alcuna elasticità ».

Ed egli troverebbe il modo d'aggiustare, di colmare le deficienze dell'articolo 4, col famoso articolo 20 di questa legge, pel quale è demandato al Governo il potere di stabilire le norme per l'applicazione.

Ora, anzitutto, non debbo che ripetere quanto ho già detto.

Quando avremo fatto la legge, questa legge verrà nei casi di conflitto o di dubbi interpretata ed applicata dai magistrati; e, siccome il magistrato non ha e non deve avere altra guida che la legge, perchè le opinioni più o meno autorevoli manifestate dal relatore, da deputati e dal guardasigilli non potranno valere come autentica interpretazione, la quale, invece, dovrà farsi secondo il senso delle sue parole, così non credo che la opinione dell'egregio collega relatore possa adottarsi. Non potremo, quindi, affidarci all'art. 20 per emendarne la disposizione o per colmarne le deficienze. Dimostrerò, più tardi, che non lo possiamo fare, per un altro principio inderogabile. Ma, per ora, vi prego di considerare che, per l'articolo 4, « la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero, che abbia prestato servizio per tre anni allo stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero, che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero, che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione ».

Sicchè quest'articolo è, certamente, più benefico e largo della legge Sonnino del 1906, che richiedeva o quattro anni di servizio prestato allo Stato, o sei anni di residenza, o segnalati servizi. Ma c'era una disposizione, che era più larga e più benefica, ed era quella della legge sul-

l'emigrazione. Per questa legge, con decreto del ministro dell'interno e del ministro degli affari esteri, poteva concedersi la cittadinanza a chi, nato nel Regno e diventato straniero, perchè figlio minore di padre, che aveva perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre, che aveva perduto la cittadinanza prima della sua nascita, non avesse dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nell'anno della sua maggiore età, o avesse optato per la straniera.

La sola condizione imposta era la dichiarazione di fissare il domicilio nel Regno. Ora, perchè mai facendo una legge, che deve facilitare l'acquisto della cittadinanza, noi abbandoniamo una legge, che è più larga e più benefica? Con quale risultato, per quale scopo, per ragione d'indole giuridica e politica? Perchè mai, avendo, giustamente ed esattamente, il relatore notato che noi avevamo delle leggi più benefiche, non se ne è tenuto conto, in guisa che l'articolo 4 avesse potuto accogliere anche quest'altro modo di acquisto della cittadinanza?

Inoltre, nell'articolo 10 del Codice civile, avevamo un mezzo ancora più semplice: il decreto reale, con cui si concedeva la cittadinanza e si facevano acquistare tutti i diritti, senza bisogno di altre formalità.

E perchè mai noi, partendo dal concetto di facilitare l'acquisto della cittadinanza allo straniero, che viene nel Regno per fissarvi la sua residenza o per svolgervi la sua attività o per prestare servizio allo Stato, dobbiamo rinnegare quest'altro mezzo d'acquisto della cittadinanza, quando lo stesso relatore dovette notare che già avevamo codificato mezzi più acconci, più largi, più benefici di fronte allo scopo, che noi ci prefiggiamo con questa legge?

Io voglio sperare che, anche in questa parte, il ministro voglia abbandonare il veto, il *noli tangere* e voglia introdurre le benefiche disposizioni, di cui anche il relatore della Commissione ha dovuto ammettere la codificazione nella precedente legge, riconoscendone la maggiore liberalità in confronto dell'attuale, che noi ora vogliamo votare collo scopo di facilitare sempre più allo straniero l'acquisto della cittadinanza.

E passo oltre sulla perdita della cittadinanza. Su questo tema e sull'articolo 8, ha parlato già a lungo l'onorevole Cabrini, e, per non ripetere molte delle cose dette e non abusare della vostra attenzione, me ne rimetto a quanto è stato osservato.

Vengo, invece, all'articolo 9, che riguarda il riacquisto della cittadinanza: il punto più delicato e più interessante della legge attuale.

Giacchè, onorevoli colleghi, di fronte alla nostra emigrazione, di fronte ai nostri concittadini, che vanno nei paesi transoceanici per cercarvi lavoro e mercede, e che in quelle lontane contrade lavorano e soffrono per accumulare un peculio che li metterà in grado di ritornare un giorno alla patria sospirata, questa ha un doppio dovere: di non impedire che essi acquistino la cittadinanza nei paesi dove vanno, per essere ivi rispettati; di facilitare loro il riacquisto della cittadinanza ita-

liana, appena tornati in patria. E questo doppio dovere riguarda non solo l'emigrazione nell'America latina, ma anche, e forse principalmente, l'emigrazione negli Stati Uniti.

In nessun paese come negli Stati Uniti l'immigrante italiano ha bisogno di acquistare la cittadinanza americana per aver diritto alla considerazione ed al rispetto.

Lasciate che vi legga quello che scrive Teodoro Roosevelt nel suo libro tanto conosciuto « *American Ideal* ». « Dal punto di vista dell'immigrante — egli dice — è fuori dubbio che gli è di gran vantaggio diventare cittadino americano. Anzi, noi abbiamo il diritto di esigerlo. Quali che siano la sua religione e la sua nascita, noi accogliamo sinceramente e da camerata colui che qui viene colla ferma intenzione di diventare un buon cittadino degli Stati Uniti. Non solamente egli deve rispettare la nostra bandiera, come la prima tra tutte, ma nessun'altra deve venire seconda. Egli deve apprendere e celebrare l'anniversario di Washington, anzichè quello della Regina o dell'Imperatore e il 4 luglio anzichè la festa di San Patrizio... Sopra tutto l'immigrante deve apprendere a parlare, a pensare, ad agire come membro degli Stati Uniti ».

Se l'immigrante negli Stati Uniti non diviene cittadino americano, non merita alcuna considerazione, alcuna stima, alcun riguardo: esso è considerato come una bestia da soma, come un *coolie* cinese e nulla più!

Era necessario adunque, politicamente, per fare una buona legge sulla cittadinanza, di favorire all'emigrante l'acquisto della cittadinanza estera e di facilitargli il riacquisto della nostra cittadinanza. A ciò dovrebbe provvedere l'articolo 9, che è stato oggetto dell'esame del collega Cabrini e su cui il collega Fusinato propone un emendamento.

Effettivamente, la dizione del numero 2 di questo articolo non è ben chiara. Quando la legge venne al Senato, varie osservazioni si fecero in proposito, ed il relatore, senatore Polacco, si studiò di chiarire la disposizione, rispondendo al senatore Garofalo.

Io trovo imprecisa ed impropria la espressione « se dichiararsi di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene ». Trattasi qui di un cittadino italiano, che ha perduta la cittadinanza italiana e vuole riacquistarla. Non è esatto, dunque, dire: cittadinanza dello Stato a cui appartiene.

E la incertezza della espressione si accresce quando si legga il numero 3 dello stesso articolo: « Dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera ».

Ma, se siamo, appunto, in tèma di riacquisto della cittadinanza perduta, e tutta la disposizione si occupa di ciò, parrebbe che ci fosse un'antinomia tra le varie parti di questa disposizione, mentre antinomia non ci dovrebbe essere!

Io non credo che si possa lasciare questa incertezza di dettato, che tradisce una incertezza nel concetto della disposizione; penso d'altra parte che è giusto chiarire il dubbio, quando esso è sorto e quando si è in tempo di farlo.

Ci preoccuperemo che questa legge dovrà tornare al Senato? No, certamente. Ci lasceremo impressionare da quelle colonne d'Ercole, che sono state poste nell'ultimo articolo della legge, là dove si dice che questa legge avrà il suo vigore col 1° luglio? Ma, quante volte sono venute avanti alla Camera delle leggi, in cui era fissata una data, che, poi, il Parlamento ha dovuto modificare? Quale l'urgenza, giustamente osservava questa mattina l'onorevole Cabrini, nel cominciare il suo importante discorso, quale l'urgenza che c'impone di approvare questa legge prima del 1° luglio e promulgarla in modo che venga, effettivamente, applicata in quel giorno?

Questa urgenza non c'è; la patria non correrà alcun pericolo, perchè la legge sulla cittadinanza, invece di avere la sua attuazione il 1° luglio l'avrà il 1° ottobre od il 1° dicembre di quest'anno.

Quello che a noi interessa è di fare una buona legge sulla cittadinanza. E poichè vogliamo abrogare il codice civile, è giusto che facciamo una legge degna di surrogarlo e che segni una nuova orma del senno italico, come la segnò nel 1865 il codice civile. Come fummo nella nostra opera legislativa, spesso, imitati dalle nazioni straniere, così dobbiamo cercare che questa legge sulla cittadinanza, che è frutto di studi così ampi, così accurati, così geniali; questa legge in cui si è profusa tanta dottrina da parte di tutti coloro che vi hanno posto mano, possa essere presa ad esempio dagli stranieri. (*Bene!*)

Ma (ed è l'ultima osservazione che io faccio) l'onorevole relatore della Commissione ritiene che, pur essendoci queste mende ed altre, che egli non dissimula, a proposito dell'articolo 11, e di qualche altra disposizione, ci sia il modo di emendare i difetti, di colmare le lacune, di eliminare le antinomie lasciando la legge tale quale è. E, secondo il relatore, il mezzo è semplicissimo: si trova nell'articolo 20 della legge stessa. Qui, onorevoli colleghi, vi prego di accordarmi pochi minuti della vostra benevola attenzione.

L'articolo 20 suona così:

« Il Governo stabilirà, con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge che entrerà in vigore il 1° luglio 1912 ».

Ora, domando a me stesso, quale è il potere che noi diamo al Governo? Quello di emanare le norme per l'applicazione della legge.

Lo stesso relatore scrive a proposito di questa disposizione: « E la consueta disposizione per cui si dà al Governo il mandato di stabilire le norme per l'applicazione della legge ».

Dunque, il Governo emanerà un regolamento, e se vuoi, anche

delle norme e delle istruzioni per facilitarne l'applicazione. Ma potrà il Governo introdurre delle norme, che possano colmare deficienze e lacune della legge stessa, che possano, in alcuni punti, innovare la legge, giacchè si tratta proprio di innovarla, secondo le stesse osservazioni fatte dal relatore? Noi dovremmo rinnegare i principi più saldi del nostro diritto pubblico, se volessimo, per un momento, ritenere che il Governo abbia questo potere.

Al Governo, è vero, si possono tramandare i poteri del Parlamento, si può delegare la podestà di fare una legge. Una delega legislativa si fa, ad esempio, colla legge, attualmente in discussione, con cui gli si dà il potere di modificare e coordinare il nuovo codice di procedura penale, tenendo presenti i voti espressi dal Parlamento. Ma, nella specie attuale, potrà questo fare il Governo? Con l'articolo 20 potrebbe farlo? Assolutamente no; anche perchè mal si comprenderebbe una delega di poteri nella materia di cui si tratta.

Ed, onorevoli colleghi, ciò non può farsi per un'altra ragione più forte, che si ricava dalla prima delle disposizioni transitorie, contenuta nell'articolo 17.

Dice questo articolo: « Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 4 e 15 del codice civile, l'articolo 36 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge ».

Ora, quando noi avremo abrogato il Codice civile e tutte le leggi precedenti, quando, al posto di esse verrà questa nuova legge, e noi avremo fatta *tabula rasa* del passato, l'articolo 20 darà al Governo tutti i poteri per ciò che riguarda le norme d'applicazione della legge, ma non darà mai al Governo, di fronte all'articolo 17, il potere di por mano su di una sola delle cessate disposizioni, od il potere di richiamare in vigore una sola delle linee del codice civile e delle altre leggi speciali, che noi abbiamo abrogate, perchè al posto di quelle dovrà sostituirsi la nuova legge sulla cittadinanza, che sola avrà valore.

Onorevoli colleghi, non aggiungo altro. Credo di aver segnalato all'attenzione della Camera alcuni punti, che hanno bisogno di tutta la maturità del suo esame. Noi, lo dico ancora una volta, dobbiamo votare questa legge, che è fondamentale per lo Stato nostro e che attribuisce la cittadinanza, la nazionalità, i diritti civili e politici! E dobbiamo pensare che il voto, che daremo su questa legge, sarà fecondo di grandi conseguenze per il nostro paese!

L'altro ramo del Parlamento ha studiato, ha modificato, ha migliorata la legge, ciò è vero e tutti lo riconosciamo; ma per la scienza e per il progresso il motto, che stava scritto sulle colonne d'Ercole, *nec plus ultra*, non esiste. Sono, quindi, certo che la Camera, compresa dell'altissimo dovere che incombe su di lei, vorrà emendare e migliorare questa legge per guisa che, ancora una volta, codificando

questo importante e delicato istituto della cittadinanza, sia di luminoso esempio a tutte le altre nazioni! (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI — Onorevoli colleghi! L'on. Fusinato l'altro giorno, questa mattina l'onorevole Cabrini e l'onorevole Di Stefano, hanno sostenuta la tesi che non urge l'approvazione di questa legge, ed espressero il loro desiderio che ne venisse differita la discussione.

Ho chiesto di parlare appunto per levarmi contro questa loro idea. Voglio ammettere che questa legge, come ogni umana cosa, non sia perfetta; riconosco la attendibilità di alcune delle loro critiche e dei loro appunti, ma asserire che essa non è perfetta, non val quanto dire che non sia buona, la perfettibilità essendo indefinita?

Essa legge però rappresenta un buon passo innanzi che io non vorrei ritardato oltre e ci terrei a fissare il bene che è e non respingerlo in omaggio ad un meglio lontano e mal sicura.

Dobbiamo considerare le circostanze attuali della Camera; possiamo noi prevedere di quanta durata potrà essere il ritardo? L'onorevole Di Stefano ha detto che poco importava se la legge, invece di aver vigore col primo luglio prossimo, dovesse aver vigore col primo ottobre; ma, onorevoli colleghi, chi sa quale primo ottobre potrà essere quello in cui la legge avrà vigore? (*Interruzioni*).

DI STEFANO — Ma perchè?

BORSARELLI — Ad ogni modo, se questa è la loro opinione, io la rispetto; ma essi mi permetteranno che io preferisca che questo passo tanto atteso dalle nostre collettività all'estero sia fatto subito e sia subito sanzionato.

Una parola desidero poi dire relativamente all'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Fusinato.

Qui si argomenta intorno ad una presunzione. Nel disegno di legge si fa una presunzione: che, cioè, il cittadino italiano si conservi tale, a meno che dichiararsi di non volerlo più essere. Invece l'onorevole Fusinato vorrebbe l'opposto e cioè che si presuma, nelle identiche condizioni, di nazionalità estera, a meno che il cittadino non faccia esplicita e chiara affermazione del contrario.

Parrebbe a tutta prima cosa di lieve momento; io così non la giudico e per conto mio preferisco il concetto e la via scelta dal proponente il disegno di legge, non quello dei suoi oppositori.

Perchè, *a priori*, e con ciò noi vorremmo forse rendere più facile, più ovvio, anche senza e oltre il diritto, l'esodo dalla patria dei suoi cittadini?

A sostegno della sua tesi l'onorevole Cabrini si riferiva al caso degli

analfabeti, e diceva che essi avrebbero dovuto compiere uno sforzo per non essere considerati italiani, lo sforzo di dichiararlo.

Or bene, io penso che, se l'onorevole Cabrini ci ripensa, si convincerà che l'argomento si può ritorcere contro la sua tesi, poichè l'analfabeta per fare una dichiarazione deve fare uno sforzo, sta bene; deve studiare il modo di esprimere la sua volontà, tanto più facilmente perchè è in quella triste condizione, da cui io vorrei e auguro tolti tutti gli italiani.

Ora il disegno di legge dice a questo analfabeta, come a qualunque altro dei cittadini: Se voi non volete essere cittadino italiano, dovete esprimerlo in modo preciso; mentre l'onorevole Cabrini e l'onorevole Fusinato direbbero agli analfabeti come a tutti gli altri cittadini: Se volete essere italiani, dovete esprimerlo. Chiederemmo quindi uno sforzo grave e difficile a costoro per conservarsi italiani. Allora tanto vale presumerlo. Ma in questo concetto dell'onorevole Fusinato, a cui si associa l'onorevole Cabrini, io vedo anche un doppio pericolo.

Oltre a questa idea di sentimentalità, della facilitazione o meno a conservarsi italiani, o della facilitazione o meno a non considerarsi tali la vedo in questo. Nel nostro paese c'è l'obbligo della coscrizione di leva.

Orbene, poco o tanto, noi verremmo facilitando l'esodo di tanti cittadini, ad esonerarli dal prestare il servizio militare.

Lungi da me l'idea di dire cosa meno che deferente e simpatica a nessuno che porti il nome di italiano, io penso però che noi dobbiamo presumere di aver che fare con degli uomini e non sempre con degli eroi. Ciò tanto più se l'eroismo non è in atto, ma in potenza e lontano dal momento in cui tutto volge a parlare di esso. Pertanto il cittadino si onorerà, è vero, di fare il soldato, ma non saremmo nè pratici nè veritieri se fingessimo di credere che nessuno vorrebbe sottrarsi a questo obbligo non lieve per quanto onorifico. Occorrerebbe, ripeto, fingerci un popolo di eroi in cui eroe fosse chi deve accingersi al militare servizio, non solo, ma cioè il padre che vede allontanarsi un braccio valido e rude al lavoro, eroina la madre che consente a strapparsi il figliuolo d'attorno; eroina forse la fidanzata che vede andare lontano chi ama.

Verremmo con ciò a spingere parte della popolazione ad emigrare perchè nel fatto della emigrazione sarebbe implicito l'esonero dalla coscrizione di leva. Ora, o signori, noi abbiamo fatto molto bene, e così l'avessimo fatto prima, ad occuparci della emigrazione, perchè essa è un bisogno, una necessità, un bene forse, ed io ricordo di aver detto altra volta in questa Camera che per me la emigrazione è la estrinsecazione del diritto al lavoro, che è affermazione del diritto alla esistenza. Questo lavoro produce ricchezza, progresso civile, benessere degli stessi lavoratori, e per di più si riflette in patria; è quindi giusto che noi studiamo e legiferiamo intorno ad esso, che proteggiamo ocula-

tamente questi nostri emigranti, ma che poi spingiamo la emigrazione, che la facilitiamo, che diamo un argomento di più a che questo fenomeno avvenga, al di là anche del bisogno irresistibile e naturale, mi pare che non sia ben fatto. L'onorevole Fusinato ha ricordato quanto tutti sappiamo, ch'è un trentesimo all'anno della nostra popolazione, che parte dal nostro paese. Perchè vorremmo crescere questa cifra anche con una spinta?

È vero! I cittadini italiani desiderano e accolgono volentieri il dovere di portare le armi, e, quando le portano, le portano con onore, come vediamo ogni giorno con immensa soddisfazione, con orgoglio nazionale, che cresce ognor più vedendo cosa fanno i nostri fratelli ed i nostri figliuoli laggiù. Sta bene; ma dobbiamo, ripeto, non dare un premio alla minor buona volontà di servire la patria favorendo le meno buone tendenze! Ad ogni modo vi sono due tendenze, e tra le due preferisco quella che automaticamente non spinge i nostri concittadini a non essere più italiani! Preferisco dimostrar loro un desiderio anche tenace, esplicito e vivo di tenerli avvinti alla nostra patria. Chi sa che, viste anche le nostre glorie presenti e viste le speranze nuove che vengono da ogni parte, per la legislazione nostra, che sempre migliora le condizioni delle classi lavoratrici, e ne eleva lo stato materiale e morale, chi sa che ancora a questo nostro desiderio, che parte dalla madre patria, non corrisponda forse ugual desiderio per parte di coloro che forzatamente vivono lontani da essa. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE — Non vi sono altri oratori iscritti. Onorevole guardasigilli, vuol parlare ora?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — Nel desiderio di non ritardare la fine di questa discussione, nonostante la ora tarda, parlerò ora. Ciò ridurrà i limiti del mio discorso, di che, senza dubbio, non potrà che compiacersi la Camera.

Voci. No, no! Tutt'altro!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — L'argomento invero richiederebbe una larga trattazione per la sua ampiezza e per la sua importanza che è nel tempo stesso giuridica e politica.

Dal punto di vista politico considerò specialmente il progetto l'onorevole Grippo coll'acume che gli è proprio: dal lato giuridico lo esaminò, nella seduta odierna, l'onorevole Di Stefano.

Lo stato della nostra legislazione è a tutti noto. Il titolo primo del codice civile regola la materia della cittadinanza. Il codice italiano del 1865 segnò un notevole progresso al momento della sua promulgazione, per la disposizione contenuta nell'articolo 3, che fu una grande affermazione di civiltà innanzi al mondo colla concessione agli stranieri del godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Le norme sancite nel codice risposero alle condizioni del tempo in cui il codice fu pubblicato; ma si sono poi dimostrate non corrispondenti ai nuovi bisogni. La graduale estensione del grande fenomeno della emigrazione rese evidente la necessità di nuove disposizioni legislative dirette a regolare più razionalmente la materia della cittadinanza. Essa non poteva continuare ad essere governata dalle antiche regole giuridiche incomplete e inadatte alle mutate condizioni della vita sociale.

L'urgenza della riforma era anche confermata dal fatto delle parziali disposizioni introdotte in altre leggi, che era necessario di coordinare. Infatti alla cittadinanza provvede da un lato il codice civile nel suo titolo I, modificato in alcune disposizioni dalla legge del 1901 sulla emigrazione e dall'altra legge del 1906 dovuta alla iniziativa dell'onorevole Sonnino. Per avere notizia precisa dello stato della nostra legislazione su questa materia, deve necessariamente attingersi a tutte queste leggi.

Non universalmente conosciute sono le modificazioni al Codice civile contenute nelle leggi speciali. Fu ricordato nell'altro ramo del Parlamento il caso caratteristico di una sentenza di magistrato che applicò una delle disposizioni del codice che era stata già abrogata, non avendo notizia della legge relativa.

Era quindi necessario di raccogliere in unico testo tutta la materia della cittadinanza. Regolando così, l'istituto in tutte le sue parti non vi è più la possibilità di siffatti inconvenienti. Questo metodo rende poi possibile di completare, senza il bisogno di altra legge, le nuove norme legislative con una serie di disposizioni transitorie, ciò che non avrebbe potuto farsi colla semplice sostituzione di nuovi articoli del codice agli antichi: ciò che potrà del resto esser fatto egualmente nelle nuove edizioni del codice, come si è praticato per altre leggi riguardanti la procedura civile.

Nè, seguendo il sistema di modificare un intero istituto compreso in unico titolo, si compie opera pericolosa e perturbatrice del codice, come quella della isolata correzione di singole disposizioni. Perchè la riforma dei varî istituti renderà più agevole quella dell'intero codice, ciò che risponde oramai ad un bisogno, da tutti riconosciuto.

Fu quindi buon consiglio quello di studiare e proporre questo disegno di legge, il quale, comprendendo tutto l'organismo dell'istituto della cittadinanza, risponde ai criteri scientifici che debbono governarla, e alle necessità urgenti degli italiani che vivono in paesi stranieri.

Il disegno di legge risolve infatti alcune delle questioni che hanno dato luogo a dispute e a contrasti di opinioni in ordine specialmente ai nostri emigranti, e con criterî logici e razionali.

Essa pone come concetto fondamentale la esclusione della doppia nazionalità, che non può legislativamente ammettersi. Non è possibile intendere e sanzionare l'assurdo giuridico della esistenza di due rapporti di nazionalità che si contraddicono e si eliminano a vicenda.

Di fronte a necessità ineluttabili, derivanti dal contrasto fra le diverse legislazioni, posso ben intendere l'opportunità di studiare temperamenti per regolare la condizione giuridica degli emigranti italiani, specie negli Stati che impongono l'obbligo della cittadinanza. Ma ciò può essere l'opera di accordi e di trattati diretti a determinare le modalità necessarie, e non può condurre fino alla deroga legislativa del principio fondamentale che esclude il concetto della doppia nazionalità.

Il disegno di legge rende omaggio a questo criterio, che è giuridico e politico nel tempo istesso. Ed è perciò che, fin dal primo momento in cui venne in discussione nell'altro ramo del Parlamento, ne fu riconosciuta l'opportunità e la convenienza.

Un altro principio, anch'esso di massima importanza, è sancito nella legge: quello che subordina l'acquisto, la perdita ed il ricupero della cittadinanza alla libera manifestazione della volontà del cittadino, seguendo le norme più adatte nel loro insieme alle necessità dei nuovi rapporti e dei nuovi fenomeni sociali, migliorando sostanzialmente le disposizioni del Codice civile.

Certo in questa, come nelle altre riforme legislative, non è possibile rispondere in modo completo ai bisogni e alle necessità alle quali si vuol provvedere, e che possono subire trasformazioni graduali.

Se nuove necessità sorgeranno, e sarà riconosciuta l'urgenza di nuove disposizioni legislative, Governo e Parlamento provvederanno opportunamente.

Sarebbe grave errore quello di rimandare l'approvazione di un disegno di legge per introdurre in esso più larghe disposizioni, quando quelle proposte sono riconosciute opportune e corrispondenti agli attuali bisogni. Checchè si voglia affermare in contrario, io sono convinto che la legge proposta sarà accolta con soddisfazione dai nostri connazionali che vivono all'estero, perchè migliora le loro condizioni giuridiche, e facilita grandemente il riacquisto della cittadinanza a coloro che sono costretti a perderla per imposizione di legge o per altra indeclinabile necessità.

Non è il caso di esaminarne le singole disposizioni in sede di discussione generale; ciò potrà esser fatto discutendo gli articoli. Risponderò allora alle osservazioni particolari che ad essi si riferiscono. Una cosa mi preme però di rilevare: l'accento cioè, fatto da vari oratori, al desiderio del Governo di affrettare l'approvazione della legge, e di evitare emendamenti, che impongano il rinvio di essa all'altro ramo del Parlamento, e i conseguenti inevitabili ritardi. Vi è stato chi, deplorandolo, ha parlato di pregiudiziale e di colonne d'Ercole.

L'urgenza della legge non può essere posta in dubbio. Essa è stata riconosciuta anche dalla Commissione parlamentare. Ma non vi sono, nè vi possono essere, nè colonne d'Ercole nè pregiudiziale.

Il Parlamento esercita i suoi diritti con piena libertà. Ma, se è

indiscutibile il diritto della Camera, non solo ad esaminare largamente, ma anche ad emendare sostanzialmente o parzialmente la legge, è necessario però considerare gli effetti di modificazioni che obbligherebbero a ritornare innanzi al Senato.

Ora, se il disegno di legge migliora notevolmente il nostro codice e provvede a bisogni urgenti, nessuno può ragionevolmente contrastare la legittimità del desiderio del Governo che esso possa presto divenire legge dello Stato.

Il termine segnato nell'ultimo articolo perchè la legge entri in vigore, è certamente assai breve ed imminente. La Camera sa che questo termine non era segnato nel progetto originario, e fu introdotto dal Senato. Nessuno immaginava nel mese di giugno dello scorso anno gli avvenimenti di importanza straordinaria per il nostro paese che hanno ritardata la ripresa del lavoro parlamentare. Del resto, se la legge è venuta un po' tardi alla Camera, ciò non ha impedito di discuterla largamente come si è fatto in questi giorni. E la discussione ha dimostrato il convincimento della maggioranza sull'urgenza della legge.

Tutto ciò ho voluto dire per rispondere all'osservazione che è stata fatta; e per ripetere ancora una volta che la Camera potrà discutere ed emendare la legge quanto vorrà, ma che certamente, nell'interesse del paese, nell'interesse dei nostri emigranti, è sotto ogni rapporto preferibile risolvere sollecitamente la questione coll'approvazione della legge. (*Interruzione del deputato Cabrini*).

Raccolgo l'interruzione diretta a sostituire per l'applicazione della legge al termine del 1° giugno 1912 quello del 1° gennaio 1913. Ma l'onorevole Cabrini sa che nessuno può contare che, rimettendo la legge in discussione nei due rami del Parlamento, per effetto degli emendamenti ai quali si accenna, possa con sicurezza essere promulgata dentro il nuovo termine.

Ora il Governo, per suo conto, sente di non potere assumere la responsabilità di questo ritardo; e, pur deferendo sempre alla volontà della Camera, si augura che questa responsabilità essa, alla sua volta non vorrà assumere.

Intanto procediamo avanti nella discussione. Tenendomi nel campo di un esame generale, rileverò alcune delle osservazioni che sono state fatte su speciali articoli che hanno particolare importanza.

Sull'articolo quarto l'onorevole Di Stefano, dopo di avere riconosciuto che le disposizioni in esso contenute sulla concessione della cittadinanza agli stranieri costituiscono un sensibile miglioramento di fronte allo stato attuale della legislazione, ha notato che esso invece segna un passo indietro rispetto all'articolo 36 della legge sulla emigrazione. L'onorevole Di Stefano deve guardare l'articolo nel suo insieme, e non può opportunamente parlare di restrizioni non giustificate. Infatti esso migliora le leggi vigenti, perchè mentre queste ri-

chiedono per la concessione della cittadinanza allo straniero l'aver prestato per quattro anni servizio allo Stato italiano all'estero, il periodo del servizio è ora ridotto a tre anni. Così la residenza da almeno sei anni nel Regno è ridotta a cinque; alla condizione della residenza di tre anni accompagnata da servizi segnalati, si sostituisce una formula più larga e si aggiunge il caso del matrimonio contratto con una cittadina. Se per coloro che hanno optato per la cittadinanza straniera, l'art. 4 adotta criteri di maggiore rigore, ciò è pienamente giustificato, perchè chi volontariamente ha preferito di optare per la cittadinanza straniera non merita lo stesso favore di chi omette soltanto di optare per la cittadinanza italiana.

E ciò ha notato opportunamente l'onorevole Alfredo Bacelli nella sua pregevolissima relazione, a proposito della quale io mi associo *toto corde*, alle parole di meritato encomio che gli sono venute da tutti gli oratori che hanno partecipato alla discussione.

Se la legge riduce nel caso indicato le vie di accesso alla nostra cittadinanza, la disposizione è opportuna, perchè la piccola naturalità dell'articolo 10 del Codice civile, spoglia di diritti politici, senza obbligo di requisiti, era nel maggior numero dei casi ricercata per comodo e non determinava vincoli veramente durevoli!

Ma, anche con questo rilievo, la legge proposta, e lo ha riconosciuto lealmente l'onorevole Di Stefano per tutto il resto, contiene nell'articolo 4 un progresso notevolissimo nella nostra legislazione. Ed io confido, per le considerazioni che ho accennato, che la Camera lo approverà così come è stato proposto.

L'articolo 7 è senza dubbio uno dei più importanti, perchè provvede ad uno dei casi più caratteristici e frequenti, quello in cui la nostra legislazione fondata nel *ius sanguinis* si trova in conflitto con una legislazione straniera fondata nell'*ius loci*. Nel conflitto delle legislazioni, nel caso della doppia cittadinanza coatta, quale la via da seguire?

Evidentemente la soluzione non può essere quella di cedere, con rassegnazione, alla volontà del paese straniero; ma non può essere nemmeno quella di impedire al cittadino italiano nato e residente all'estero di rinunciare alla cittadinanza italiana quando raggiunga la maggiore età. E ciò l'articolo 7 espressamente dichiara.

In esso però si contiene la riserva di speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali. Questa riserva era assolutamente necessaria, onde non precludere la via al Governo per accordi speciali coi paesi stranieri nello interesse degli emigrati italiani.

Ciò risponde al concetto espresso dall'onorevole Cabrini col suo ordine del giorno, che raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali intese a definire i conflitti che potranno sorgere cogli Stati dove predomina il *ius loci*, concetto già contenuto nel testo stesso dell'articolo 7 del disegno di legge.

Onde se la Camera approverà l'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini, non farà che riaffermare la disposizione dell'articolo 7.

Dalla proposta contenuta in questo articolo dissente però l'onorevole Fusinato colla sua proposta sostitutiva, che inverte i termini della quistione prescrivendo che i figli di cittadini italiani residenti in uno Stato di immigrazione transoceanica che loro attribuisce la propria cittadinanza per nascita, sono cittadini di questo Stato, salvo che, divenuti maggiorenni, dichiarino di volere assumere la cittadinanza italiana.

Mi duole di non poter consentire in questa proposta. Essa importa la prevalenza assoluta dell'*ius loci*, in opposizione ad uno dei criteri fondamentali della legge, che vuole invece prevalenti i diritti del sangue e l'unità della famiglia.

Finchè dura la minore età il figlio di padre italiano deve conservare la cittadinanza di origine. Ottenuta l'emancipazione o raggiunta la maggiore età, se avrà ragione di sentirsi legato al paese dove è nato, nessuno potrà impedirgli di assumere la cittadinanza.

Dichiarare che egli perchè nato all'estero, debba presumersi straniero, importa rompere senz'altro pel fatto della nascita i vincoli che lo legano al paese d'origine, facilitandogli l'abbandono definitivo della nazionalità italiana.

Queste ragioni mi sembrano così valide da farmi augurare che l'onorevole Fusinato non insisterà nella sua proposta, che il Governo non potrebbe accogliere.

Del resto, l'articolo 7 del disegno di legge, che il Senato ha approvato, non importa una regola assolutamente indeclinabile. Colla riserva alla quale ho accennato il Governo avrà modo di provvedere secondo i casi e le circostanze consiglieranno, stipulando trattati e accordi, e consentendo concessioni che potranno valere a risolvere le divergenze e i conflitti in modo corrispondente agli interessi legittimi degli emigrati e alla dignità dell'Italia.

L'articolo 8 si occupa della perdita della cittadinanza e poche osservazioni su di esso sono state fatte. Ma l'argomento fondamentale è sempre quello che si riattacca all'articolo 9, che ha principalmente determinata la presentazione di questo disegno di legge.

Pensiero costante della grandissima maggioranza dei nostri emigranti è il ritorno in patria e il riacquisto della cittadinanza, resa tuttora difficile, per il cumulo delle formalità, per i termini della legge, per le tasse, i bolli, ecc. L'articolo 9 agevola notevolmente il riacquisto della cittadinanza, ne estende i casi, sopprime i vincoli esistenti nelle leggi attuali.

L'onorevole Cabrini ha sollevato alcuni dubbi sulla interpretazione del numero 3 di questo articolo. Mi sarà facile dimostrargli che non sono fondati.

I casi segnati nell'articolo 9 pel riacquisto della cittadinanza sono alternativi, non cumulativi. Si riacquista la cittadinanza o nel caso del numero 1: « il servizio militare nel Regno, o l'accettazione di un impiego dello Stato »; ovvero se vi è la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza dello Stato straniero o la prova di aver rinunciato all'impiego, al servizio militare all'estero, ecc.; ovvero « dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera ».

Si tratta, ripeto, di casi alternativi e non cumulativi. Quello segnato al numero 3 non contiene l'obbligo della dichiarazione esplicita. E se vi si fa l'ipotesi di chi aveva perduta la cittadinanza per averne acquistata una straniera, ciò è per differenziare questo numero dal precedente, che oltre a questa stessa ipotesi contemplava pure l'altra di chi la cittadinanza aveva perduto per disobbedienza alla ingiunzione di lasciare l'impiego o il servizio militare all'estero.

Questo è il concetto della legge, e lo riconobbe nel Senato il relatore dell'Ufficio centrale onorevole Polacco.

CABRINI — Le ultime due linee non sono restrittive?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — Non sono restrittive, e il testo mi pare sia chiaro.

CABRINI — Se fossimo padroni di modificare l'articolo, ne potremmo migliorare la dizione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — La Camera è sempre padrona di farlo, ma credo non sia necessario, non valendo la pena di introdurre un emendamento per rendere migliore nella sua forma una disposizione che il Senato e la Camera d'accordo interpretano così chiaramente. Ciò deve assicurare l'onorevole Cabrini; e del resto l'applicazione di questa disposizione sarà fatta in conformità delle dichiarazioni che sono state fatte. (*Approvazioni*).

Non avrei ragione di intrattenervi, anche per l'ora tarda, di altre disposizioni. Ma l'onorevole Di Stefano si è preoccupato di due articoli, del 17 e del 20. Dell'argomento che egli ha sollevato si occupa espressamente la Commissione parlamentare, come si rileva dalla relazione dell'onorevole Baccelli. Troverà in essa la risposta ai suoi dubbi; aggiungerò solo qualche considerazione.

L'art. 20 non dà al Governo soltanto la facoltà consueta di provvedere al regolamento. Esso contiene la facoltà di segnare le norme per l'applicazione della legge, udito il parere del Consiglio di Stato. Regolando quindi l'istituto della cittadinanza per i cittadini del regno, dovranno in queste disposizioni stabilirsi anche le modalità della sua esecuzione specie per tutto quanto si riferisce alla condizione dei cittadini all'estero, pei casi molteplici che possono riguardarli nelle diverse ipotesi e circostanze attinenti allo stato giuridico creato dalla nuova

legge, alle pratiche iniziate e in corso. Esse necessariamente avranno un carattere transitorio a complemento delle disposizioni analoghe contenute nella legge.

E il Governo, coll'autorevole parere del Consiglio di Stato, ferme le disposizioni della legge, studierà e detterà le norme necessarie onde l'esecuzione della legge proceda sicura secondo i fini che essa si propone, specialmente a riguardo dei nostri emigranti e di coloro che aspirano a riacquistare la cittadinanza.

Non aggiungo altre parole. Fo voti che la Camera approvi il disegno di legge nei termini in cui le è stato presentato, pel supremo interesse di risolvere una buona volta la grave questione.

Io sono convinto che i nostri concittadini, che vivono all'estero e attendono con vivo desiderio questa legge, ne saluteranno con gratitudine l'approvazione, perchè essa è affermazione dei sentimenti del paese verso i suoi figliuoli lontani, i quali, anche di recente, hanno provato al mondo intero che il loro pensiero ed il loro affetto sono costantemente rivolti alla patria diletta. (*Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

## Seguito della discussione del disegno di legge: Sulla cittadinanza

Prima tornata di martedì 11 giugno 1912

*Presidenza del Vice-Presidente Cappelli*

PRESIDENTE — L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Sulla cittadinanza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Mi consenta la Camera che io aggiunga solo poche considerazioni, che riflettono particolarmente le attribuzioni del Dicastero a cui ho l'onore di appartenere, dopo l'esauriente discorso pronunziato dall'onorevole ministro guardasigilli.

Particolarmente affine alle attribuzioni del Ministero degli affari esteri è l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cabrini, e che è così formulato:

« La Camera raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali, intese a definire i conflitti che avvengono tra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati dove predomina il *ius loci* ».

Non avrei alcuna avversione per tale ordine del giorno, e non l'ho anche perchè nel testo dalla legge è già accennato al desiderio dell'onorevole Cabrini, quando all'articolo 7 è sancito che, salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Faccio soltanto osservare alla Camera che lo stipulare convenzioni internazionali atte a regolare queste relazioni reciproche per il diritto di cittadinanza, non può essere un fatto in sè e per sè stante, ma deve far parte di convenzioni comprendenti anche tutte quelle tutele per la emigrazione che sono le necessarie guarentigie di una efficace protezione dello Stato italiano a favore delle masse emigranti.

Ora, a proposito di queste convenzioni, è bene dire che il Governo italiano è stato per antica tradizione ben cauto dallo stipularle, volendo che esse siano garantite non solo dallo stato della legislazione della

Nazione dove il nostro emigrante va a portare il suo lavoro e le sue energie, ed a fissare la sua stabile dimora, ma anche dallo stato etico, morale, poichè, spesso, ad una codificazione perfetta non corrisponde una organizzazione della giustizia che possa tutte quelle guarentigie veramente realizzare.

Cosicchè, in materia convenzionale per l'emigrazione, bisogna andare molto cauti affinchè il regime convenzionale non venga ad attenuare quella protezione che l'Italia ha il dovere di esercitare in vantaggio dei suoi emigrati.

Il presente disegno di legge ha, come ben disse l'onorevole Grippo, oltre che carattere e veste giuridica, essenzialmente un carattere politico.

La nostra emigrazione ha spesso invocato l'approvazione di questo disegno di legge; e mi spiace in questo di non essere d'accordo con l'onorevole Fusinato. Egli infatti a sostegno delle modificazioni da lui proposte asseriva che il disegno di legge stesso avrebbe potuto senza alcun pericolo essere rinviato (ed osservo che il rinvio, dato lo stato dei lavori parlamentari, sarebbe almeno di un anno) ed io invece metto a raffronto della sua asserzione i rapporti dei consoli, che tutti invocano il disegno di legge come soddisfazione dei desideri dei cittadini italiani i quali vivono sotto la loro tutela e sotto la loro giurisdizione.

« Nell'America del Nord (scrive un console) qualche mio collega titolare d'importante ufficio privatamente consiglia i nostri connazionali a farsi cittadini americani; in attesa dell'approvazione di un progetto di legge che permetta agli italiani di riacquistare la primitiva cittadinanza col fatto di tornare a stabilirsi in patria ». E per l'America del Sud dice, ricordando come in favore del progetto si siano pronunziati anche gli ultimi Congressi degli italiani all'estero e della stessa Dante Alighieri: « Io faccio solleciti voti affinchè il disegno di legge possa presto essere votato dalla Camera ».

Ritengo dunque che delle modificazioni a questo disegno di legge possano scoraggiare la nostra emigrazione, che oramai vede arrivare in porto un provvedimento legislativo desiderato da tutta la nostra emigrazione dell'America del Sud e del Nord.

Ma aggiungo di più: la modificazione più importante a questo disegno di legge viene apportata dall'onorevole Fusinato nell'articolo 7. Ora l'onorevole Fusinato nell'articolo 7 afferma un principio che la tradizionale legislazione italiana invece rinnega; poichè, mentre la nostra legislazione ha avuto per base fondamentale il *ius sanguinis*, la proposta dell'onorevole Fusinato affermerebbe il *ius loci*. Se non mi inganno, mentre l'articolo 7 del disegno di legge afferma che i figli di sudditi italiani rimangono sudditi italiani fino alla maggiore età, l'onorevole Fusinato inverte l'articolo 7 e chiede che i figli dei sudditi italiani siano sudditi dello Stato in cui nascono, salvo la facoltà di assumere alla maggiore età la cittadinanza che essi preferiscono.

Ora, questo concetto informatore dell'articolo 7 modificato dall'onorevole Fusinato è in contraddizione con tutte le nostre tradizioni giuridiche. E dico contraddizione ma dovrei dire anche contraddizione pericolosa, perchè non è soltanto una contraddizione di carattere tecnico, giuridico, ma altresì di carattere etico, poichè a noi importa di affermare sempre più, dato lo svolgimento della nostra emigrazione, che il diritto del sangue sia il diritto prevalente per il mantenimento della cittadinanza.

E non comprenderei quindi come noi dovremmo rispettare la legislazione di quegli Stati americani, che hanno imposto il diritto di cittadinanza americana ai nati nel loro territorio, quando noi abbiamo ritenuto sempre come pensiero nazionale informatore del nostro diritto, la tesi assolutamente contraria.

Ecco perchè ritengo che l'articolo 7 debba essere mantenuto come è nel disegno di legge, presentato dal Ministero.

Con queste poche considerazioni prego la Camera di voler approvare senza mutazioni il disegno di legge sulla cittadinanza.

Credo che, come tutte le leggi, e specialmente come quelle aventi carattere politico, deve ancora questo disegno di legge aver, più che delle modificazioni, delle aggiunte; credo che dovremo esaminare il problema della concessione della cittadinanza a stranieri, che è stato in parte escluso dal presente disegno di legge.

Ritengo pure che il regolamento dovrà interpretare con una larga visione delle necessità e delle esigenze pratiche il testo, la parola di questo disegno di legge; ma ritengo essenziale che nell'ora che volge il presente disegno di legge sia votato.

Dico essenziale, perchè questo disegno di legge ha un contenuto che va molto al di là dell'arida parola del suo testo, ha un contenuto di sentimentalità e di idealità che in sè riassume una evoluzione del fenomeno della emigrazione.

La emigrazione ha cominciato coll'essere un fenomeno essenzialmente economico e come tale si è considerata, anzi sventuratamente è stata riguardata come un fenomeno economico di miseria; poi, a poco a poco, è giunta ad evolversi nella considerazione degli uomini politici e nella opinione pubblica, divenendo così un fenomeno di carattere sociale, che ha imposto al legislatore, come prodotto della coscienza del Paese, una legge di tutela; è infine giunta ad essere un fenomeno di carattere politico trasformando specialmente la economia interna delle regioni, nelle quali essa ha una maggiore prevalenza.

Infatti la recente inchiesta sul Mezzogiorno ha dimostrato quanta influenza l'emigrazione abbia esercitato nel mutare i costumi, le condizioni economiche e morali nelle varie regioni del Mezzogiorno d'Italia e come tutta l'organizzazione delle cooperative, il sentimento di libertà e di dignità siano in parte un prodotto della emigrazione.

Così, a poco a poco, la emigrazione, per la elevazione dei salari, per lo spirito di associazione che ha sviluppato, per i capitali che ha fatto penetrare in Italia, è divenuta un fenomeno politico del nostro Paese.

E necessaria dunque una politica di emigrazione e, poichè il presente disegno di legge è di tale politica base fondamentale, io ritengo che la Camera farà opera eminentemente patriottica non ritardandone l'approvazione tra il plauso degli italiani lontani che avranno così la sicurezza di tornare italiani quando rivedranno la loro patria, dalla quale si sono allontanati colle braccia e con la vigoria del corpo, ma non certo con l'amore dell'anima, con l'affetto del cuore. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BACCELLI ALFREDO, *relatore* — Debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole ministro ed i colleghi delle parole veramente troppo benevole che hanno voluto rivolgere alla mia modesta opera di relatore.

Dopo cinquanta anni, il titolo del codice che regolava la cittadinanza doveva essere modificato: le condizioni economiche e sociali della vita, radicalmente rinnovate, e il fenomeno grandioso delle correnti di emigrazione che dall'Italia hanno invaso il mondo reclamavano provvedimenti adatti.

Perciò alcune disposizioni di legge furono votate che frammentariamente modificarono qualche parte dell'istituto della cittadinanza.

Fu òpera saggia il raccogliere queste disperse e diverse disposizioni; fu opera saggia il regolare degnamente in una legge unica ed organica tutta la materia. Ciò era invocato da tempo non solo dalla dottrina, ma anche dai congressi degli italiani all'estero e della Dante Alighieri, che avvenivano nella penisola.

Certo il disegno di legge non sarà perfetto, chè nessuna opera umana è perfetta ed esso doveva vincere difficoltà gravi, intendendo a conciliare la legislazione del nostro Stato con le legislazioni straniere, gli interessi della nazione con gli interessi dei singoli emigranti.

Nell'opera ardua è giusto affermare che il disegno di legge segna un passo innanzi e migliora notevolmente le attuali condizioni; perciò anche la Commissione si unisce al Governo nel pregare la Camera di volerlo votare nel testo che fu votato dal Senato: voi lo avete udito, sarebbe danno non lieve ritardarne l'approvazione.

E a ciò ne conforta non solo l'egregio valore del ministro di grazia e giustizia, che propose il disegno di legge, e del ministro che lo sostiene; non solo l'egregio valore di tutti i senatori che vollero prendere parte alla discussione nell'altro ramo del Parlamento, e dell'illustre civilista, che fu relatore; ma anche l'avviso degli onorevoli colleghi che in questa Camera lo hanno difeso. Cioè dell'onorevole Grippo, la

cui alta autorità giuridica tutti conosciamo; dell'onorevole Gallo che volle pronunziare un notevole discorso e che ha ravvivato in quest'Aula la memoria di un nome illustre, (*Benissimo! Bravo!*) di un uomo a tutti caro, che seguiamo ancora col più vivo compianto; (*Vive approvazioni*) dell'onorevole Cavagnari che volle recare anche in questa discussione il contributo della sua multiforme attività; dell'onorevole Borsarelli che ci significò assennate considerazioni.

Non tutti gli oratori furono d'accordo: gli onorevoli Fusinato, Cabrini, Di Stefano espressero censure al disegno di legge; ma queste censure a parer nostro non sono fondate. Procediamo ad un breve esame.

Come è noto, due opposte tendenze sono nella legislazione del mondo: quella che stabilisce a principio del diritto di cittadinanza il *ius sanguinis* e quella che stabilisce a principio del diritto di cittadinanza il *ius loci*. L'una è propria delle nazioni antiche, frequenti di popolazione, scarse proporzionatamente di territorio; l'altra è propria delle nazioni nuove, ricche di territorio, scarse di popolazione.

Il conflitto che sorge fra queste legislazioni è anche più grave per noi, perchè mentre noi apparteniamo ad una di quelle nazioni che hanno per principio il *ius sanguinis*, avviamo la nostra emigrazione verso quelle che hanno per principio il *ius soli*, e ci troviamo di fronte ad accresciute difficoltà per la moltitudine degli emigranti stessi.

Come conciliare queste difficoltà? Vi sono più metodi.

V'è anzitutto il metodo di un'assoluta intransigenza: chiudersi nel proprio principio, essere inconciliabili, mantenerlo contro tutto e contro tutti.

Sarebbe una tendenza nazionalistica eccessiva per la quale nessun oratore di questa Camera ha mostrato favore e che, del resto, non è affatto accolta nell'attuale disegno di legge.

V'è un altro metodo: quello opposto. Quello cioè di cedere sempre in tutto e per tutto, di subordinare il principio nostro al principio altrui, di ammettere tutto ciò che gli altri vogliono e di negare tutto ciò che è patrimonio della nostra tradizione.

Questo metodo è comodo per i singoli cittadini i quali si trovino nei paesi di emigrazione e che sono nello svolgersi della loro vita agevolati, perchè non hanno più difficoltà da superare. Ma se può essere utile agli interessi individuali, non può essere certamente dicevole alla nostra dignità, alla tradizione gloriosa della nostra legislazione, e noi non possiamo un principio simile accogliere. (*Approvazioni*).

Altri hanno voluto trovare un rimedio in quella che si dice la doppia cittadinanza. Ma basta enunciare questa frase per intenderne l'assurdità.

Nessuno in questa Camera l'ha propugnata. L'onorevole Fusinato, in un naturale sdoppiamento del suo spirito, premuto da una

parte dai ricordi del Congresso degli italiani all'estero, di cui fu benemerito presidente, dichiarò che egli approvava questa tendenza; ma dall'altra parte, premuto insieme dalle memorie del diritto internazionale, di cui è così eminente maestro, dovette dichiarare che respingeva la dottrina.

E allora, se si respinge la dottrina, questa non può trovar vita in pratiche disposizioni di legge, e non rimane che l'espressione di un sentimento.

Nessuna cellula nel mondo fisico può appartenere contemporaneamente a due organismi diversi; e così nessun cittadino può nel mondo morale appartenere a due unità politiche diverse.

L'onorevole Scialoja disse che la cittadinanza significa una quantità di cose diverse. Essa involge rapporti di diritto costituzionale per la partecipazione alla sovranità, rapporti di diritto internazionale per la protezione, di diritto penale per l'estradizione, di diritto civile perchè la cittadinanza è il fondamento di tutti i diritti privati dell'individuo.

Ora l'appartenere contemporaneamente a due Stati diversi con legislazioni diverse ed opposte, genera un tale groviglio di contraddizioni e di complesse difficoltà, che ne ha danno non solo il diritto come dottrina, ma anche gli stessi cittadini che dobbiamo tutelare.

D'altra parte, basterebbe forse che sancissimo la doppia cittadinanza nelle leggi nostre perchè questa fosse nel mondo? Certamente no. Gli Stati, nei quali i nostri emigranti si trovano, diverrebbero diffidenti innanzi a questa nostra affermazione e verrebbero nelle legislazioni loro a paralizzare, in ogni caso, gli effetti di ciò che noi avessimo stabilito nella nostra.

Dunque, doppia cittadinanza no, nè dal punto di vista giuridico, nè dal punto di vista della opportunità pratica.

E allora, quale metodo resta? Il metodo che il disegno di legge ha seguito, cioè quello di mantenere ferma la nostra tradizione di diritto, di mantenere fermo il principio dell'*ius sanguinis*, ma di conciliarlo, fin dove si può e quanto si può, colle esigenze dei nostri emigranti nei paesi dove essi si trovano. Ed un esempio di questo metodo è dato appunto dall'articolo 7 che ha trovato opposizioni.

L'articolo 7 stabilisce che il figlio del cittadino italiano nato in America, è cittadino italiano perchè così vuole il principio dell'*ius sanguinis*, che è nelle nostre tradizioni del diritto. Ma quando il figlio del cittadino italiano, che viceversa l'America considera come cittadino proprio, perchè nato colà, raggiunge la maggiore età, stabilisce che esso ha facoltà di scelta. Se per ragioni di sentimento o d'interesse egli si sente oramai più americano che italiano, può rinunciare alla cittadinanza italiana e prendere quella americana.

Con ciò noi rinunciamo al nostro diritto, alle nostre tradizioni, ce-

diamo al desiderio di fare cosa grata ai nostri emigranti, ci mostriamo concilianti verso le legislazioni straniere. Ma questa conciliazione è possibile quando intervenga l'espressione della volontà dei nostri concittadini.

Non possiamo noi stabilire senz'altro che automaticamente divenga cittadino americano il figlio di un cittadino italiano nato in America, solo perchè così vogliono le leggi americane, contro quel che vuole la legge italiana. Questo sarebbe fare getto della nostra dignità, delle nostre tradizioni giuridiche, concedendo eccessive agevolanze senza significate ragioni.

Quando dunque l'espressione della volontà interviene, allora noi ci mostriamo concilianti. Aggiungo che se l'articolo proposto dall'onorevole Fusinato dovesse essere accolto, esso ferirebbe in modo insanabile l'unità della famiglia, che stette a cuore a tutti i nostri giuristi, dal Pisanelli al Mancini, e che abbiamo sempre tenuta presente in tutte le disposizioni di questo disegno di legge. (*Bene!*) Infatti ci troveremo di fronte a un cittadino italiano padre e a un cittadino americano, minore e figlio di lui, con quali incongruenze famigliari e contraddizioni nei rapporti del diritto civile ognuno può scorgere.

Per queste ragioni la vostra Commissione si unisce all'onorevole ministro nel dichiarare all'onorevole Fusinato che è dolente di non poter accogliere l'articolo da lui proposto, e al ministro si associa, se può avere qualche influenza sull'animo dell'egregio collega, per pregarlo di volerlo ritirare.

In fondo, a che cosa mira questo articolo? Mira a liberare sempre più dagli obblighi del servizio militare i nostri emigranti. Ma bisogna convenire che la legge sulla emigrazione ha già stabilito tali e tante agevolazioni per il servizio militare, che stabilirne ancora delle altre, sembrerebbe veramente cosa eccessiva. Basterà ricordare che gli emigranti sono provvisoriamente dispensati, che in caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata sono obbligati a presentarsi, ma con eccezioni.

I militari nati e residenti in paesi ove, per effetto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato servizio sotto le armi di quei paesi.

E poi altre numerose agevolazioni si concedono per il caso in cui si compia un corso di studi in Italia, pel caso in cui transitoriamente si voglia venire in Italia, pel caso in cui si sia superata l'età di 32 anni e via dicendo.

Così che sembra che oramai le disposizioni che la legge dell'emigrazione stabilisce a favore dei figli dei nostri emigranti, siano tali da doverli accontentare.

Ad ogni modo la Commissione ha già espresso nella relazione il de-

siderio che, nelle norme per l'applicazione della legge, si provveda non solo a mantenere le agevolazioni che sono già scritte nella legge della emigrazione, ma a crearne anche delle nuove in quanto sia possibile e conveniente.

Per ciò che riguarda la perdita della cittadinanza, il disegno di legge si ispira ad un principio giusto. Si perde la cittadinanza quando la si vuol perdere. Non si perde quando la coazione della legislazione straniera si impone alla volontà dell'emigrante. In questo caso noi terremo fermo il concetto nostro, come gli altri tengono fermo il loro.

E qui dirò all'onorevole Di Stefano, che mi dispiace non veder presente, come non sia vero che l'attuale disegno di legge abbia ammesso il principio della doppia cittadinanza. Egli crede che nell'articolo 7 sia il riconoscimento della doppia cittadinanza. È l'inverso.

Nell'articolo 7 non vi è riconoscimento della doppia cittadinanza, ma la constatazione di un caso patologico del diritto, che dobbiamo riscontrare quando due paesi di legislazione diversa tengono fermo ciascuno il proprio principio. Allora non si consacra la doppia cittadinanza nella legge, ma anzi si combatte, in quanto ognuno è intransigente nel non volere ammettere che valga il principio dell'altro.

Per ciò che riguarda il riacquisto della cittadinanza, il disegno di legge è realmente opportuno e provvido. Qui anzi sta forse la sua maggiore utilità, perchè prima sorgevano continui lamenti per le difficoltà che il cittadino italiano che voleva ritornare alla madre patria incontrava nell'essere accolto: oggi il terreno è sgombro. Oggi non prescriviamo più formalità di alcuna sorta; esoneriamo da tutte le spese, non esigiamo più permesso del Governo italiano, così che è estremamente facile al cittadino italiano, il quale voglia, di tornare in seno alla patria, che lo accoglie sempre con giubilo.

E qui debbo dire all'onorevole Cabrini che egli può star sicuro circa l'interpretazione dell'articolo 9. Il comma 3 di questo articolo stabilisce che, dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera, si riacquista la cittadinanza italiana. Ora io posso assicurarlo che non sempre è necessario il concorso della residenza di due anni, ma che basta, come egli può conoscere dalla lettura dei numeri 1 e 2, anche la semplice dichiarazione.

La frase « Se la perdita della cittadinanza è derivata da acquisto di cittadinanza straniera » che dà luogo al dubbio dell'onorevole Cabrini, è stata segnata perchè vi sono cittadini italiani i quali hanno prestato servizio militare, hanno tenuto impiego all'estero, e questi evidentemente non possono essere considerati cittadini italiani pel solo fatto della residenza: per essi è necessario che avvenga l'esplicita rinuncia all'impiego o al servizio militare. Questa è la ragione per cui è adoperata quella frase.

Ma egli può stare tranquillo in modo assoluto che la residenza biennale non è sempre necessaria; che anzi il più delle volte basta invece la dichiarazione.

Passiamo ora alla naturalità con brevi parole. Anche in questa parte il disegno di legge è provvido ed opportuno. Noi ci trovavamo di fronte a cinque diverse specie di naturalità con gradi diversi e forme diverse. La legge unifica tutta questa materia, l'armonizza, la riduce a sistema. A tutti i cittadini è concessa la naturalità con diritti civili e con diritti politici insieme, ed in questo la nostra legge dà un esempio generoso, che difficilmente si riscontra in legislazioni straniere.

La Commissione ha avuto un dubbio, al quale ha anche accennato ora nel suo brillante discorso l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La materia è unificata, è armonizzata, sta bene; ma che sarà della facoltà che proveniva al Governo dall'articolo 10 del codice civile, per il quale esso poteva concedere la naturalità coi soli diritti civili a quei cospicui cittadini stranieri che era utile attrarre nell'orbita dell'influenza italiana? Stando alla lettera della legge, si dovrebbe credere che questa facoltà fosse scomparsa. Non sarebbe opportuno che scomparisse, specie nei paesi del Levante, dove sono vivissime le competizioni delle varie nazionalità per attrarre ciascuna nell'orbita propria i cittadini cospicui.

Il Governo italiano non deve togliersi l'arma che ha per competere con fortuna di fronte alle nazioni straniere.

Esso deve conservare quest'arma, deve, quando si riscontri l'utilità di attrarre dei cittadini nella nostra orbita d'influenza, poterveli attrarre.

Ecco perchè la Commissione, senza modificare il testo del disegno di legge, ha espresso, d'accordo col guardasigilli, che quando il Governo detterà le norme per l'applicazione della legge stessa, si provvederà affinchè sia ancora transitoriamente possibile la concessione della naturalità secondo l'articolo 10.

L'onorevole Di Stefano crede che questo nostro procedimento non sia costituzionale. Ma egli s'inganna. Basterebbe che io citassi il precedente della legge sul Consiglio di Stato, per dimostrare la verità della nostra tesi. Infatti l'onorevole Di Stefano crede che si tratti qui di regolamento. Non si tratta di regolamento: qui si tratta di una facoltà superiore. Il Governo del Re ha la facoltà di redigere i regolamenti, senza che debba dargliene consenso il potere legislativo. Quando il potere legislativo dà al Governo del Re la facoltà di dettare norme per l'applicazione di una legge, allora gli confida un potere superiore a quello esecutivo, gli confida cioè una parte di quel potere legislativo che esso ha e che trasmette in lui.

Ecco perchè, quando il Governo scriverà le norme per l'applica-

zione della legge, si troverà investito di potere legislativo, e quindi esso potrà perfettamente dettare quegli articoli che crederà opportuni per completare le disposizioni della legge stessa, ed anche, ove occorra, per correggerle, sempre, s'intende, nei limiti dell'applicazione.

Ripeto: vi è l'esempio della legge sulla quarta Sezione del Consiglio di Stato. La legge sulla quarta Sezione del Consiglio di Stato stabiliva che il ricorso si doveva notificare o all'autorità da cui emanava il provvedimento impugnato o alla persona interessata. Invece, le norme procedurali che il Governo dettò con i poteri legislativi, stabilirono che si dovesse notificare il ricorso e all'autorità da cui emanava il provvedimento impugnato e alla persona interessata. E contraddisse così al testo della legge. La giurisprudenza concorde riconobbe il diritto del Governo a stabilire così: ed ormai la questione è pacifica.

Vede dunque l'onorevole Di Stefano che il provvedimento da noi proposto è opportuno nel senso politico, e non è affatto incostituzionale nel senso giuridico.

Ed io mi avvio alla fine.

Con questa legge noi abbiamo provveduto sagacemente alla sorte dei nostri emigrati, all'istituto della cittadinanza.

La legge segna indubbiamente un passo innanzi. E con le dichiarazioni da noi fatte io credo che la Camera possa con sicura coscienza votarla.

Ma noi ammettiamo che non potranno eliminarsi tutti gli inconvenienti solo con l'approvazione della legge presente. Noi legiferiamo per lo Stato nostro; non possiamo legiferare per gli altri Stati. Quindi i conflitti vivranno sempre e con i conflitti i danni.

Perciò la Commissione aveva pregato il Governo di voler intensificare l'opera sua, affinché singoli trattati fossero stipulati quanto più spesso si poteva coi diversi Stati e specie con quelli nei quali è maggiore l'affluenza della nostra emigrazione. Ne abbiamo alcuni di questi trattati, ma sono pochi: occorrerebbe che crescessero di numero.

L'onorevole Cabrini ha raccolto questo invito della Commissione e noi non possiamo che consentire con lui; ma riteniamo che l'efficacia degli ordini del giorno in questo genere di argomenti non sia maggiore di quella di una raccomandazione contenuta nella relazione parlamentare.

Noi abbiamo ancora rivolto un altro invito al Governo. Il Weiss ha sognato la possibilità di una grande conferenza internazionale in cui tutti gli Stati si accordassero nello stabilire un principio unico per l'assegnazione della cittadinanza. Ma questo è veramente un roseo sogno dell'eminente giurista; non può rispondere alla realtà.

Finchè gli Stati saranno mossi da opposte tendenze (e questo avverrà fin che mondo sarà mondo) non potrà prender vita la concordia da lui sognata.

In America, per esempio, si terrà sempre fermo il principio dell'*ius loci*; mentre noi terremo fermo sempre il principio dell'*ius sanguinis*.

Ma se non è possibile che una conferenza internazionale stabilisca un criterio unico per assegnare la cittadinanza, è però possibile che una conferenza internazionale detti delle norme regolatrici dei conflitti.

Ora la tendenza alla internazionalizzazione delle leggi è manifesta. Ognuno va oltre la cerchia della propria nazionalità e mira più lontano, ed il palpito nazionale si effonde in una solidarietà di palpito umano.

Abbiamo le legislazioni per la difesa della sanità pubblica, il tribunale dell'Aja, la Croce Rossa, le conferenze internazionali postali con l'ufficio di Berna e via dicendo. Sono molti gli esempi di legislazione internazionale. Possiamo quindi sperare che anche in questo argomento un passo innanzi possa muoversi e possano dettarsi norme regolatrici dei conflitti.

Cioè: ciascuno Stato rimarrà fermo al proprio principio, ma per risolvere i conflitti, per giudicare, caso per caso, dove sia il torto e dove la ragione, possono stabilirsi d'accordo elementi particolari da tenersi in conto, possono trovarsi norme che equamente decidano le questioni. Ciò noi crediamo che possa conseguirsi. Anzi, appena le condizioni internazionali lo permetteranno, confidiamo che il Governo italiano vorrà prendere questa nobile iniziativa, che è conforme alla tradizione di civiltà che onora l'Italia.

Con questo ho finito. Noi siamo convinti che larghi benefici verranno dall'approvazione del presente disegno di legge.

Dobbiamo cercare di mantenere quanto più possiamo numerosi i cittadini italiani. Ma dove ciò non è possibile, dobbiamo dire francamente agli emigrati: siate buoni e leali cittadini dei paesi che vi ospitano. Così voi potrete, senza destare alcun sospetto nelle nazioni straniere, conservare vivo l'affetto alla madre patria, custodirne la lingua e farvi promotori degli scambi commerciali. Così certamente l'emigrazione italiana sarà circondata di un'atmosfera di simpatia, dalla quale trarrà la maggior forza morale ed economica la patria nostra; cara sempre, cara più che mai in questa solenne ora storica, in cui essa risplende per così forti esempi di virtù civile e di gloria militare. (*Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

**PRESIDENTE** — L'onorevole Cabrini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali, intese a definire i conflitti che avvengono tra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati, dove predomina il *ius loci* ».

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Pregherei l'onorevole Cabrini di trasformare quest'ordine del giorno in una semplice raccomandazione. Il motivo l'ho già esposto poco fa.

Ritengo che le convenzioni internazionali, le quali stabiliscano alcune norme per la cittadinanza, debbano essere accompagnate da convenzioni concernenti la emigrazione; ma ritengo che un ordine del giorno solenne della Camera, il quale affermi, in questo momento, la necessità di convenzioni per l'emigrazione, non sia opportuno; e perciò credo che esso non possa avere la veste di ordine del giorno, ma solo quella di raccomandazione al Governo: raccomandazione che il Governo accetterebbe.

PRESIDENTE — Onorevole Cabrini, ha udito?

CABRINI — Siccome sarebbe la stessa cosa, così accetto di cambiare l'ordine del giorno in raccomandazione.

Però mi permetto di fare un'altra raccomandazione al Governo.

Se esso si deciderà a stipulare trattati di emigrazione e di lavoro, soprattutto con Stati sud-americani, voglia ricordarsi dell'impegno preso dal ministro degli esteri, in una precedente discussione: di trovare, cioè, in una forma o nell'altra, il modo di rendere edotta la Camera circa, almeno, i capisaldi dei trattati stessi.

PRESIDENTE — L'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini essendo stato trasformato in raccomandazione, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

(*E approvato*).

Art. 2.

(*E approvato*).

Art. 3.

(*E approvato*).

Art. 4.

(*E approvato*).

Art. 5.

(*E approvato*).

Art. 6.

(*E approvato*).

## Art. 7.

L'onorevole Fusinato ha facoltà di parlare.

FUSINATO — L'onorevole ministro, l'altro giorno, nella discussione generale, ha cominciato col dichiarare che era lungi da ogni sua idea di porre, come era stato detto, una questione pregiudiziale nel senso di non accettare alcun emendamento. Ma poi, con le parole che ha soggiunto, ha dimostrato invece di voler porre veramente una pregiudiziale; e l'onorevole Di Scalea e la Commissione, per mezzo del suo relatore, si sono mostrati in ciò ancor essi completamente concordi; concordi cioè a respingere tutti gli emendamenti, indipendentemente dal loro merito. (*Commenti*).

Questo sostanzialmente fu detto. Ora mi permetta l'onorevole ministro di protestare; una protesta amichevole, addomesticata, diremo così, una protesta ministeriale, ma pur sempre protesta. Noi ci troviamo di fronte ad uno dei più importanti disegni di legge che possano essere presentati; tocca la parte più delicata dei diritti dei cittadini, le basi stesse del nostro diritto pubblico e privato. Dichiarate che respingete i nostri emendamenti, perchè non li credete buoni, ma non dichiarate di respingerli quasi *a priori*. È grave ciò che fate. È impossibile dire che vi sia una vera urgenza, una urgenza tale che il ritardo di un mese, fosse pure di sei mesi, possa danneggiare. La verità è, onorevole ministro, che questo disegno di legge, per quanto sia il suo valore tecnico, non potrà, in pratica, che lasciare su per giù la stessa condizione di cose che trova. È la virtù dei fatti che evita o risolve i conflitti inevitabili che dalle leggi diverse derivano. Quindi, anche per ciò proprio, urgenza nessuna.

E in una legge come questa, anche la fattura tecnica ha una grande importanza. Se sorgono dei dubbi, meglio è risolverli, nella legge stessa. Così, per esempio, l'altro giorno l'onorevole Cabrini vi ha esposto un suo dubbio sull'interpretazione dell'articolo 9. Oggi l'onorevole Baccelli ha detto: «assicuro l'onorevole Cabrini che la interpretazione che egli teme non è fondata»; ed io ho goduto di udire tale dichiarazione della quale riconosco tutta l'autorità. Ma qui non si tratta di una legge politica o di amministrazione, affidata al potere esecutivo, per la quale la dichiarazione del Governo, può esserci affidamento sufficiente. Si tratta di una legge che governa il diritto fondamentale degli individui, e sulla quale in ultima istanza è l'autorità giudiziaria che deve decidere. Se un dubbio vi è, perchè non volete subito risolverlo? se una menda vi viene denunziata, perchè non rimediarvi?

Volete insistere ancora sulla urgenza?

Io ho l'onore di presiedere una Commissione che ha esaminato in questi giorni un disegno di legge proveniente egualmente dal Senato del Regno e veramente urgente: si tratta di provvedimenti per la difesa

sanitaria. E sembrato a noi che qualche modificazione fosse necessaria. Ci siamo messi in rapporto col Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno ha accettate le nostre proposte. Il disegno di legge verrà in discussione alla Camera in questi giorni, e poi subito ritornerà al Senato; e non dubito che entro pochissimi giorni sarà legge dello Stato. Basterebbe che una parte di quella tenacità che il Governo pone nel rifiutare gli emendamenti, la ponesse dopo nel fare approvare dal Senato il disegno di legge con i pochi emendamenti che da noi fossero stati introdotti.

Ciò premesso, debbo aggiungere qualche parola a maggiore giustificazione del mio emendamento (o articolo sostitutivo, se così preferisce di chiamarlo l'onorevole ministro), contro le critiche, che credo non giuste, che gli furono rivolte.

Ripeto che io, presentando questo articolo, ho creduto di adempiere ad un dovere, dirò così, professionale. Come presidente del secondo Congresso degli italiani all'estero avevo l'obbligo di sostenere e difendere quell'articolo che fu unanimemente votato dal Congresso medesimo. E credo di poterlo difendere così dal punto di vista giuridico come da quello politico. Giuridicamente, anzi tutto, l'articolo 7, infatti, non è in sostanza che un'attribuzione di cittadinanza, fondata su una presunzione. Ora tutti sono concordi nel constatare questo deplorabile fatto: che i nati da cittadini italiani in America vogliono tutti, purtroppo, essere americani. E questa una dolorosa verità che nessuno può contestare; e io sarei più lieto di tutti di poterlo fare. Ho ancora presente il ricordo del secondo Congresso degli italiani all'estero. Erano i più ardenti patrioti nostri, emigrati all'estero, che mi dicevano: non c'è nulla da fare; i nostri figli nati in America, che in America vogliono e devono vivere, vogliono essere americani! Ora se è così, col vostro articolo 7 venite a costituire una attribuzione di cittadinanza fondata sopra una presunzione falsa. E badate che nella realtà delle cose queste opzioni non avvengono mai, nè in un senso nè nell'altro; cosicchè nel fatto, stabilendo questa attribuzione di cittadinanza sopra una presunzione errata, voi date occasione a una folla di quei conflitti positivi di cittadinanza che il collega ed amico Baccelli ha classificato testè fra i fenomeni della patologia del diritto

Ma non fossero che le ragioni giuridiche! Io sono giurista; e l'ho anche insegnato il diritto per molto tempo; ma ho sempre saputo liberarmi dalle preoccupazioni e dai pregiudizi giuridici di fronte a ragioni di un ordine superiore. Ma è soprattutto per ragioni di indole politica e di interesse nazionale, che io ho proposto questo emendamento.

Voi, onorevole ministro e onorevoli colleghi della Commissione, fate un nazionalismo a rovescio. Volendo imporre la cittadinanza italiana ad individui che malauguratamente non la vogliono, non otterrete che questo pratico risultato: di spezzare l'ultimo e l'unico vincolo che può

unire ancora questi individui alla nostra patria; voi non riuscirete che a creare un ostacolo insormontabile a che, pur rimanendo essi cittadini americani, possano almeno venire tra noi, a preferenza di altri Stati d'Europa, per studio o per diletto, conciliando, per quanto è possibile, la cittadinanza straniera con i sentimenti d'affetto per la terra dei loro genitori e dei loro avi.

L'onorevole Borsarelli ha detto l'altro giorno che in tale modo si aiuta l'esodo degli italiani, e si diminuiscono i soldati alla patria. Ma se così fosse io non penserei un momento solo a raccomandare un simile emendamento! Ma qui non si tratta di cittadini che abbandonano la patria, ma di nati da cittadini italiani che già si trovano all'estero. E siccome purtroppo non basta dichiarare che uno è cittadino italiano perchè ne accetti le conseguenze, voi col vostro sistema, non date un soldato di più all'esercito, e togliete un'infinità di cuori e di affetti all'Italia rendendola antipatica a coloro cui volete imporla per forza.

L'onorevole ministro mi ha domandato se insisto nel mio emendamento. Io ho già dichiarato il carattere amichevole della mia protesta e d'altra parte, di fronte alla concordia del Ministero e della Commissione, la mia insistenza difficilmente vincerebbe. Sarei per altro disposto ad una transazione.

L'onorevole Baccelli ha detto testè una cosa che è vera; e cioè che l'articolo, come io lo ho proposto, riproducendo il voto deliberato dal Congresso degli italiani all'estero, ha anche l'effetto di rompere la unità giuridica della famiglia; quella unità della famiglia che, del resto di fatto, è già rotta, in quei casi. Ma per spirito di concordia, sarei disposto a cedere su questo punto, ritornando al testo originario proposto dall'onorevole Scialoja e poi modificato dalla Commissione del Senato; il quale, mantenendo, durante la minore età, l'unità della cittadinanza familiare, in sostanza afferma poi lo stesso principio del mio emendamento.

L'onorevole ministro guardasigilli l'altro giorno, e l'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri oggi, hanno pronunziate assai nobili parole al riguardo dei nostri fratelli che vivono all'estero; ma non credono che avrebbero preferito quei nostri fratelli qualche parola di meno e qualche fatto di più?

Sta in realtà che i voti usciti dai Congressi degli italiani all'estero non sono stati tenuti in considerazione da questo disegno di legge. E ciò, anche dal punto di vista politico e morale, non è bene, e non può produrre buona impressione in quelle nostre grandi collettività.

L'onorevole Baccelli è stato troppo severo affermando che il voto del Congresso degli italiani all'estero non servirebbe che a contentare coloro che non vogliono venire in Italia a fare il servizio militare. Ciò non è giusto. I genitori di questi figliuoli che nascono all'estero, non

hanno paura di un obbligo che rimane senza sanzione; ma si preoccupano di vedere, così, staccati totalmente questi loro figliuoli dalla patria; ed è in nome di questo sentimento nobilissimo che domandano che l'articolo sia modificato così come io l'ho proposto.

Per tutte queste ragioni io rivolgo al Governo quella stessa preghiera che esso ha rivolto a me, pregandolo di non insistere nel suo rifiuto; e chiedo che rinunci alla pretesa di una intangibilità che non ha alcuna ragione d'essere, e consenta ad accettare almeno l'articolo, come originariamente era stato presentato dall'onorevole Scialoja al Senato. Daremo così anche una soddisfazione ai voti dei nostri fratelli, che unanimi si sono dichiarati favorevoli a quella tendenza che io vi raccomando.

Ancora una volta io chiedo al Governo di rinunciare alla sua pregiudiziale, che non ha ragione d'essere.

Chiedo poi anche alla Commissione di riconoscere la convenienza di non respingere quelle modificazioni che possono rendere più perfetto, anche nella forma, questo disegno di legge.

L'onorevole Baccelli, tra una parola e l'altra, mi ha lasciato l'impressione d'essere egli pure convinto che dei miglioramenti si potrebbero introdurre. E questi miglioramenti studiamoli, tutti d'accordo, mossi da un comune interesse, che è quello della comune bontà della nostra opera legislativa.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI — A me dispiace che l'amico Fusinato abbia abbandonato, o si accinga ad abbandonare, il suo emendamento, ma dichiaro che sentirei diminuito questo dispiacere se dal banco del Governo e della Commissione si volesse corrispondere alla arrendevolezza, dimostrata dall'onorevole Fusinato, con altrettanta arrendevolezza, e cioè se dal banco del Governo e dal banco della Commissione si volesse consentire in un ritorno alla proposta formulata dall'ideatore del disegno di legge, onorevole Scialoja.

È una soluzione media, la quale mi pare dovrebbe essere accettata, perchè anche stamane io ho voluto ricercare nella risposta dell'onorevole relatore, come l'altro giorno nel discorso dell'onorevole gnardasigilli, quali sono le ragioni, che conferiscono questo carattere di improrogabilità a questa riforma.

Confesso però che non le ho assolutamente trovate.

Ho sentito dire che il rinvio potrebbe ritardare di un anno l'approvazione. Perché? Intanto io credo che nessuna rovina per gli interessi dell'emigrazione avverrebbe, se si dovesse continuare per un anno ancora nello stato di fatto odierno, ma nego che questa sia per essere la conseguenza inevitabile, perchè basterebbe una giornata o due di discussione nell'altro ramo del Parlamento per poter senz'altro dar forza di legge al disegno stesso.

Io ritorno appunto sopra la proposta dell'onorevole Scialoja, la quale segnava una linea equidistante tra le due tesi, che anche stamattina l'onorevole Baccelli ha giustamente condannato, la tesi che egli chiamava nazionalista, e che io chiamerei manicomiale, in virtù della quale uno Stato dovrebbe dire sempre: io appiccico l'etichetta di cittadino, ed anche quando questo cittadino dichiara di non volerne sapere, questo cittadino deve appartenermi.

Questa soluzione io credo che non si possa far entrare nelle idee di nessun partito politico; a me pare una soluzione, se mai, di competenza dell'onorevole nostro collega Leonardo Bianchi. L'altra tesi è quella dell'abbandono del cittadino senz'altro. L'onorevole Baccelli ha detto le ragioni, per cui non crede di acconsentire a questa soluzione; ma vi era una soluzione equidistante, ed era quella del proponente, onorevole Scialoja, che diceva: fino al ventunesimo anno di età manteniamo pure il carattere di italiani ai nati dalla nostra gente nelle terre di emigrazione a regime di *ius loci*, ma, giunto al ventunesimo anno d'età il figlio nato da gente nostra, automaticamente, acquisti il diritto di cittadinanza, o meglio, perda il diritto di cittadinanza nostra, e rimanga assorbito dalla cittadinanza del paese ove egli è nato, a meno che voglia compiere atto di volontà, dichiarando di voler invece appartenere alla nazionalità italiana.

Non so perchè tutto questo si voglia respingere e perchè domani questa modificazione non si possa, introdotta nel disegno di legge, portare al Senato per provocare ancora nel Senato una discussione ed un voto in proposito.

Ho sentito con piacere dall'onorevole Di Scalea riaffermato un concetto, che egli tante volte ha così giustamente espresso, cioè una constatazione della evoluzione del carattere della nostra emigrazione. La nostra emigrazione in questi ultimi 20 o 25 anni si è andata mutando, cosicchè è essenzialmente una emigrazione proletaria, tanto che verso taluni Stati è anzi esclusivamente una emigrazione proletaria.

Or bene, insisto in quello che ho accennato nel mio discorso, e vi insisto in risposta alle osservazioni dell'amico onorevole Alfredo Baccelli, il quale dianzi diceva: ma badate, quale è la motivazione che vi muove a proporre l'emendamento Fusinato, oppure la prima soluzione Scialoja? E quella di non creare situazioni imbarazzanti o difficili a quei nati dalla nostra gente all'estero, di fronte al servizio militare. Ed egli diceva che la legge sulla emigrazione concede agevolanze A, B, C, ma l'onorevole Alfredo Baccelli non può negarmi che quelle disposizioni risentono di un terribile carattere di favoritismo di classe.

BACCELLI ALFREDO, *relatore* — No!

CABRINI — È naturale! Ma che cosa importa alla nostra emigrazione proletaria una disposizione in forza della quale il figlio della no-

stra gente nato là che venga in Italia per frequentare dei corsi di studi, ha diritto di essere dispensato dal servizio militare? È la stessa disposizione che riguarda gli studi. Essa riguarda alcune categorie. Non sono contrario, ma nego che tutte queste disposizioni possano interessare la massa dei figliuoli della nostra gente emigrata.

Nè si parli della concessione per cui fino a due mesi può essere consentita una dimora, senza che questo nostro emigrato sia riaffermato e considerato come renitente al servizio militare, perchè tutto questo è disciplinato con tali difficoltà, ha carattere tale di eccezione che nessuno o ben pochi potranno giovarsene, che nessuno soprattutto se ne servirà, nè potrà profittare di tutto questo quando appartenga alle nostre classi lavoratrici emigrate, con tutte le deficienze e le debolezze che le accompagnano.

Per cui, ripeto, pur dolendomi che l'onorevole amico Fusinato abbia rinunciato al suo emendamento, per acquietarsi ad un ritorno alla soluzione media proposta dall'onorevole Scialoja, mi auguro che Governo e Commissione vogliano un poco rispondere a questa arrendevolezza con questa dichiarazione, la quale mi pare sia molto conforme allo spirito di equità che ha informato i nostri discorsi.

CARCANO, *presidente della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

CARCANO, *presidente della Commissione* — Ho chiesto di parlare per una semplicissima dichiarazione, a nome della Commissione della quale ho l'onore di essere presidente.

Non ho nulla da aggiungere al discorso esauriente e splendido del relatore, l'onorevole amico Alfredo Baccelli; ma il vigoroso discorso dell'onorevole Fusinato può aver lasciato la Camera sotto l'impressione di un dubbio che non ha ragione d'essere, che giova dissipare.

L'onorevole Fusinato non ha interpretato esattamente la direttiva seguita dalla Commissione nell'esame del disegno di legge, direttiva che è pur stata messa in chiaro oggi dall'ottimo relatore.

La Commissione non ha inteso affatto di stabilire una pregiudiziale, che cioè il disegno di legge dovesse a qualunque costo essere approvato come è, e che qualunque emendamento presentato non potesse essere accettato, quand'anche fosse molto ragionevole o necessario.

Tutto ciò è ben lontano da quello che fu e rimane il pensiero della Commissione. La Commissione ha semplicemente stabilito, nell'imprendere il suo studio, questo semplice e pratico concetto: che, se fosse possibile, sarebbe certamente desiderabile e opportuno che il disegno di legge potesse diventar legge prima delle imminenti ferie estive, e non si indugiasse ancora di molti mesi la soluzione di un tema che si va studiando da anni.

In altre parole: se anche, diceva la Commissione, vi fosse nel di-

segno di legge approvato dal Senato qualche imperfezione o qualche lacuna, se rimangono, come noi crediamo, molte parti buone e di utilità immediata, si può e convien lasciare a successivi studi, ad altri atti legislativi (se non bastano i regolamentari) di colmare le lacune e migliorare quelle disposizioni che sembrassero meno perfette.

Le proposte di emendamento che furono enunciate si riducono, può dirsi, a una sola: quella dell'articolo 7, sostenuta dall'onorevole Fusinato.

La Commissione e il Governo, per le ragioni che furono esposte dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, non credono che questo emendamento sia accettabile.

Io personalmente posso concedere all'onorevole Fusinato che il suo assunto è degno di formare tema di una questione; ma credo sia certamente opportuno, consigliabile, di rimandarla ad altri studi, e non impedire, per un punto discutibile, la sollecita approvazione del disegno di legge, che fu pure lungamente studiato e discusso da eminenti giuristi e in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Un'ultima parola permettetemi di aggiungere: a torto si disse che la Commissione ha il preconetto che il disegno di legge debba senza discussione accettarsi tal quale; a me sembra siavi più tosto negli oppositori il preconetto che il disegno di legge a qualunque costo debba essere modificato. E lo dimostro.

L'onorevole Fusinato ha accennato al dubbio sorto sull'interpretazione dell'articolo 9. Egli ha detto: È vero che il ministro e la Commissione sono d'accordo nel dare un'interpretazione che esclude il dubbio presentato dall'onorevole Cabrini; ma in siffatto tema non bastano le dichiarazioni dei ministri e delle Commissioni.

Orbene, onorevoli colleghi, nessun dubbio può più sussistere sull'interpretazione dell'articolo 9. Lo stesso onorevole Cabrini, io credo, lo vorrà consentire.

Il dubbio era sorto forse dalla lettura incompleta dell'articolo; ma quando si legga l'articolo tutto intero e si ponga a confronto il comma 2° col 3°, nessuna ambiguità rimane.

Sono indicati tre modi o tre casi, disgiunti l'uno dall'altro, in ciascuno dei quali si acquista la cittadinanza: nel comma 2° è detto che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista, se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui appartiene e abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia, la propria residenza nel Regno. Entro l'anno: può essere anche il giorno dopo.

Nel comma 3° invece si considera l'ipotesi che la dichiarazione manchi, e allora si richiede la residenza nel Regno per due anni.

Ho voluto dir questo soltanto per dare ragione di quanto affermavo poc'anzi, che cioè la dizione usata nell'articolo 9 non lascia campo a dubbj e non può dare alcun motivo ad emendamenti. E non ho altro

da dire; poichè confido che l'onorevole Fusinato non vorrà, per desiderio del meglio, lasciar mancare l'autorevole suo voto a questa legge, che contiene (lo riconosce egli pure) disposizioni provvide, e che varrà ad attestare, anche in quest'ora, il nostro riconoscente affetto verso i fratelli all'estero e verso tutti quanti desiderano di essere cittadini italiani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — Alle considerazioni fatte dall'onorevole Fusinato e che riproducono quelle accennate nella seduta precedente, risposi già nel mio discorso dell'altro giorno. Ma, evidentemente, gli argomenti da me opposti non sono valsi a fargli accogliere la preghiera che gli avevo rivolta...

FUSINATO. — Anzi, mi rimprovero di essere stato troppo remissivo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — ....onde io debbo nuovamente intrattenermi di questo argomento. E non posso alla mia volta non protestare, nella forma più amichevole e deferente, contro il ripetuto accenno dell'onorevole Fusinato, a non so quale pregiudiziale contro ogni emendamento alla legge.

Io dissi che questo non era nè poteva essere il pensiero del Governo. La Camera esercita il suo diritto nel modo che crede, e aggiunti solo che a mio giudizio conveniva non introdurre nel disegno di legge modificazioni che potevano ritardare l'approvazione, poichè, le nostre condizioni parlamentari in questo momento rendono impossibile che il disegno di legge sia ora nuovamente discusso dal Senato.

Segnalai ciò alla Camera perchè ne tenesse conto, ma non elevai alcuna pregiudiziale. Esaminando del resto il merito delle proposte presentate ho dimostrato che esse non potevano essere accolte, non già per la pregiudiziale accennata, ma per ragioni intrinseche.

L'onorevole Fusinato — e ciò mi ha sorpreso non poco — ha detto che il disegno di legge lascia la stessa situazione creata dalla legislazione vigente.

Io credo che l'onorevole Fusinato non intende con ciò accennare al disegno di legge nel suo complesso, ma alla questione speciale della quale si è occupato. Basta tener presenti le disposizioni dell'articolo 4, per le quali alla concessione della cittadinanza è connesso il godimento dei diritti politici, e a quelle dell'articolo 9 che ne facilitano così largamente il riacquisto, per riconoscere che questo disegno di legge non solo modifica sostanzialmente la legislazione attuale, ma costituisce su di questa un grande miglioramento.

Ma, a parte queste considerazioni di ordine generale, veniamo alla questione particolare che è stata sollevata.

L'onorevole Fusinato, si occupa specialmente della nostra emigrazione transoceanica.

FUSINATO — Sì, appunto a questa si riferisce il mio emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — Ma bisogna considerare che l'articolo 7 ha un carattere generale; esso riguarda le condizioni dei cittadini italiani in tutti gli Stati esteri nei quali l'emigrazione nostra si svolge.

Modificando l'articolo 7 nel senso proposto dall'onorevole collega Fusinato, il concetto che egli sostiene dovrebbe essere applicato dappertutto, come norma comune in ogni paese dove vi sono emigranti italiani. Noi finiremmo col cancellare dalla nostra legislazione la prevalenza del diritto del sangue, per accettare supinamente la prevalenza dell'*jus loci* nella soluzione delle questioni sulla cittadinanza.

Questa considerazione ha una grande importanza e modificerebbe a nostro danno tutto il sistema che regola la condizione dei nostri emigranti.

La questione può certo avere una speciale importanza negli Stati americani, dove è più numerosa la nostra emigrazione; ma si potrà, come io penso, ovviare agli inconvenienti derivanti dai conflitti con quegli Stati, colla facoltà sancita nell'articolo 7, di regolare i conflitti con disposizioni speciali da stipulare con trattati internazionali.

Fermo il concetto che una legge di ordine generale deve contenere norme comuni per gli italiani che vivono all'estero, il Governo potrà, secondo i casi, correggere gli effetti del contrasto fra le varie legislazioni con opportuni temperamenti fondati su concessioni reciproche cogli Stati stranieri. Ciò può essere richiesto da necessità politiche, ma per risolverle non deve essere trasformata la nuova legislazione riconoscendo in essa la prevalenza delle leggi che imperano negli altri Stati. Sarebbe una vera abdicazione legislativa.

L'onorevole Fusinato ha ricordato i voti espressi dai nostri emigrati perchè siano tolti gli ostacoli che impediscono ai nostri connazionali di svolgere la loro attività nei paesi di emigrazione transoceanica, pel fatto della cittadinanza che quelle legislazioni richiedono come condizione indispensabile.

Questi voti che si riferiscono alle condizioni della vita in quelle regioni, meritano certamente considerazione; ma a ciò non si provvede degnamente modificando la legge italiana e riconoscendo in essa la prevalenza delle leggi straniere, ma coi temperamenti e cogli accordi ai quali ho accennato.

Nè è sufficiente il diritto di opzione riconosciuto alla maggiore età ai figli degli emigranti in favore della cittadinanza italiana. L'onorevole Fusinato ha riconosciuto che le opzioni non vengono mai; e quindi il sistema proposto finirebbe per rendere definitivamente ame-

ricani i figli dei nostri emigrati; e ciò non deve trovare incoraggiamento nella legge italiana.

La legislazione nostra non può derogare esplicitamente al concetto che ne è la base fondamentale, che mira a mantenere inalterata la compagine della famiglia, senza chiudere la porta a coloro che raggiunta la maggiore età o emancipati, preferiscano di consolidare i vincoli che li legano di fatto con la terra dove sono nati, e dove si svolge la loro attività. Esercitino essi allora il diritto che hanno di divenire stranieri. Ma fino a quel momento la condizione creata dalla loro origine non può, per fatto della legge italiana, essere modificata.

La questione non è soltanto giuridica, ma è essenzialmente politica; e lo ha riconosciuto l'onorevole Fusinato, sebbene da un altro punto di vista.

Mi rendo pienamente ragione della subordinata dell'onorevole Fusinato, che si è mostrato disposto a ritirare il suo emendamento se il Governo aderisse, in via di transazione, a ripristinare l'articolo 7 nei termini in cui era stato originariamente proposto e che si avvicina al concetto che egli difende con tanto calore.

Con quella formula si riconosce al figlio dell'italiano nato all'estero il diritto di dichiarare al ventunesimo anno di volerla conservare, mentre l'articolo 7 gli dà invece quello di dichiarare di voler eleggere la cittadinanza straniera. La differenza può parere di forma, ma è invece di sostanza.

Basta richiamarsi a quello che si è detto sull'opzione, e agli obblighi che ne derivano, per intendere che la formula nuova dell'articolo 7 è preferibile all'antica.

CABRINI — Ma per quale ragione? E questo che non trovo neppure nella relazione del Senato!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — Ho già detto la ragione che fece preferire l'articolo nella formula deliberata dal Senato. E parmi che sia sufficiente a spiegare la sostituzione. (*Interruzione del deputato Cabrini*).

L'onorevole Cabrini accenna ai decreti del Brasile; ma ciò non può condurre alla necessità di modificare la nostra legislazione.

Il concetto al quale risponde l'articolo 7 così come è stato definitivamente formulato, risponde, come dimostrai già, a criteri giuridici senza chiudere la porta ad intese con gli Stati la cui legislazione è in contrasto colla nostra.

Non è possibile provvedere altrimenti senza contraddire ai principi sui quali è fondato il diritto italiano. Non può quindi, per questa evidente contraddizione, accogliersi l'articolo 7 proposto dall'onorevole Fusinato, nè la subordinata di mutare la formula adottata con quella che era stata originariamente proposta.

Per queste considerazioni io prego la Camera di approvare l'articolo 7 così come è nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Non comprendo, me lo permetta l'onorevole Cabrini, la sua ostinazione nell'esaminare la questione da un punto di vista che dovrebbe essere in opposizione col suo, dal punto di vista, cioè, del criterio sociale e che i voti di tutti i congressi degli italiani all'estero hanno ammesso.

Io lo comprendo per le classi dirigenti, in quanto esse debbono avere una educazione che permetta loro di occupare degli impieghi negli Stati dove risiedono, ma non lo capisco per i figli degli operai che hanno tutto l'interesse a rimanere italiani e sotto la tutela della nostra giurisdizione consolare, anzichè divenire brasiliani, argentini o cittadini del Cile o del Guatemala.

Non comprendo poi un'altra cosa. L'onorevole Cabrini ha parlato della trasformazione della nostra emigrazione, da permanente in temporanea. Ora durante la minore età, il padre italiano può condurre il figliuolo argentino o brasiliano (che tale rimarrebbe) in terra italiana.

Ecco quindi che le caratteristiche stesse della trasformazione della nostra emigrazione da permanente in temporanea, e la caratteristica principale della trasformazione della nostra emigrazione da borghese in proletaria, consigliano il sistema di rispettare le tradizioni del nostro diritto e di tutelare con maggiore efficacia, colle disposizioni dell'articolo 7, il minore che rimanendo italiano può contare sulla protezione del Governo italiano e delle nostre autorità.

Ecco perchè ritengo che la tesi dell'articolo 7, contemplata nel testo del disegno di legge ministeriale, sia molto più efficacemente, non nazionalistica, ma protettrice dei diritti dei cittadini italiani e di quei figli di cittadini italiani i quali, non aspirando a cariche pubbliche o ad impieghi governativi, desiderano rimanere italiani per conservare, mentre arricchiscono coll'energia delle proprie braccia e col sudore della fronte quelle terre, quel diritto di tutela e di protezione che il nome italiano impone all'autorità nostra di effettuare.

PRESIDENTE — Chiedo all'onorevole Fusinato se mantenga o ritiri il suo emendamento.

FUSINATO — Mi sia permesso di dire una parola di risposta all'onorevole ministro.

PRESIDENTE — Ma ella ha già parlato!

FUSINATO — Avrei potuto chiedere di parlare per fatto personale. Mi consenta di farlo, invece, sotto forma di una breve dichiarazione.

In primo luogo non ho mai inteso di disconoscere l'alto pregio e il valore di questo disegno di legge, come ha supposto l'onorevole ministro. Se io ho detto che questo disegno di legge avrebbe lasciato su per giù la situazione che trovava, l'ho detto in relazione colla questione che adesso si agita. Ho detto, e ripeto, che i conflitti a cui dà luogo la cittadinanza dei nati all'estero da cittadini italiani, non sono risolvibili per via di legge; si risolvono invece per la virtù del fatto; e sa l'onorevole ministro come? Perchè i nati da italiani all'estero non vengono mai, malauguratamente, denunziati ai nostri uffici di stato civile; i padri già li abbandonano al nuovo Stato fin dalla nascita, e l'Italia quindi li ignora!

Del resto io sono ben lungi dal disconoscere la gravità delle cose dette, con tanta eloquenza, dall'onorevole ministro. Ma io credo che egli sia nella tradizione e nella teoria: e noi invece nella pratica e nella realtà della vita.

E così che l'onorevole ministro rende omaggio alla tradizione quando si offende quasi, perchè il mio emendamento parla soltanto di paesi di emigrazione transoceanica; la tradizione, la quale vuole che la legge proceda solo e sempre per precetti generali.

Ma io penso invece proprio il contrario, e cioè che questa materia assolutamente si rifiuti ad essere governata con precetti generali e uniformi; ed è per questo che l'emendamento mio parla esclusivamente di paesi di emigrazione transoceanica dove per effetto della nascita si acquista la cittadinanza locale.

Eguale tutta la dottrina dell'acquisto della nazionalità d'origine, che così eloquentemente l'onorevole guardasigilli ha difeso, non si adatta più, rigidamente intesa, alle esigenze nuove della nostra emigrazione collettiva.

La prima cosa che io dissi, parlando in sede di discussione generale, fu appunto questa: se vogliamo adeguatamente governare questo enorme fenomeno dell'emigrazione italiana in rapporto alla cittadinanza, noi dobbiamo rinunciare alle formule che ci hanno insegnato, e che io stesso ai miei tempi in parte ho insegnato, nelle aule universitarie.

Del resto, come già dissi pure, di fronte alle dichiarazioni del Governo e della Commissione, che non accettano neanche quella transazione che io aveva proposto, sulla base del disegno di legge originario dell'onorevole Scialoja, io non insisterò nel mio emendamento. Mi dolgo peraltro anche per la poca considerazione in cui si mostra di tenere, così, i voti del Congresso degli italiani all'estero.

Mi auguro che in un tempo relativamente sollecito si verifichi quello che il presidente della Commissione ha preveduto: e, cioè, che si senta il bisogno, sotto la pressione delle necessità pratiche, di modificare il disegno di legge in una tendenza più moderna e meglio rispondente agli interessi italiani.

PRESIDENTE — Allora, poichè l'onorevole Fusinato non insiste nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 7.

(E approvato).

Art. 8.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI — Consentite che io domandi un po' al Governo ed alla Commissione un chiarimento, tanto più ora che abbiamo votato nella sua integrità ministeriale l'articolo 7.

Il numero 3 dell'articolo 8 dice o recita, come si suol dire:

«3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio».

Ora io faccio un'ipotesi: sono figlio d'un cittadino italiano, ma sono nato all'estero e per la legge che considera cittadino *iure loci* quello che non potrebbe esserlo *iure sanguinis*, sono obbligato a prestare servizio militare.

Sarà mai possibile che, conservando tuttavia, in forza dell'articolo 7, il nostro cittadino, *iure loci*, la cittadinanza del territorio dove nacque, venga in mente ad un possibile Governo di richiamare in patria questo cittadino, il quale si trova sotto le armi e potrà diventare disertore e fedifrago della cittadinanza acquistata, sia pure forzatamente *iure loci*, ma che pur lo rende soggetto al servizio militare nel luogo della nazionalità? Se il Governo lo vorrà richiamare in casa e vorrà impedire che questo suo figlio prenda le armi contro un suo vicino o lontano non si metterà questo nostro connazionale nel bivio, o di disubbidire alla nazionalità nativa vincolata *iure sanguinis*, o di disubbidire a quell'obbligo, che gli è stato imposto e che ha accettato, di prestare servizio nel paese cui è obbligato dalla legge del luogo? Ora noi sappiamo quali riguardi dobbiamo per le leggi precedenti in confronto dei nazionali che all'estero sono obbligati a prestare servizio militare.

Ma io dico: dal momento che si è già fatto qualche glossa agli altri articoli, perchè Governo e Commissione non concedono un po' di glossa anche qui per illuminare la mia mente ed acconciarmi a votare l'articolo?

BACCELLI ALFREDO, *relatore* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, *relatore* — Il numero 3 dell'articolo 8 segna un miglioramento per la condizione dei nostri emigranti. Infatti, prima, la legge stabiliva che si perdeva senz'altro la cittadinanza, quando si

prestava il servizio militare, o si accettava un impiego all'estero. Poi si considerò che questa disposizione così recisa non era ragionevole; possono esservi cittadini illustri che siano chiamati a prestare i loro servizi presso altre Nazioni, come vi sono stati cittadini benemeriti che hanno dato il loro braccio a simpatiche cause di indipendenza. Per esempio, con quell'antica disposizione, Giuseppe Garibaldi e Antonio Fratti non sarebbero stati più cittadini italiani. Ebbene, ora si è stabilito di provvedere con un temperamento e si è detto: togliamo questa draconiana disposizione e riserbiamo soltanto al Governo la facoltà di risolvere, quando sia o non sia conciliabile con la cittadinanza nostra l'impiego od il servizio militare all'estero.

Può star sicuro l'onorevole Cavagnari che il caso da lui pensato non avverrà mai e che il Governo italiano non porrà mai i suoi cittadini all'estero nella penosa condizione da lui accennata.

PRESIDENTE — Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8.

(E approvato).

#### Art. 9.

L'onorevole Fusinato propone questo emendamento:

« Al numero 3, alle parole: due anni, sostituire: un anno ».

Onorevole Fusinato, v'insiste?

FUSINATO — Mi trovo nella medesima situazione in cui mi sono trovato per l'emendamento precedente; con la differenza che la sostanziale importanza di questo è molto minore.

Qui si tratta d'un limite di tempo che, insomma, può essere aumentato o diminuito, senza vulnerare i principi.

Ond'è che io chiedo al Governo ed alla Commissione se accettano l'emendamento; in caso negativo, non vorrò provocare una votazione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'articolo 9 indica in vari numeri le condizioni per il riacquisto della cittadinanza. Il primo numero si riferisce al servizio militare prestato allo Stato. Il numero 2 accenna alla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza dello Stato estero, alla prova di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero, e al trasferimento entro l'anno della propria residenza nel Regno. Il numero 3 si riferisce al fatto della mancanza della dichiarazione. Quindi il numero 3 costituisce un'ulteriore agevolazione, nel caso della omessa dichiarazione, considerandosi il fatto della residenza tanto eloquente da surrogare la

dichiarazione. Ora poichè, quando vi è tale dichiarazione, basta il fatto di avere stabilito la residenza nel Regno entro l'anno, non sembra ragionevole fissare lo stesso termine nell'altra ipotesi, cioè in quella in cui la dichiarazione è stata emessa.

Mi valgo dell'occasione per dichiarare che il regolamento segnerà norme precise, perchè le provvide disposizioni dell'articolo 9 siano applicate colla maggiore larghezza nell'interesse di coloro che vogliono riacquistare la cittadinanza italiana, come è nei voti espressi dall'onorevole Cabrini, e in quelli del Governo.

Prego intanto l'onorevole Fusinato di non insistere nel suo emendamento all'articolo 9.

BACCELLI ALFREDO, *relatore* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, *relatore* — La Commissione s'associa alle parole dette dal ministro di grazia e giustizia, e crede di poter assicurare l'onorevole Fusinato che la condizione espressa nel numero 3 non è davvero soverchiamente gravosa. Del resto, come ha detto il ministro, nelle norme per l'applicazione della legge, si studierà di facilitare ancor più, per quanto sarà possibile ai fini del riacquisto della cittadinanza, le condizioni alle quali si riferisce l'onorevole Fusinato.

PRESIDENTE — L'onorevole Fusinato insiste?

FUSINATO — Non insisto.

PRESIDENTE — Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

(È approvato).

Art. 11.

(È approvato).

Art. 12.

(È approvato).

Art. 13.

(È approvato).

Art. 14.

(È approvato).

Art. 15.

(È approvato).

## Art. 16.

(È approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 17.

FUSINATO — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

FUSINATO — Volevo soltanto dire che non comprendo bene perchè il secondo comma di questo articolo sia collocato tra le *disposizioni transitorie*. Perchè esso disposizione transitoria non è.

Aggiungo poi, richiamandomi con ciò anche ad una dichiarazione fatta testè dal relatore, che non mi par dubbio che questa concessione di cittadinanza, prevista in questo secondo comma dell'articolo 17, dovrà esser fatta in applicazione dell'articolo 10 del Codice civile, che quindi, implicitamente, verrebbe mantenuto in vigore dalla legge medesima, almeno su questo punto.

PRESIDENTE — L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* — Fo rilevare che la formula dell'articolo dice: « Nulla però è innovato, ecc ». E questa formula si adopera per un tempo determinato.

FUSINATO — Ma la disposizione non andava sotto le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE — Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

## Art. 18.

(È approvato).

## Art. 19.

(È approvato).

## Art. 20.

FUSINATO — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

FUSINATO — Io per scrupolo di coscienza giuridica devo anzitutto fare le mie riserve su quest'articolo 20, che è assai grave. Mi par grave, cioè, che in materia che non solo tocca la parte più fondamentale del codice civile, ma riguarda altresì il nostro diritto pubblico, il potere legislativo deleghi una parte dei propri poteri all'esecutivo.

Ma, prescindendo da ciò, domando: se il Governo deve stabilire le norme per l'applicazione della legge, sembrerebbe che senza tali norme la legge non si potesse applicare. S'intende dunque che il regolamento deve essere fatto prima del 1° luglio 1912? Mi par difficile! E in caso contrario, dove se ne va la prescrizione, secondo la quale la legge deve entrare in vigore al 1° luglio? O la legge andrà in vigore egualmente anche senza il regolamento?

Ho voluto porre il dubbio, a cui il Governo risponderà, se lo crederà; perchè esso potrebbe anche credere che non fosse competenza sua di risolverlo.

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. — Assicuro l'onorevole Fusinato che il Governo non ritarderà l'attuazione della legge, e provvederà in modo che il regolamento sia pubblicato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE — Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito anche quest'articolo 20, ed ultimo.

(È approvato).

